

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

20

IN QUESTO NUMERO

p.44 PROFESSIONE

Diritto al Durc per l'impresa che vanta crediti certi dalla Pa

p.55 IMPIANTI

Insonorizzazione del vano ascensore

p.58 SICUREZZA SUL LAVORO

Il datore di lavoro può vietare le sigarette elettroniche

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 novembre 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommarario

	pag.
NEWS	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Immobili - Impianti - Sicurezza sul lavoro - Edilizia e urbanistica – Antincendio - Pubblica amministrazione – Rifiuti - Appalti	4
RASSEGNA NORMATIVA	
Lavoro, previdenza e professione – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Pubblica Amministrazione - Ambiente – Rifiuti - Appalti	22
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Edilizia e urbanistica – Ambiente - Energia - Sicurezza sul lavoro - Infortunistica stradale - Appalti - Pubblica amministrazione – Rifiuti - Condominio	30
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
DIRITTO AL DURC PER L'IMPRESA CHE VANTA CREDITI CERTI DALLA PA <i>Il Ministero del lavoro fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione della disposizione, modificata e integrata dal decreto "del fare", e attuata dal D.M. 13.3.2013, che permette di ottenere la certificazione di regolarità contributiva - Durc - in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni</i> Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 1 novembre 2013, n. 43	44
Lavoro, previdenza e professione	
TUTTA LA RIFORMA IN PRATICA - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA <i>Ai sensi dell'articolo 2222 c.c. si è in presenza di lavoro autonomo "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". La Riforma del mercato del lavoro ha introdotto, con chiara funzione antielusiva, una norma che stabilisce alcuni parametri, sussistendo i quali, si presume che il contratto di lavoro autonomo con partita Iva possa in realtà configurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il quale, a propria volta nel caso in cui non sia stato identificato uno specifico progetto si può trasformare in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</i> Il Sole 24 ORE – Dossier Lavoro, novembre 2013, n. 11	46
Impianti	
OBBLIGO DI INSONORIZZAZIONE DEL VANO ASCENSORE PER GARANTIRE IL GIUSTO CONFORT ABITATIVO A TUTTI I CONDÒMINI <i>Limitare le emissioni sonore, spesso intollerabili, consente agli occupanti di una unità immobiliare di condurre una vita priva di disturbi.</i> Ivan Meo – Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – tecnici24.com, 13 novembre 2013	55

Sicurezza sul lavoro

SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: IL DATORE PUÒ VIETARE LE SIGARETTE ELETTRONICHE

Il Ministero del lavoro chiarisce che ai lavoratori che fanno uso della sigaretta elettronica non è applicabile il divieto di fumo previsto dalla legge Sirchia del 2003 a tutela della salute dei non fumatori

Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 15 novembre 2013, n. 45

58

Sicurezza sul lavoro

ATTREZZATURE DI LAVORO: NUOVE MODIFICHE AL REGIME DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE

La legge di conversione del D.L. n. 101/2013 riscrive nuovamente il comma 11, dell'art. 71, del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda la prima verifica delle attrezzature di lavoro

Mario Gallo Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 15 novembre 2013, n. 45

60

Condominio

CONDOMINIO E PRIVACY: LE REGOLE DEL GARANTE

Con un'agevole e pratica guida, il Garante della privacy detta le regole per conciliare le (talvolta contrapposte) esigenze di trasparenza e di riservatezza all'interno della (sicuramente complessa) realtà condominiale; partendo dalla constatazione che numerosi risultano i quesiti che nascono nella "forzata" quotidiana convivenza all'interno dell'edificio urbano, spesso consistenti in semplici dubbi o in errate interpretazioni della normativa in vigore - che, però, possono sfociare in accese discussioni nelle riunioni assembleari o dare luogo a controversie civili di non agevole composizione, se non addirittura a risvolti penalistici - tale Authority ha predisposto un sintetico manuale che affronta le tematiche più rilevanti e più ricorrenti in materia di trattamento di dati personali all'interno del condominio.

Alberto Celeste, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 novembre 2013, n. 940

64

Condominio

IL FONDO SPECIALE PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

L'art. 1135 cod. civ., novellato dalla legge di riforma 220/2012, ha disposto che l'assemblea di condominio, allorché disponga per effettuare interventi manutentivi, di natura straordinaria o innovativi, provveda a fornire all'amministratore l'intera somma occorrente a questi scopi.

Considerate le difficoltà, pratiche ma anche psicologiche, per poter attuare una siffatta operazione, può l'assemblea decidere in modo differente?

Gian Vincenzo Tortorici, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 novembre 2013, n. 940

70

Rifiuti

GESTIONE RIFIUTI: CON L'AVVIO DEL CODICE DELL'AMBIENTE NON È PIÙ AMMESSO IL PASSAGGIO ALLA "TARIFFA RONCHI"

Ai comuni spetta individuare i costi da coprire e determinare la misura della nuova tassazione. Però il legislatore non ha attribuito agli enti locali il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione del tributo e sui requisiti per la fruizione dell'esenzione che restano di competenza "statale"

Alessandro Tomassetti, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 26 ottobre 2013, n. 43

76

L'ESPERTO RISPONDE

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Appalti – Immobili -Sicurezza sul lavoro

8%

News



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ Bonus energia con la vecchia Ace

Per i bonus fiscali sugli interventi per il risparmio energetico sono arrivati dall'Enea i chiarimenti su quale modulo compilare per l'Ape e sulla spettanza dell'incentivo per la demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione, anche infedele.

Dal 4 agosto 2013, l'attestato di certificazione energetica è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) e fino all'emanazione dei decreti attuativi le modalità di calcolo da seguire continuano ad essere quelle del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (circolare del ministero dello Sviluppo economico 7 agosto 2013). Per l'Enea (Faq 67), quindi, ai fini della detrazione del 55-65-50%, si deve continuare ad utilizzare lo stesso modulo dell'attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione. Il tecnico compilatore dell'attestato di prestazione energetica, invece, non deve essere coinvolto nei lavori (requisiti dei certificatori nel Dpr 75/2013).

Per la detrazione Irpef e Ires sul risparmio energetico del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 o al 30 giugno 2015 per i condomini ovvero 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 o dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per i condomini), dal 21 agosto 2013, la nuova definizione di "ristrutturazione edilizia" comprende anche la demolizione e l'infedele ricostruzione (sagoma diversa, ma "con la stessa volumetria di quello preesistente").

Quindi, anche in questi casi è possibile beneficiare della detrazione Irpef ed Ires del 55-65-50% sugli interventi per il risparmio energetico. In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione" e non spetta il bonus del 55-65-50% agli «interventi relativi ai lavori di ampliamento».

(Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 Novembre 2013)

■ Acquisto di case restaurate, detrazione da confermare

Per le ristrutturazioni edilizie la proroga dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 dell'incremento della detrazione Irpef dal 36% al 50% (40% per il 2015), per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012, potrebbe essere estesa anche agli acquisti di abitazioni di fabbricati interamente interessati a interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Lo stesso potrebbe valere anche per l'importo massimo su cui calcolare la percentuale (pari al 25% del prezzo di acquisto), il quale per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 è passato da 48mila a 96mila euro.

Si arriva a questa conclusione basandosi sui chiarimenti forniti dalle Entrate nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, dove è stato trattato l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50%, per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (articolo 11, comma 1, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83). In quest'ultimo caso, come per la più recente proroga dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (articolo 6, disegno di legge di stabilità 2014), la norma riguarda solo degli «interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1», Tuir, escludendo quindi quelli del comma 3, relativi agli acquisti di abitazioni di fabbricati interamente ristrutturati. Una prima interpretazione a favore dell'innalzamento della detrazione anche per l'acquisto di case ristrutturate è arrivata dallo studio del Notariato 8 gennaio 2013, n. 129-2012-T, pagina 7.

Questa, poi, è stata definitivamente confermata dalle istruzioni al modello Unico PF 2013 e dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.1. A differenza della proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione maggiorata al 50%, però, quella fino al 31 dicembre 2014 (40% per il 2015) è stata attuata «ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis», Tuir. Ecco che solo le Entrate, potranno estendere all'acquisto di immobili ristrutturati la maxi-detrazione del 50% al 2014 (40% per il 2015).

Sempre sul fronte del bonus del 50% per il recupero edilizio va segnalato che le spese di trasloco e custodia dei mobili, per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio, non possono essere detratte al 36-50%, in base all'articolo 16-bis, Tuir, relativo al bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate nel sito del Governo il 4 novembre 2013, nell'ambito dell'iniziativa "Rimetti la casa al centro del tuo mondo".

Va ricordato che in dottrina la vera "domanda frequente" riguarda la possibilità o meno di detrarre il 50% sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici dopo aver effettuato qualunque lavoro indicato nell'articolo 16-bis, Tuir, considerando che nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, l'agenzia delle Entrate, pur non dicendo mai di voler escludere qualcuno dei suddetti interventi, afferma che «in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi» di manutenzione straordinaria (e ordinaria, solo su parti comuni condominiali), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali indicate alle lettere a) e b) del comma 1, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi (lettera c) e di acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (comma 3). La sintesi delle Entrate, quindi, ha tralasciato gli interventi che vanno dalle lettere da d) a l), dell'articolo 16-bis, comma 1, Tuir. (Luca De Stefani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 Novembre 2013)

Immobili

■ Per i proprietari in affitto contestato lo sconto Irpef

I contribuenti che avevano concesso in uso gratuito ai familiari il proprio appartamento, pagando contestualmente l'affitto per un'altra casa in cui dimoravano abitualmente, in questi giorni stanno ricevendo gli avvisi bonari da parte dell'agenzia delle Entrate, la quale disconosce la detrazione Irpef sui canoni di locazione indicata nel modello 730/2011.

Si tratta di una contestazione, questa volta massiva, che era già stata sollevata da diversi uffici periferici della stessa Agenzia nell'ambito dei controlli del modello 730 e di Unico di anni precedenti.

In buona sostanza, secondo l'amministrazione finanziaria, l'indicazione del codice 1 nel quadro B dei fabbricati della dichiarazione dei redditi, che fino all'anno d'imposta 2011 consentiva una deduzione dal reddito complessivo della rendita catastale dell'immobile, sarebbe comunque incompatibile con la fruizione delle detrazioni previste dall'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Al riguardo va sottolineato che i commi 01 e 1 dell'articolo 16 del Tuir riconoscono ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari «adibite ad abitazione principale», stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 1998, una detrazione pari a 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.494 euro, che si riduce a 150 euro se il reddito è ricompreso tra 15.495 e 30.987 euro. Nel caso di contratti "convenzionati" la detrazione si eleva rispettivamente a 496 o a 248 euro, fermo restando gli stessi due scaglioni reddituali.

Come si evince dalla norma, le condizioni indispensabili per poter fruire della detrazione, a parte l'ammontare del reddito complessivo, sono due:

- 1) il contratto di locazione deve essere redatto ai sensi della legge 431 del 1998;
- 2) il contribuente deve aver adibito ad «abitazione principale» l'alloggio locato.

Con riguardo al secondo requisito va evidenziato come il comma 1-quinquies dello stesso articolo 16 del Tuir definisca «abitazione principale» quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari «dimorano abitualmente».

Fuori discussione, quindi, che nel caso in cui il contribuente continui a risiedere nella casa di proprietà, pur detenendo in locazione un altro appartamento, non potrà fruire di nessuna delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 16. Ad opposta conclusione si dovrebbe, invece, giungere nell'ipotesi in cui il contribuente abbia posto la sua dimora abituale nell'immobile locato, concedendo in uso a familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) la casa di proprietà. Sarebbe, infatti, opinabile se l'agenzia delle Entrate negasse la detrazione facendo ricorso all'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir, che definisce abitazione principale anche l'immobile in cui dimorano abitualmente i familiari del contribuente, cosicché, nel caso di specie, quest'ultimo si troverebbe con due abitazioni principali (una di proprietà e l'altra in locazione) e con un doppio beneficio. È evidente, invero, che nel caso di specie si tratta di una fictio iuris con la quale viene considerata «abitazione principale» anche quella casa in cui dimora un familiare del contribuente, purché quest'ultimo risieda in un'altro fabbricato non suo. Il che, però, non inficia assolutamente il requisito della "dimora abituale" richiesto dall'articolo 16.

A ciò si aggiunga, in via dirimente, che né dal combinato disposto degli articoli 10, comma 3-bis, e 16 del Tuir, né tanto meno dalle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, si evince in alcun modo l'incompatibilità tra le due agevolazioni.

(Maurizio Bonazzi, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 1 novembre 2013)

■ Per la cedolare aliquota al 15%

Un particolare calcolo a favore dei contribuenti, può riguardare la cedolare secca in quanto la riduzione dal 19 al 15%, sui canoni derivanti da contratti concordati, ha effetto dal 2013. I contribuenti possono perciò beneficiare della riduzione in sede di acconto per il 2013, ricalcolando l'acconto di novembre, in scadenza il 2 dicembre. Per determinare l'acconto per il 2013, sono previsti due metodi di calcolo: lo "storico" sui dati dell'anno precedente, del 730/2013 o dell'Unico 2013, e il "previsionale" sul minore imponibile o sulla minore imposta dell'anno per il quale si versa l'acconto. Può essere questo il caso dei contribuenti che possono fruire della riduzione dal 19 al 15% per cento. In sede di saldo per il 2013, in scadenza nel 2014, potranno poi eseguire i relativi conguagli.

È l'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, a disporre la riduzione dell'aliquota dal 19 al 15% con effetto dal 2013 della cedolare secca per i contratti a canone concordato. La diminuzione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, in pratica, per l'intero anno 2013, considerato che, per le persone fisiche, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dispone che, dal 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento.

La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti, cosiddetti contratti concordati, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o negli altri comuni ad alta tensione abitativa, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento, misura che, come si è detto, è ulteriormente ridotta al 15 per cento, per l'intero anno 2013.

(Salvina Morina, Tonino Morina, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi – Focus Gli acconti di novembre, 6 novembre 2013)

■ L'attestato di prestazione energetica nell'analisi operativa del Notariato

Il Consiglio nazionale del notariato con lo studio 657/2013/C ha illustrato in una dettagliatissima analisi la disciplina della certificazione energetica. Lo studio evidenzia, preliminarmente, che con il DI 63/2013 è stata data attuazione alla nuova direttiva comunitaria in materia di rendimento energetico nell'edilizia:

– da un lato, viene soppresso l'attestato di certificazione energetica, definito come il documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

– dall'altro, viene introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica, definito come il documento, redatto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

La finalità di tale attestato è quella di essere chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" del proprietario, dell'acquirente (anche a titolo gratuito) e/o del locatario circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici.

L'attestato di prestazione energetica si differenzia dall'attestato di qualificazione energetica per la necessità, prevista solo per il primo, dell'attribuzione della classe di efficienza energetica. I due attestati si distinguono, inoltre, anche per quanto riguarda le caratteristiche del certificatore: infatti mentre l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio "non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente "terzo", l'attestato di prestazione energetica dovrà, invece, essere rilasciato da "esperti qualificati e indipendenti" o da "organismi" dei quali dovranno comunque essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza". I due attestati sono, pertanto, chiamati a svolgere ruoli e funzioni ben distinte e non sono tra loro "fungibili".

Gli atti traslativi a titolo oneroso. Il documento del Notariato analizza i casi in cui vi è l'obbligo di allegazione dell'Ape; la norma limita, testualmente, l'obbligo di dotazione, tra gli atti traslativi a titolo non gratuito, alla sola vendita; tra questi rientrano certamente, anche la permuta. Con riferimento agli altri atti traslativi a titolo oneroso, in relazione a quella che pare essere la finalità della disciplina in materia di efficienza energetica, più che in relazione al dato testuale, sembra più opportuno fare riferimento all'effetto economico del negozio avente per oggetto edifici energeticamente rilevanti, per cui, secondo lo Studio del Notariato, si dovrà ritenere plausibile la sussistenza dell'obbligo di dotazione e allegazione in occasione della stipula di tutti quegli atti che comportino l'immissione nel mercato immobiliare e la successiva commercializzazione di edifici, comportanti un consumo energetico.

Gli atti traslativi a titolo gratuito. Il documento del Notariato evidenzia le importanti novità introdotte: in virtù delle modifiche contenute nel DI 63/2013, sono soggetti all'obbligo di dotazione (nonché al connesso obbligo di allegazione) gli atti a titolo gratuito che comportino "il trasferimento di immobili". Il riferimento "agli atti a titolo gratuito", comporta, secondo lo studio del Notariato che la disciplina deve essere non solo riferita alla donazione o alle liberalità donative, ma anche ad ogni altro negozio nel quale, anche senza spirito di liberalità, vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito. In sostanza la nuova disciplina si applicherà in tutti quei casi in cui, a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una delle parti contrattuali a favore dell'altra, quest'ultima non sopporti alcun sacrificio, non essendo tenuta né a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. Per converso, rimangono esclusi dalla novità gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi.

Le locazioni. Il Dl 63/2013 ha apportato novità anche in materia di locazioni, prevedendo che, l'obbligo di dotazione dell'Ape e anche l'obbligo di allegazione (del quale il primo è funzionale), sorgano nel caso di stipula di un contratto di locazione. Lo Studio del Notariato sottolinea, tuttavia, che deve trattarsi di una nuova locazione. Non si applica la disciplina in commento, pertanto, se non si è in presenza di una nuova locazione come, per esempio, in presenza di un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione.

Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. L'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica, tra l'altro, sorge prima della stipula del contratto di locazione. Di conseguenza non si può attendere il momento della stipula del contratto di locazione per dotare l'immobile dell'attestato di prestazione energetica; il proprietario è, infatti, tenuto a dotare l'immobile nel momento stesso in cui decide di concederlo in locazione, al fine di poter rispettare gli obblighi di legge.

L'attestato energetico deve, poi, essere allegato al contratto di locazione, pena la nullità del contratto medesimo.

I contratti di locazione commerciali. Lo Studio del Notariato ritiene, inoltre applicabile, in via estensiva, la disciplina dettata per la locazione anche ai seguenti contratti, per affinità con la figura della locazione, fermo restando che si tratti di nuovi contratti:

- il leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
- l'affitto di azienda (qualora il complesso aziendale comprenda anche edifici comportanti consumo energetico).

(Federico Gavioli, Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 13 novembre 2013)



Impianti

■ I pannelli fotovoltaici classificati tra i beni mobili

Gli impianti fotovoltaici sono beni mobili; quantomeno questo è il pensiero della Commissione provinciale Tributaria di Milano che ha espresso tale giudizio con la sentenza n. 308/43/13 depositata lo scorso 17 ottobre.

La natura di bene mobile o immobile dell'impianto fotovoltaico è un tormentone che non riesce a trovare un assetto definitivo. Nella risposta ad una question-time di qualche tempo fa il Governo si era impegnato ad attivare un gruppo di lavoro costituito dall'agenzia delle Entrate e del Territorio (oggi unico ente) per dirimere la questione; finora nessuna risposta. Invece ci sarebbe bisogno di chiarezza per molteplici ragioni. Per esempio, in caso di realizzazione dell'impianto su terreno o fabbricato altrui l'Agenzia delle Entrate nega il rimborso Iva in quanto nella fattispecie la costruzione non è bene strumentale ma spesa pluriennale e quindi ai sensi dell'articolo 30, lettera C, del Dpr 633/72 non spetta il rimborso ma solo la detrazione (agenzia delle Entrate, risoluzione n. 175/E del 2005).

Ai fini della determinazione del reddito minimo sulle società di comodo, se si tratta di bene immobile la percentuale da applicare al costo del bene è del 6% mentre come bene mobile il ricavo minimo è del 15%. Nell'ambito della cessione e comunque nel trasferimento dell'impianto effettuato da società agricole diverse dalla società semplice, se si tratta di bene mobile non genera plusvalenza tassabile, mentre nel caso contrario il plusvalore viene assoggettato ad imposta (Dm 213 del 27 settembre 2007). Se la fornitura e la costruzione dell'impianto viene eseguita da un soggetto non residente mutano le modalità di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 633/72. L'elenco delle conseguenti incertezze potrebbe continuare.

Si ricorda che l'agenzia delle Entrate, con le circolari 46/E del 2007 e 38/E 2010, ha chiarito che «l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità», quindi l'impianto fotovoltaico va classificato come bene mobile a meno che per separarlo dall'immobile (terreno o fabbricato), al fine di riutilizzarlo o semplicemente riposizionarlo, non debbano essere «effettuati antieconomici interventi di adattamento».

Di parere contrario l'agenzia del Territorio, che con nota n. 31892 del 22 giugno 2012 forniva le istruzioni per l'accatastamento dell'impianto fotovoltaico quale opificio (categoria catastale D1, ovvero D10 per gli impianti rientranti nel reddito agrario) e quindi assoggettabile a Imu salvo esenzioni specifiche; per gli impianti collocati sui tetti l'autonomo accatastamento scatta quando l'impianto incrementa il valore del fabbricato in misura superiore al 15%.

La Commissione Tributaria provinciale di Milano ha sposato la tesi che l'impianto fotovoltaico è un bene mobile è ciò è avvenuto nell'ambito di una controversia riguardante il diniego di un rimborso Iva in quanto la costruzione era stata eseguita su terreni di proprietà di terzi. Concludono i giudici di Milano che l'impianto costruito su terreni in affitto mantiene la sua autonomia e non può essere ricompreso nell'alveo dei beni immobili ma bensì in quelli mobili ammortizzabili. Tale circostanza rende legittimo il rimborso Iva assolta per la sua costruzione.

(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 novembre 2013)

■ Installatori valutati dalle Cdc

Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato nel sito la raccolta dei pareri sui requisiti e procedure per avviare e modificare un'impresa di installazione degli impianti situati negli edifici residenziali e produttivi.

Si tratta di 157 risoluzioni emesse dall'entrata in vigore del decreto 37/2008, il regolamento che ha modificato la prima legge sul settore (46/1990).

I pareri riguardano l'interpretazione dei primi quattro articoli del decreto 37 e quindi:

- il contenuto delle tipologie di impianti soggetti alla legge;
- la cosiddetta "immedesimazione" nell'impresa della persona che ha i requisiti professionali idonei (responsabile tecnico);
- le incompatibilità con l'esercizio di altre attività cui sono soggetti i responsabili tecnici;
- le quattro categorie, che sono alternative, dei requisiti professionali.

Tra le risoluzioni emanate nel 2013 si segnalano:

-n. 3.20 - un socio di società in accomandita può operare come responsabile tecnico solo se è socio accomandatario e non accomandante. L'accomandatario/legale rappresentante, se è responsabile tecnico, può svolgere contemporaneamente anche una "attività di lavoro autonomo di tipo continuativo". Scatta invece l'incompatibilità se è un accomandatario/prestatore d'opera e non legale rappresentante.

-n. 4.21 - una persona con i requisiti professionali, accomandatario di una Sas e anche legale rappresentante di una Spa (o Srl) può abilitare contemporaneamente le due società di installazione.

-n. 4.2.3 - l'ingegnere responsabile tecnico di un'impresa con rapporto di associato in partecipazione può svolgere l'attività di libero professionista solo in forma occasionale.

-n. 8.7 - il ministero dello Sviluppo economico dubita che un'esperienza in un'impresa impiantista quale "impiegato tecnico amministrativo di sesto livello" possa essere requisito per diventare responsabile tecnico. Spetta alla Camera di commercio verificare le effettive mansioni svolte a prescindere dagli inquadramenti risultanti in documenti di lavoro o nelle dichiarazioni dell'impresa.

-n. 9.8 - un imprenditore individuale che, per abilitare la propria impresa, si è sempre avvalso di responsabili tecnici, matura i requisiti solo dopo almeno sei anni purché dimostri di aver prestato in azienda non una attività amministrativa, ma di operaio installatore.

Da questi pochi casi è subito evidente la complessità e l'ambiguità della normativa sull'avvio di una impresa installatrice.

Tra l'altro il ministero dello Sviluppo economico ribadisce in più occasioni che la valutazione dei requisiti professionali non rientra nelle sue competenze «ma tra le prerogative della Camera di commercio, in quanto responsabile del procedimento».

Ora la legge prevede che l'avvio dell'impresa avvenga tramite una Scia spedita alla Camera di commercio in cui l'aspirante imprenditore autocertifica di possedere i requisiti di installatore. Autocertificazione oggettivamente difficile da compilare, dato che su molti aspetti vi è incertezza anche da parte dei funzionari pubblici.

Il ministero dello Sviluppo economico, tra l'altro, nelle risoluzioni precisa di non poter esprimere un parere sui requisiti degli impiantisti artigiani in quanto l'iscrizione nell'albo artigiani è di competenza regionale, anche se i requisiti professionali sono di competenza statale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale e quindi spetta allo Stato anche l'interpretazione di tale normativa. Se così non fosse, nella stessa provincia, i requisiti in concreto richiesti per fare, ad esempio, l'elettricista potrebbero essere in parte diversi a seconda dell'inquadramento come artigiano o industriale.

Rimangono dunque problemi interpretativi.

Un contributo pratico alla uniformità lo può dare per ora la telematica, perché la procedura «Comunica» costringe a convogliare tutte le Scia a un unico ufficio e quindi a un unico referente per l'interpretazione delle norme.

(Alessandro Selmin, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 Novembre 2013)

■ Per gli impiantisti dubbia l'esenzione delle trasferte

Il settore dell'impiantistica è fra quelli maggiormente interessati alla definizione di criteri che identifichino le trasferte rispetto alle modalità di lavoro dei cosiddetti trasfertisti.

Non è quindi casuale che ad esso si riferisca la sentenza 22796 (7 ottobre 2013) con cui la Corte di cassazione ha accolto la tesi dell'Inail, contraddicendo quanto più volte affermato dall'amministrazione finanziaria e dalla stessa Inps.

La posizione dell'Inps

L'istituto di previdenza, infatti, con la circolare 263/1997 aveva sottolineato come l'entrata in vigore del Dlgs 314 del 24 dicembre 1997 avesse introdotto una deroga al principio dell'integrale tassazione di tutto ciò che il dipendente riceve, assolutamente nuova rispetto alla precedente disciplina del reddito di lavoro dipendente, consistente nella riduzione del 50% della base imponibile delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzioni che vengono attribuite ad alcuni lavoratori dipendenti proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.

Secondo l'Inps, è irrilevante, ai fini della tassazione, cercare le motivazioni di questa decisione contrattuale, demandata alla volontà delle parti, trattandosi comunque di soggetti che, per l'attività svolta sono, di frequente in trasferta, oppure se dipenda dal fatto che si tratta di soggetti il cui contratto o lettera di assunzione non prevede affatto una sede di lavoro predeterminata, cosicché non è possibile individuare quando il dipendente sia in trasferta, né, tanto meno, se è in trasferta all'interno del territorio comunale o all'esterno del territorio stesso.

In queste ipotesi, cioè quando l'indennità o la maggiorazione di retribuzione è attribuita con carattere continuativo e senza alcun controllo circa l'effettuazione o meno di prestazioni in trasferta o del luogo di trasferta, tenuto conto, evidentemente, delle particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa, è stata prevista una riduzione al 50% della base imponibile.

Dre Lombardia

In questo senso si esprime anche la direzione regionale delle imposte della Lombardia il 5 ottobre 1999, nell'esaminare il regime delle trasferte in una azienda metalmeccanica di installazione e manutenzione impianti e macchinari, confermando che si tratta di attività in trasferta, stante che nessuna diversa previsione emerge dal contratto individuale e che vi è comunque una sede di lavoro.

Corte di cassazione

Diversamente, la Corte di cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2013 considera applicabile all'attività di impiantistica, che per sua natura si svolge presso i diversi clienti, il regime del comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico, ossia la disciplina fiscale e contributiva prevista per i trasfertisti.

Ciò nella considerazione che la sede aziendale è utilizzata solo per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima di partire per i vari cantieri di lavoro, ma l'attività si svolge normalmente in luoghi sempre variabili e diversi.

La sentenza sembra, però, trascurare l'elemento posto a fondamento della prassi consolidata, vale a dire la volontà delle parti intesa a definire le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e gli elementi che meglio rispondono alle loro esigenze, nell'ottica, anche, di semplificazione degli adempimenti.

(Maria Rosa Gheido, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 7 novembre 2013)



Sicurezza sul lavoro

■ Lavoratori a domicilio, sicurezza semplificata

Ai lavoratori a domicilio si applicano in materia di formazione le disposizioni del Dlgs 81/08 – nonché quella prevista dagli accordi fra Stato e Regioni – mentre il domicilio da loro eletto non si considera luogo di lavoro e come tale non è oggetto di valutazione dei rischi (Vdr).

Lo ha chiarito nei giorni scorsi la Commissione per gli interpellati presso il ministero del Lavoro, rispondendo ad uno dei quesiti ricevuti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La risposta all'interpello 13/13 – in cui si chiede anche se i lavoratori attivi nella propria abitazione vadano formati e informati anche quali addetti al primo soccorso e all'antincendio – per la prima parte si riporta al contenuto dell'articolo 3, comma 9, del Tu. Articolo in cui si prevede che per il lavoro a domicilio trovano applicazione le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori in materia d'informazione e formazione dagli articoli 36 e 37 dello stesso Testo unico. A tale obbligo si aggiunge quello di fornire loro i dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni effettuate (ad esempio, mascherine, occhiali, ecc.) aventi i requisiti previsti dal Titolo 3° del Tu. Il domicilio, invece, non si può considerare luogo di lavoro, per cui non è prevista né la Vdr, né la particolare formazione per il primo soccorso e l'antincendio.

Un altro interpello (14/13) si è soffermato, poi, sul possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende fino a 50 lavoratori il cui rischio chimico sia risultato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e quello biologico non presente. Ciò in quanto l'articolo 29, comma 6, del Tu prevede che i datori di lavoro fino a 50 lavoratori possono effettuare la Vdr sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) e il successivo articolo 29, comma 7, lettera b) stabiliscono che tali procedure non possono essere applicate dalle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, ecc. Il Ministero – correlando tale ultima disposizione con gli articoli 223, comma 1, e 271, comma 1, del Tu – ha ritenuto che se i risultati della Vdr dimostrano che, in relazione al tipo e quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza d'esposizione, c'è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, non si applicano le più rigorose disposizioni degli articoli 225-230 del Testo unico. Se poi dalla Vdr non risulti l'esposizione al rischio chimico, chi ha fino a 50 lavoratori potrà utilizzare le procedure standardizzate. Ad analoga conclusione si perviene in materia di rischio biologico.

La Commissione si è espressa, infine, sulla durata e ai contenuti della formazione dei lavoratori (interpello 11/13), ossia se si possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco, riferendosi invece alla effettiva condizione di rischio che emerga, per ciascuna attività lavorativa, dopo la Vdr. Sul punto il Ministero, riportandosi agli Accordi Stato-Regioni del 21 novembre 2011 e del 25 luglio 2012, ha concluso che la formazione, che dovrà essere sufficiente ed adeguata, potrà essere riferita all'«effettiva mansione» svolta dal lavoratore, considerata in sede di Vdr, prescindendo, dunque, dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 8 novembre 2013)

■ **Obbligate le imprese familiari**

Quando la normativa sulla sicurezza sul lavoro (articolo 21, legge 81/08) si riferisce ai "componenti dell'impresa familiare" il riferimento si intende operato alla impresa familiare "di fatto" e non solo a quella enunciata in un atto notarile: è quanto stabilito dal ministero del Lavoro nella risposta all'interpello 9/13.

Nella richiesta, formulata dalla Cna, era stato affrontato il tema se l'espressione "impresa familiare" sia solo quella enunciata in un atto notarile o anche quella esistente "di fatto", ma non "certificata" in un atto notarile. L'articolo 5, comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi sancisce che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49% del loro ammontare, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, a condizione, tra l'altro, che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

L'atto notarile serve, dunque, "solo" a certificare ufficialmente al fisco l'esistenza dell'impresa familiare, la quale però si origina (e opera) senza qualsiasi formalizzazione. L'articolo 230-bis del Codice civile, sancisce infatti che si ha impresa familiare ogni volta in cui un familiare dell'imprenditore presti «in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare»; ciò che legittima il collaboratore familiare a pretendere un «diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia» e a partecipare «agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato».

L'impresa familiare, insomma, è quanto di più informale possibile e quindi, ovviamente, il ministero del Lavoro non può non concludere nel senso che, quando la legge sulla sicurezza del lavoro fa riferimento a essa, si riferisce a qualsiasi entità rientri nel concetto dell'articolo 230-bis, a prescindere da qualsiasi formalizzazione ne sia stata fatta.

(Angelo Busani, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 8 novembre 2013)

■ **Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in azienda**

Gestione in esclusiva dell'Inail che garantisce la prestazione

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali opera in quasi tutti i settori lavorativi, è obbligatoria ed è gestita in esclusiva dall'Inail. Quindi all'obbligo assicurativo, cui sono tenuti i datori di lavoro, si accompagna in ogni caso, la prestazione da parte dell'istituto.

La costituzione del rapporto

Il rapporto assicurativo si costituisce ex lege, nel momento in cui ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dal Dpr 1124/1965 (Testo unico sull'assicurazione contro infortuni e malattie professionali). Quindi è indipendente dal fatto che il datore abbia denunciato i lavori o abbia pagato il premio assicurativo.

Le condizioni di legge sono:

- il lavoratore dipendente o autonomo, o altro soggetto tra quelli indicati nell'articolo 4 del Tu (chi sovrintende al lavoro altrui, apprendisti, insegnanti ed alunni che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, il coniuge, figli, altri parenti ed affini che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale e non o che sovrintendono al lavoro stesso eccetera), deve prestare secondo le modalità di legge la propria attività (condizione del soggetto protetto);
- il lavoratore deve risultare addetto ad attività per le quali la legge opera una presunzione assoluta di "rischio" o ad attività che comportino l'impiego di macchinari mossi da agenti inanimati o il cui funzionamento comunque coinvolge l'utilizzo di energie cinetiche o di origine meccanica, termica, elettrica, eccetera o che prestino attività in ambienti ove siano presenti macchine ed impianti (condizione di attività protetta).

Ne deriva che l'obbligo (e quindi l'onere contributivo a carico del datore) nasce quando un lavoratore da reputarsi "protetto" ai fini della normativa risulti assegnato a un'attività protetta (perché contenuta nell'articolo 1 del Tu).

L'automaticità della prestazione

Tutti gli assicurati, come sopra indicati, che operino secondo le condizioni dell'attività protetta hanno diritto alle prestazioni Inail anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di pagamento stabiliti dal Tu (articolo 67): è il principio dell'automaticità della prestazione. Così, ad esempio, un lavoratore "in nero" che subisca un infortunio sul lavoro ha comunque diritto alla tutela Inail come un lavoratore in regola. Tale principio non si applica, invece, ai lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti), quando alla data dell'evento lesivo risultino non assicurati o non in regola col pagamento del premio assicurativo. In tal caso l'erogazione della prestazione è sospesa; sarà ripristinata dall'Inail quando il debito contributivo sarà sanato (articolo 59, comma, 19 della legge 449/1997).

L'infortunio sul lavoro

Le prestazioni erogate dall'Inail garantiscono i soggetti assicurati in tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, se da ciò è derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, o temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Sull'individuazione della causa violenta l'Inail (circolare 52/2013), adeguandosi all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, ha concluso che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio va ravvisato nel rischio elettivo (comportamento abnorme, volontario ed arbitrario): esso, essendo estraneo e non attinente all'attività lavorativa, è correlato ad una scelta arbitraria del lavoratore, che crea ed affronta volutamente, per ragioni del tutto personali, una situazione più pericolosa di quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interrottiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento (Cassazione, sentenza n. 11417/2009).

La denuncia di infortunio

Il datore ha due giorni per inoltrare all'Inail la denuncia di infortunio. Non c'è obbligo se dal certificato medico risulta una prognosi guaribile in tre giorni oltre quello dell'evento. Un decreto interministeriale prevederà l'obbligo di comunicare all'Inail, a fini statistici, anche gli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno (articolo 19, commi 1 lettera r e 1-bis del Dlgs 81/2008).

Dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, sarà abrogato l'articolo 54 del Tu, che prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato morte o inabilità superiore a tre giorni: alla comunicazione provvederà direttamente l'Inail (DI 69/2013, articolo 32).

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, Focus Il risarcimento del danno, 13 novembre 2013)

■ Per le attrezzature di lavoro prima verifica semplificata

Nuovi e più semplificati termini in materia di prima verifica delle attrezzature di lavoro.

La novità, sollecitata da più parti, è stata accolta dal legislatore con il DI 101/13, convertito nella legge 125/13, spostando la decorrenza dei 45 giorni per potersi rivolgere ad altri soggetti per l'effettuazione della prima verifica dell'attrezzatura di lavoro, dal momento della sua installazione a quello della richiesta della verifica stessa all'Inail.

La disposizione era stata introdotta recentemente dall'articolo 32, comma 5, del decreto del Fare (DI 69/13), convertito nella legge 98/13, la quale a sua volta aveva modificato l'articolo 71, del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Secondo l'articolo 71, come modificato dal decreto del "Fare", il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del Tu a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine sopraindicato, il datore di lavoro può avvalersi, a sua scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

In verità, l'utilizzazione della "messa in servizio" era stata oggetto di un'inspiegabile modifica in sede di conversione del DI, atteso che questo in una prima lettura già prevedeva il riferimento al «momento della richiesta». Tuttavia, la circostanza ha messo in moto numerose proteste in quanto in tal modo da una parte avrebbe imposto un maggiore aggravio alle imprese utilizzatrici, obbligandole ad una ingiustificata ed immotivata verifica immediatamente dopo la messa in servizio della nuova attrezzatura di lavoro, mentre dall'altra avrebbe vanificato lo spirito della legge stessa, secondo cui le verifiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di «conservazione ed efficienza» delle attrezzature. Peraltro, lo stesso decreto ministeriale dell'11 aprile 2011, emanato ai sensi dell'articolo 71 del Tu, molto opportunamente già prima della modifica del decreto del Fare aveva previsto (articolo 2) l'effettuazione, da parte dell'Inail, della prima verifica dell'attrezzatura entro 60 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.

Resta inteso che, decorsi inutilmente i prescritti 45 giorni dalla richiesta di verifica all'Inail, il datore di lavoro sarà libero di rivolgersi ad un soggetto pubblico o privato abilitato ai sensi del decreto ministeriale dell'11 aprile 2011.

Poiché il legislatore non dà alcuna indicazione circa il termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare la richiesta all'Inail, si ritiene che tale termine possa identificarsi con quello indicato, per ciascuna attrezzatura, dall'allegato VII del Tu.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 15 novembre 2013)



Edilizia e urbanistica

■ Patente «a punti» anche per l'edilizia

Più vicina la patente a punti per l'edilizia. Come accade per chi guida si partirà da un punteggio base che sarà decurtato a ogni violazione delle misure di sicurezza. Chi perde tutti i punti non potrà partecipare ad appalti né ricevere finanziamenti pubblici. Il sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi, previsto dal Testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008) comincia a prendere forma, grazie a uno schema di regolamento (un Dpr) che dovrà passare l'esame del Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro.

La "patente professionale a punti" riguarderà anche altri settori economici oltre all'edilizia (dai trasporti a i servizi sanitari pubblici). A gestire il meccanismo sarà una "Sezione speciale per l'edilizia" istituita presso le Camere di commercio. Spetterà a questo organismo verificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione e la loro permanenza nel tempo.

Quattro i requisiti inderogabili di qualificazione. Il primo è la designazione di un "responsabile tecnico in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro" da individuare con un accordo in Conferenza Stato-Regioni entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento. Il possesso delle competenze in materia di sicurezza dovrà essere dimostrato anche dai lavoratori autonomi. Necessario poi dimostrare i "requisiti di onorabilità" relativi all'assenza di procedimenti in corso, misure di prevenzione, condanne per riciclaggio, insolvenza fraudolenta e usura. Ultimo punto è il possesso dell'attrezzatura tecnica necessaria alle attività di cantiere.

La Sezione speciale per l'edilizia avrà 10 giorni di tempo per rilasciare il documento o rifiutare, motivando, l'iscrizione. In caso di ritardo l'impresa può cominciare a operare in via provvisoria. La patente viene rilasciata "in automatico" a imprese e lavoratori autonomi in possesso di qualificazione Soa e già iscritti alle Camere di commercio, purché in possesso di un regolare Durc. Il Durc assume anche la veste di attestato, visto che il punteggio della patente verrà segnato in un apposito riquadro del documento di regolarità contributiva. Da notare che l'azzeramento dei punti impedirà anche il rilascio del Durc, salvo che non sia in ballo il pagamento di lavori effettuati prima della revoca della patente.

Per coprire le spese di funzionamento della Sezione speciale per l'edilizia è previsto il versamento di un "diritto di prima iscrizione" che verrà determinato con decreto del ministero del Lavoro. In via di prima applicazione però a tutte le imprese e gli autonomi operanti nel settore edile sarà richiesto il versamento una tantum di 10 euro.

Nel dettaglio il funzionamento della patente a punti verrà precisato dal successivo decreto in cui saranno indicati sia il punteggio iniziale della patente, da attribuire tenendo conto del numero dell'organico medio annuo delle imprese, che il meccanismo di decurtazione dei punti, oltre alla previsione di un procedimento di sospensione della patente e della verifica periodica dei requisiti. Per ditte e lavoratori che operano nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti sono previste procedure di qualificazione ad hoc, da mettere a punto con l'accordo di sindacati e imprese.

(Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 Novembre 2013)

■ **Interventi antisismici, ai privati 74 milioni Nuovi bandi in arrivo**

Boom di domande nelle Regioni che sfruttato al massimo i fondi della Protezione civile: privilegiati i piccoli interventi con alta efficacia nella riduzione del rischio crolli. La media delle risorse assegnate per progetto è di 24mila euro. Molte Regioni sono però in ritardo e il controllo statale dovrà essere rafforzato

Molte richieste in risposta ai bandi comunali, ma anche molto caos, nella prima annualità del Piano nazionale di prevenzione del rischio sismico che aveva a disposizione, oltre ai fondi per microzonazione (10 milioni) e per la messa in sicurezza di edifici pubblici (93,2 mln), anche una prima sperimentale quota di risorse per gli interventi sugli edifici privati (31 milioni di euro, concentrati sulle regioni a più alto rischio).

IL BOOM DI DOMANDE

Non esiste un monitoraggio dello stato d'attuazione del programma (e anche questo è un problema: «Ci attrezzeremo meglio nei prossimi mesi» dicono alla Protezione civile), ma dalle otto regioni chiave da noi monitorate (per l'annualità 2011, distribuita alle Regioni solo nell'ottobre 2012 e assegnata quest'anno ai beneficiari finali) emerge un vero boom di richieste, in media oltre dieci volte le risorse disponibili: 1.002 domande in Puglia e 62 progetti finanziati, 1.480 domande in Sicilia e 113 assegnazioni, in Veneto 349 richieste e 55 interventi beneficiati. Casi estremi invece la Calabria, che ha aumentato i fondi e allargato all'eccesso la platea dei potenziali beneficiari ma poi non è riuscita a gestire le 10.312 richieste, riuscendo ad approvare solo 27 progetti su una platea finanziabile di 528 (un vero flop programmatico e organizzativo, come si può leggere a pagina 4), e all'opposto l'Emilia Romagna, che ha ristretto a soli 4 comuni, ricevendo così 201 richieste e finanziandone 91. «Le domande dei privati – confermano dalla Protezione civile – sono state in media circa dieci volte rispetto a quanto finanziabile».

LE REGIONI FLOP

Oltre al caos della Calabria, fra le altre Regioni principali per livello di rischio sismico e finanziamenti ricevuti ce ne sono tre ancora ferme, per motivi diversi. La Campania è pesantemente frenata dal Patto di stabilità (si veda a pagina 4) e dunque ha del tutto congelato i 18,4 milioni che aveva a disposizione quest'anno (3,5 milioni), e il blocco ci sarà probabilmente anche per l'annualità 2012 (ripartita fra le Regioni con il decreto Gabrielli pubblicato il 10 luglio scorso). «Abbiamo più volte chiesto al Governo – spiega l'assessore campano Edoardo Cosenza – come Regioni, una deroga al Patto per le spese di prevenzione sismica e difesa del suolo».

Poi c'è il sorprendente ritardo del Friuli, che dopo un'inerzia di otto mesi solo nel giugno scorso ha mosso i primi passi per attribuire i fondi del 2011. E l'Abruzzo, che ha deciso di concentrare le annualità 2011 e 2012, e dunque sbloccherà in un colpo solo 4,3 milioni di euro per gli interventi privati.

IL PIANO DI PREVENZIONE

È stato l'articolo 11 della legge post-Abruzzo (Di 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 77/2009) a lanciare per la prima volta in Italia un piano di prevenzione del rischio sismico, con finanziamenti a crescere: 42,5 milioni nel 2010 (solo per microzonazione sismica ed edifici pubblici strategici), 145,1 nel 2011 (anche per edifici privati), poi tre anni a 195,6 milioni (2012-2014), e poi di nuovo a scendere 145,1 mln nel 2015 e 44 nel 2016. In tutto 965 milioni. «È certamente una minima percentuale – ammettono alla Protezione civile – rispetto al fabbisogno di messa in sicurezza di un patrimonio edilizio, quello italiano, molto vecchio e fragile. Ma il Piano è importante per diffondere la cultura della prevenzione tra amministratori e cittadini».

LE ANNUALITÀ

Le tranche annuali vengono attribuite sempre con ritardo, a causa delle complesse procedure di intesa con le Regioni e poi il doppio passaggio dell'Opcm (con le regole) e del decreto del capo della Protezione civile che distribuisce i fondi, entrambi da registrare e pubblicare in Gazzetta. I numeri sopra citati e i resoconti di queste pagine si riferiscono alla tranche 2011 (Opcm 4007/2012), fondi assegnati definitivamente alle Regioni il 3 ottobre 2012. La nuova tranche (2012) da 195,6 milioni (Opcm 52/2013) è stata invece attribuita alle Regioni il 10 luglio scorso, e i bandi dei Comuni per assegnare i contributi ai privati sono stati in alcuni casi già pubblicati, in altri si prevede lo saranno tra la fine dell'anno e l'inizio del 2014.

I COMUNI BENEFICIARI

Spetta alle Regioni, per ogni annualità, scegliere la quota dei fondi di cui all'articolo 2 c.1 lettere b) e c) (infrastrutture, edifici pubblici strategici, edifici privati) da assegnare ai privati, in un range dal 20 al 40%. Nell'annualità 2011 quasi tutte le Regioni si sono fermate al 20% (tabella qui a destra), con le uniche eccezioni di Emilia Romagna (30%), Molise (30%), Basilicata (30%) e Calabria (40%). Con la nuova tranche anche il Veneto, che è la Regione più avanti di tutte, salirà al 40%, e metà dei suoi 2,8 milioni saranno assegnati agli edifici industriali.

Le Regioni devono poi decidere i Comuni beneficiari, confermando il requisito minimo di pericolosità sismica fissato dalla ordinanze, una «accelerazione al suolo» di 0,125 ag (una soglia che si colloca a metà della classe 3), oppure restringere il campo, alzando la soglia. L'Emilia Romagna, ad esempio, ha ristretto da 283 a soli 4 comuni, e ogni annualità cambierà comuni interessati, per fare campagne mirate di sensibilizzazione. Ma l'ha fatto anche l'Umbria (92 comuni teorici, assegnati fondi a 53 progetti privati su 5 comuni), la Toscana (247 teorici, 51 progetti su 14 enti locali), le Marche (239 teorici, 80 progetti approvati su 10).

QUALI INTERVENTI

I fondi possono essere assegnati ai privati per interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici, ma di fatto le regole della Protezione civile (Opcm 52/2013 e Allegati), sia per il livello di finanziamento al mq sia per l'entità totale a disposizione, privilegiano l'assegnazione ai piccoli interventi, soprattutto quelli in grado di ridurre i danni alle persone con poca spesa. «Gli interventi – spiegano i tecnici della Protezione civile – per inserire “catene” o tirantature tra pareti sono i più tipici interventi a costo contenuto, 100-150 euro al metro quadrato, che possono arrivare a 150-170 comprese le finiture, e possono evitare i crolli più rovinosi». Per questo tipo di intervento i finanziamenti statali possono coprire il 60-70% del costo totale, e sulla quota residua possono essere utilizzate le detrazioni fiscali al recupero edilizio, attualmente al 65% per l'antisismica in zone 1 e 2.

Le regole delle Opcm privilegiano gli edifici più vecchi nelle graduatorie, e a quanto risulta alla Protezione civile «i progetti più frequenti tra quelli finanziati riguardano edifici mono o bi-familiari nei centri storici», soprattutto nei piccoli comuni.

(Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, 11 novembre 2013, n. 44)



Antincendio e prevenzione incendi

■ Gli ingegneri in cattedra nei corsi sulla prevenzione incendi

Con la risposta ai quesiti posti dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, la Commissione per gli interpellati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 10/2013 ha autorizzato gli ingegneri a svolgere i corsi sulla prevenzione incendi e rilasciare i relativi attestati di frequenza.

Il Consiglio Nazionale aveva inviato l'interpello ponendo due domande precise, chiedendo di sapere se l'ingegnere sia:

1. *adeguatamente titolato, agli effetti del D.M. 10 marzo 1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;*
2. *abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. 81/2008.*

La risposta della Commissione è stata affermativa, purché gli ingegneri siano abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, perché il D.M. 10 marzo 1998 non prevede requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza.

Nella risposta si sottolinea, comunque, che per le aziende di cui all'allegato 10 del D.M. 10 marzo 1998 (rischio elevato), i lavoratori debbano conseguire l'attestato di idoneità tecnica rispettando i criteri previsti dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, restringendo de facto la possibilità di essere docenti solo ai corsi per i lavoratori di aziende a rischio medio e basso.

(Il Sole 24 ORE - tecnici24.com, 14 novembre 2013)



Pubblica amministrazione

■ Per le fatture elettroniche partenza dalla «Pa»

L'Agenda digitale italiana prende forma e si pone degli obiettivi di breve e di medio periodo per rilanciare il sistema paese. In particolare, come ha sottolineato ieri il commissario di governo per l'attuazione dell'agenda digitale, Francesco Caio, durante il convegno Omat 2013 di Roma destinato alle imprese di settore, le priorità di breve periodo sono costituite dalla fatturazione elettronica, dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e dall'identità digitale.

L'obiettivo è quello di concorrere al miglioramento del rapporto tra cittadino e Pa, rafforzare i principi di trasparenza amministrativa che devono caratterizzare tali rapporti e consentire, nella logica della spending review, un risparmio effettivo nell'erogazione e nella gestione dei servizi pubblici.

Le predette priorità avranno tempi di attuazione diversi. Sulla fatturazione elettronica molto si è già fatto, ragion per cui entro l'anno prossimo si dovrebbe definire il quadro normativo di riferimento con attuazione, per la data del 6 giugno 2014, del meccanismo obbligatorio di scambio di fatture elettroniche tra fornitori e ministeri, enti previdenziali e agenzie fiscali. Il progetto Anpr si sta, invece, muovendo lentamente per integrare le diverse banche dati centrali e periferiche allo scopo di realizzare, tra il 2014 e il 2015, l'intera infrastruttura del nuovo servizio. Per quanto concerne, infine, l'identità digitale, sulla base delle regole del DI 69/13 che ha istituito lo Spid (servizio pubblico di identità digitale) l'obiettivo è quello di tracciare per l'inizio del 2014 il perimetro del progetto e di emanare i primi provvedimenti di attuazione anche alla luce della regolamentazione comunitaria, che dovrebbe essere approvata entro il febbraio 2014.

Accanto a queste priorità a breve è emersa anche la necessità di definire un modello di riferimento in prospettiva per l'architettura digitale delle amministrazioni centrali e locali, il quale identifichi non solo la banche dati di interesse nazionale e i principali flussi di interoperabilità, ma assicuri anche coerenza ed efficacia per tutti gli investimenti informatici, guidandoli verso un'architettura obiettivo condivisa. E questo per fornire una linea di sviluppo coerente con tutti i progetti comunitari delineati nel Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2013.

Il tema agenda digitale ricorrerà anche nella prossima presidenza italiana della Ue, che partirà dall'1 luglio 2014. In quell'ambito l'Italia dovrebbe predisporre un piano di interventi per portare a compimento delle specifiche misure per favorire l'interoperabilità dei diversi sistemi.

L'occasione del convegno Omat è stato importante anche per le imprese del settore, le quali, su iniziativa di un comitato di esperti hanno lanciato un "manifesto per l'Italia digitale 2.0" con l'indicazione specifica dei 10 temi su cui si richiede al Governo delle risposte rapide e precise. Il manifesto ha lo scopo di fare il punto su tutte le novità presenti nel panorama nazionale e comunitario, con l'individuazione di quei fattori normativi e regolamentari abilitanti che devono essere approvati quanto prima per fornire a tutti gli strumenti per realizzare il vero salto di qualità per digitalizzare l'Italia.

Ultimo tema sollevato da più parti, e condiviso dalle autorità di Governo, è quello della necessità di dedicare risorse finanziarie e umane per l'alfabetizzazione digitale di giovani e meno giovani. A questo tema bisogna dedicare molte energie per creare una consapevolezza di massa sulla necessità di un processo di digitalizzazione del paese, nonché le competenze che potrebbero dare alle imprese lo slancio per operare meglio nei mercati globalizzati e per fornire ai giovani nuove opportunità di lavoro.

(Giusella Finocchiaro, Benedetto Santacroce, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 14 novembre 2013)



Rifiuti

■ Moratoria delle sanzioni sul Sistri con doppio binario fino ad agosto

Le sanzioni previste per il Sistri dal Codice ambientale scatteranno dal 1° agosto 2014 e non più (per i gestori di rifiuti pericolosi) dal 2 novembre e (per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi) dal 4 marzo 2014. Una moratoria che rappresenta la novità di più immediato impatto operativo per le imprese obbligate al Sistri ed è contenuta nell'articolo 11 della legge 125/2013 di conversione del DI 101/2013. L'altra novità di rilievo risiede nella sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi che inizierà il 30 giugno 2014. L'orizzonte di riferimento è stato completato dalla circolare 31 ottobre 2013 n. 1 con la quale il ministero dell'Ambiente ha fornito indicazioni sull'applicazione della norma. L'articolo, anche se modificato rispetto al testo del DI, mantiene però una struttura che non tiene conto delle criticità incontrate dalle imprese in questo primo mese di operatività (dal blocco dei software di aggiornamento dei dispositivi alla difficoltà di allineamento dei dati anagrafici).

Vettori stranieri. Dal 1° ottobre 2013 sono obbligati al Sistri enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale o che recuperano e smaltiscono, commercializzano e intermediano rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Sono compresi i vettori esteri che operano in Italia e dall'Italia verso l'estero. Sul punto la circolare 1/2013 ha precisato che i vettori stranieri i quali, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Sistri (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal regolamento (Ce) n. 1013/2006. La circolare ha anche precisato che l'obbligo di Sistri riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani.

Produttori iniziali. Dal 3 marzo 2014 partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi nonché, per la Regione Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani. Terminalisti ferroviari e marittimi e raccomandatori marittimi in caso di trasporto intermodale tornano fra gli obbligati. Un decreto disciplinerà le relative procedure. La partenza dal 3 marzo 2014, ha precisato la circolare 1/2013, riguarderà anche gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del Dlgs 152/2006 (fino a 30 kg./litri al giorno), nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5 (oltre i 30 kg./litri al giorno). Nessuna semplificazione, dunque, anzi è previsto il rientro di categorie escluse.

Rifiuti urbani pericolosi. Entro due mesi, un decreto del ministro dell'Ambiente disciplinerà la sperimentazione per applicare il Sistri a enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale (compresi i vettori esteri in Italia e dall'Italia) nonché per gli altri gestori dall'atto del conferimento in centri di raccolta o stoccaggio in poi. La sperimentazione decorrerà dal 30 giugno 2014. Sul punto, la circolare 1/2013 ha precisato che la sperimentazione e i suoi effetti non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati. Cioè nessun coinvolgimento dei cittadini fino al cassonetto o al centro di raccolta.

La moratoria delle sanzioni. Le sanzioni Sistri di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del Dlgs 152/2006, a prescindere dalla data di partenza dell'operatività, si applicheranno per tutti dal 1° agosto 2014. In questi dieci mesi gli obbligati al Sistri continueranno a compilare e conservare registro e formulario. Inoltre, entro il 30 aprile 2014 dovranno inviare il Mud. Sono state reintrodotte le sanzioni per i registri e i formulari. Il regime del "doppio binario" (Sistri + registri e formulari) è molto oneroso per le imprese poiché dovranno gestire tre documenti cartacei (scheda Sistri area movimentazione, formulario e registro) oltre all'apparato informatico. La nuova norma ridisegna anche gli articoli 190 e 193 del Dlgs 152/2006 e prevede l'esclusione dall'obbligo di registro e formulario per enti e imprese obbligati o volontariamente aderenti al Sistri. Sfuggiranno al registro le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Cc, che trasportano i propri rifiuti all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

Tutte le date

- 1° ottobre 2013: partenza Sistri per enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (compresi i vettori esteri in Italia e dall'Italia) e per le altre tipologie di gestori;
 - 3 marzo 2014: partenza Sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, per la Campania, Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani;
 - 30 giugno 2014: parte la sperimentazione per enti o imprese che gestiscono rifiuti urbani pericolosi (compresi i vettori esteri);
 - 1° agosto 2014: applicazione delle sanzioni previste dal "Codice ambientale". Fino ad allora "doppio binario".
- (Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 12 novembre 2013)

 **Appalti****■ Comportamenti anticoncorrenziali: la stazione appaltante deve segnalarli all'Antitrust**

Nel caso in cui una stazione appaltante ravvisi l'esistenza di accordi anticoncorrenziali, aventi ad oggetto gare per l'assegnazione di appalti pubblici, deve darne comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), per l'effettuazione degli opportuni controlli e l'eventuale avvio di un procedimento istruttorio.

Con il *Vademecum* adottato nell'adunanza del 18 settembre 2013, l'AGCM fornisce le indicazioni necessarie alle pubbliche amministrazioni per l'individuazione dei fenomeni anticoncorrenziali negli appalti pubblici.

L'Autorità evidenzia in primo luogo che tali fenomeni si presentano in particolari contesti di mercato, quali:

- "a) pochi concorrenti;*
- b) concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione;*
- c) prodotti omogenei;*
- d) perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese;*
- e) appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile."*

Sono altresì individuati diversi tipi di comportamenti, che possono essere considerati indizi dell'esistenza di turbativa concorrenziale, come:

- Il boicottaggio della gara. Questa situazione può caratterizzarsi per la mancata presentazione di offerte, o per la presentazione di un numero di offerte insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto oppure aventi il medesimo importo;
- Le offerte di comodo. In tale circostanza le imprese non aggiudicatrici presentano delle offerte con importi palesemente troppo elevati per l'oggetto della procedura;
- Il subappalto o l'ATI. Questi strumenti si possono prestare ad un suo distorto in quanto possono favorire la spartizione del mercato o della singola commessa, e particolarmente sospetti *"...sono i casi nei quali un'impresa decide inizialmente di partecipare ad una gara, ritirando l'offerta in un secondo momento, per poi risultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara."*;
- La rotazione delle offerte e ripartizione del mercato. La stazione appaltante potrà trarre indizi di anticoncorrenzialità dalla successione temporale delle imprese aggiudicatrici o nella ripartizione in lotti delle vincite;
- I segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all'asta. E' possibile scorgere la comune formulazione delle offerte da comuni errori di battitura, stessa grafia, riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara, analoghe stime o errori di calcolo o dalla consegna contemporanea da parte di un soggetto di medesime offerte.

Con il *Vademecum* in esame, l'AGCM invita le amministrazioni aggiudicatrici, che dovessero rilevare l'esistenza di una delle predette circostanze, ad effettuare la segnalazione all'Autorità.

Tale segnalazione non deve essere intesa come "*manifestazione di una raggiunta consapevolezza, da parte della stazione appaltante, dell'esistenza di criticità concorrenziali nell'ambito di una propria procedura di gara*", e non giustifica l'eventuale interruzione della procedura, bensì permette all'Autorità di effettuare gli opportuni controlli cui potrà seguire l'apertura di una apposita istruttoria.

(Avv. Marco Porcu, Il Sole 24 ORE – tecnici24.com, 12 novembre 2013)

Rassegna normativa

(G.U. 15 novembre 2013, n. 268)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2013

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

(G.U. 6 novembre 2013, n. 260)

INAIL

CIRCOLARE 11 novembre 2013, n. 53

Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013

Contributi previdenziali - contributi assistenziali - documento unico di regolarità contributiva - durc - regolarità contributiva - certificazione di crediti verso la pubblica amministrazione (P.A.) - crediti certi, liquidi ed esigibili - importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati - rilascio durc



NOTA

Inail: istruzioni sul rilascio del DURC in presenza di crediti verso la PA

Anche in caso di scoperture contributive, il DURC può essere rilasciato soltanto in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della PA. È quanto conferma l'INAIL con la circolare 11 novembre 2013, n. 53.

Il credito verso la PA deve essere regolarmente certificato

L'Istituto assicuratore torna sulle disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, fornendo le sue indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge n. 52/2012. La norma in questione - è utile rammentare - ha disposto che il documento unico di regolarità contributiva deve essere rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte dello stesso soggetto richiedente.

L'INAIL, dunque, per quanto di sua competenza, ritiene che l'elemento della certificazione del credito vantato verso la PA, di importo pari o superiore a quello dei contributi non versati dal soggetto richiedente il DURC, sia centrale per la corretta applicazione della norma.

Sul punto sottolinea che saranno considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate (ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008) dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Verificata la validità formale della certificazione, il DURC potrà essere regolarmente rilasciato. Nel documento saranno indicati l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC.

Destinatari

Il DURC, ai sensi del citato dl 52/2012, può essere richiesto:

- dal diretto interessato, titolare dei crediti certificati (quando il DURC è prodotto nell'ambito dei rapporti tra soggetti privati);
- da una PA tenuta ad acquisirlo d'ufficio.

A tal fine è importante che l'istante dichiari di vantare i crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica, anche successivamente all'invito a regolarizzare l'inadempienza contributiva eventualmente ricevuto dall'ente creditore. Ciò in quanto, resta inalterato l'obbligo da parte degli enti di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni prima di emettere un certificato negativo (obbligo ribadito, da ultimo, nell'articolo 31, comma 8, del d.l. 69/2013).

La comunicazione con la quale il soggetto richiedente dichiara di vantare crediti verso la PA dovrà contenere gli estremi della certificazione in argomento (numero; amministrazione emittente; data; importo; eventuale data in cui sarà pagato il credito; codice per accedere alla piattaforma informatica da utilizzare quando sarà attiva la relativa funzione on line, mentre nelle more bisognerà utilizzare la PEC).

Anche per tale tipologia di DURC, restano fermi il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno e la validità di 120 giorni dal rilascio.

L'intervento sostitutivo della stazione appaltante

Una procedura diversa è prevista, invece, qualora si applichi il c.d. "intervento sostitutivo" della stazione appaltante; è il caso del DURC richiesto per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, dai soggetti che si trovano nella condizione di inadempienti contributivi. Sul punto l'INAIL sottolinea che l'intervento sostitutivo trova applicazione non solo nell'ambito dei contratti pubblici, ma in quanto compatibile anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche, per le quali è prevista l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Istruzioni operative

L'INAIL si rivolge, infine, alle proprie strutture territoriali, all'Inps e alle Casse edili coinvolte nell'istruttoria per il rilascio del DURC, al fine di sollecitare lo scambio interno tramite PEC degli importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria degli stessi è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite.

In caso positivo, ciascuna sede emittente inserirà nell'apposito campo note la seguente dicitura: "Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del d.l. 7.5.2012, n. 52, conv. con modificazioni dalla legge 6.7.2012, n. 94. Importo debito Inail al xx.xx.xxxx: Euro xxx.xxx,xx. Certificazione n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xx.xx.xxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Importo dei crediti certificati: Euro xxx.xxx,xx, data di pagamento: xx.xx.xxxx."

(Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE – lavoro24.ilsole24ore.com, 13 novembre 2013)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****LEGGE 8 novembre 2013, n. 128**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
(G.U. 11 novembre 2013, n. 264)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 30 ottobre 2013**

Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario Eurotrans-Bio
(G.U. 12 novembre 2013, n. 265)

AGENZIA DELLE ENTRATE**CIRCOLARE DEL 05-11-2013, N. 32/E**

Aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento - Articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

**IVA - IVA ORDINARIA 2013 - NUOVE ALIQUOTE - TERMINI DI VERSAMENTO - INDICAZIONI OPERATIVE**

Con circolare l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento. Il documento coordina, in via interpretativa, la nuova misura con le disposizioni del d.P.R. 633/1972 che fanno riferimento alla aliquota ordinaria e alla percentuale di scorporo da applicare al corrispettivo delle operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti le attività indicate nell'articolo 22 del d.P.R. 633/1972.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 31 ottobre 2013**

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488
(G.U. 14 novembre 2013, n. 267)

 **Edilizia e urbanistica****MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****DECRETO 10 ottobre 2013**

Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013
(G.U. 13 novembre 2013, n. 266)

 **Pubblica Amministrazione**

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 ottobre 2013**

Differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di rendiconto al bilancio 2012 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane, unioni di comuni
(G.U. 4 novembre 2013, n. 258)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 ottobre 2013**

Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'IMU di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(G.U. 6 novembre 2013, n. 260)

**AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO**

Modalita' di presentazione della domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica per le iniziative dei cittadini europei - Regolamento (UE) n. 211/2011.
(G.U. 11 novembre 2013, n. 264)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 settembre 2013**

Riduzione di risorse ai comuni per l'anno 2013 adottato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012
(G.U. 15 novembre 2013, n. 268)

**COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 2 ottobre 2013**

Regolamento sugli obblighi di pubblicita' e di trasparenza.
(G.U. 14 novembre 2013, n. 267)

**COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO**

Adozione del regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni
(G.U. 14 novembre 2013, n. 267)



Ambiente

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 febbraio 2013**

Modifica dell'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti» (G.U. 8 novembre 2013, n. 262)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CIRCOLARE DEL 07-11-2013**

Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

**NOTA****Autorizzazione unica ambientale (Aua), obbligatoria la procedura semplificata**

Termini, obbligatorietà, ambito di applicazione. Il ministero dell'Ambiente non arresta la sua attività di interpretazione delle norme approvate negli ultimi mesi. E, dopo le due recenti circolari in materia di Sistri, ne pubblica un'altra, la Circolare n. 49801 del 7 novembre 2013, per chiarire alcuni dubbi applicativi relativi all'Autorizzazione unica ambientale (Aua), la procedura introdotta dal Dpr n. 59/2013. Anche in questo caso, come è successo per i rifiuti, l'intervento sarà il primo di una serie. Il responsabile del dicastero Andrea Orlando ha, infatti, già annunciato l'uscita di un secondo documento per analizzare meglio la materia.

In premessa va, anzitutto, ricordato che l'Aua è un contenitore di diverse autorizzazioni in materia ambientale che include, tra le altre: l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, la comunicazione o il nulla osta sull'impatto acustico, le comunicazioni in materia di rifiuti. In futuro, poi, questo elenco potrebbe ampliarsi, perché la legge prevede per Regioni e Province autonome la possibilità di individuare altri atti da ricomprendere nell'autorizzazione per esigenze di semplificazione. Fanno eccezione i progetti sottoposti a Via, per i quali l'Aua non trova applicazione. Il chiarimento più importante del nuovo documento arriva sui termini per la presentazione della domanda di Aua. Secondo l'articolo 10 del decreto, questa può essere richiesta «alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito».

Secondo il ministero, però, in abbinata a questa prescrizione è necessario fare riferimento ai termini previsti nelle singole discipline di settore. Questo perché le norme speciali prevalgono sempre rispetto a quelle generali, ma soprattutto perché «le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono» la continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza. Il rispetto letterale del solo articolo 10, invece, lascerebbe intatto il problema nel caso in cui l'amministrazione non risponda alle richieste dell'impresa.

Viene, poi, affrontata la questione dell'ambito di applicazione. La formulazione del decreto spiega che le sue regole si applicano alle piccole e medie imprese «nonché agli impianti non soggetti» ad Aia. Non è chiaro se i due requisiti vanno considerati insieme o separatamente. Secondo la circolare, però, «il secondo presupposto applicativo non si cumula bensì assorbe il primo». Quindi, «un impianto produttivo non soggetto ad Aia è soggetto all'Aua» sempre, «anche quando il gestore sia una grande impresa».

Terzo problema è se per l'impresa vi sia una semplice facoltà di richiedere l'Aua o se questa sia collegata a un vero e proprio obbligo. Secondo il ministero quest'ultima opzione è da preferire. Il motivo è che, secondo la norma, questa «sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale». Questa finalità di semplificazione e di abbattimento degli oneri burocratici «connessi alla gestione dell'attività di impresa» non sarebbe soddisfatta se il suo utilizzo fosse semplicemente facoltativo. La regola generale conosce solo una eccezione. È possibile non avvalersi di Aua laddove l'impianto sia soggetto ad autorizzazione generale alle emissioni.

(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, 12 novembre 2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 19 luglio 2013

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni).

(G.U. 14 novembre 2013, n. 267)

NOTA

Contributi a favore dei siti che ospitano centrali nucleari

Con delibera n. 41 del 19 luglio 2013 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 14.11.2013) sono stati ripartiti i contributi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), il quale stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Le risorse necessarie per attuare queste misure, sono reperite, ai sensi dell'articolo 4 comma 1-bis del decreto citato, attraverso la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Le risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2011 sono pari a 15.564.611 euro, ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

1. la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;
2. i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
3. il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Queste somme sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nella tabella allegata alla delibera.

Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

Il decreto precisa come le risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: (i) tutela delle risorse idriche; (ii) bonifica dei siti inquinati; (iii) gestione dei rifiuti; (iv) difesa e assetto del territorio; (v) conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; (vi) difesa del mare e dell'ambiente costiero; (vii) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; (viii) interventi per lo sviluppo sostenibile.

In conclusione, nonostante sembra che la politica nucleare dello stato Italiano sia stata (a torto o a ragione) definitivamente abbandonata, il peso dello smaltimento delle centrali nucleari continua ancora a gravare sui singoli cittadini sulla base di una componente della tariffa elettrica.

Proprio a tal fine si spera che il Ministero dell'ambiente effettui in maniera rigorosa i controlli previsti dall'ultimo comma del decreto qui in commento il quale prevede che entro il 31 dicembre 2014, deve essere presentata al CIPE una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Tuttavia, è opportuno chiedersi, cosa accadrà se dalla relazione sia accertato che il singolo ente non ha destinato queste somme a favore delle misure di compensazione territoriale (Avv. Fausto Indelicato)



Rifiuti

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 luglio 2013

Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

(G.U. 15 novembre 2013, n. 268)



Appalti

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013

Programma delle infrastrutture strategiche. Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna: «maxilotto n. 1» III stralcio - SS 78 Val di Fiastra: tratto Sforzacosta-Sarnano e SS 3 via Flaminia: tratto Pontecentesimo-Foligno. Proroga dichiarazione di pubblica utilità'

(G.U. 2 novembre 2013, n. 257)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 25 settembre 2013

Integrazioni alla Delibera n. 24 del 23 maggio 2013 concernente «Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori».

(G.U. 13 novembre 2013, n. 266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Determina del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, a decorrere dai mesi di maggio, novembre e dicembre 2013

(G.U. 13 novembre 2013, n. 266)

Rassegna di giurisprudenza



Edilizia e urbanistica

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6[^] - 11 novembre 2013, n. 5368**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 34 d.P.R. n. 380/2001 – Reale fattibilità della demolizione – Valutazione – Irrogazione della sanzione.

La valutazione sulla reale fattibilità, pratica e giuridica, della demolizione (art. 34 d.P.R. n. 380/2001) deve essere effettuata al momento dell'irrogazione della sanzione, in quanto la tesi che vuol differita al procedimento di esecuzione d'ufficio la valutazione di tale fattibilità finisce col tradursi nell'illogico assunto che sia legittimo ingiungere al privato un'attività demolitoria che l'amministrazione stessa potrebbe a posteriori avvedersi non esserle possibile eseguire d'ufficio in via sostitutiva.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 34, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Limite della parziale difformità – Esclusione.

In materia di applicabilità dell'art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la previsione di cui al comma secondo di detta norma non può considerarsi limitata ai soli casi in cui sia stata riscontrata una parziale difformità rispetto ad un previo e già rilasciato titolo abilitativo a costruire, in quanto la norma deve trovare applicazione anche quando la costruzione sia avvenuta in assenza di concessione edilizia, essendo costituito il presupposto per l'applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria in questione, in luogo di quella reale, dalla salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto e non anche dalla circostanza che l'abuso sia caratterizzato da una parziale difformità rispetto ad un previo rilascio concessorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 29 settembre 2011 n. 5412, e sez. V, sent. 11 maggio 2007 n. 2339).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 17 Settembre 2013 (Ud. 16/05/2013) Sentenza n. 38004**

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di veranda in senso tecnico-giuridico - Esigenze temporanee e contingenti con successiva rimozione – Orientamento conforme giurisprudenziale penale e amministrativo - Artt. 36 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 - Art. 184 d.Lgs. n. 42/2004.

Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Sicché, la realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire (Cass., Sez. III: 18.9.2007, n. 35011, Camarda; 28.10.2004, D'Amelio; 27.3.2000, n. 3879, Spaventi). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345).

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Peculiarità - Rapporto di subordinazione e di servizio con una costruzione preesistente - C.d. strumentalità funzionale - Fattispecie: ampliamento di un edificio.

La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza di un edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Il durevole rapporto di subordinazione deve instaurarsi con una costruzione preesistente e la relazione con detta costruzione deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato (vedi Cass., Sez. III: 16.3.2010, n. 20349, Catania; 11.5.2005, Gricia; 17.1.2003, Chiappalone).

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Rilascio del permesso di costruire in sanatoria - Attività vincolata della P.A. - Reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche - Declaratoria di estinzione - Giudice penale potere-dovere di verifica della legittimità - Effetti - Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato - Art. 36 e 45 T.U.E. n. 380/2001 - Art. 5 L. 20.3.1865, n. 2248, all. E).

Gli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001 vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del titolo edilizio rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, non si produce l'estinzione dei reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegue la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III: 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, la necessità che l'intervento sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Inoltre, il rilascio del provvedimento sanante consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Autorizzazione paesaggistica - Successiva alla realizzazione dei lavori - Interventi minori - Valutazione postuma - Artt. 146, 167 e 181 d.Lgs. n. 42/2004 - Art. unico c. 36 L. n. 308/2004.

Il comma 36 dell'articolo unico della legge n. 308/2004 [con previsioni trasfuse nei commi i ter e quater dell'art. 181 del d.Lgs. n. 42/2004 e, successivamente, nei commi 4 e 5 dell'art. 167] - contrastando con il principio (enunciato dall'art. 146 del d.Lgs. n. 42/2004 fino dalla sua formulazione originaria) dell'impossibilità di rilascio di una autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione dei lavori - ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale - pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del d.Lgs. n. 42/2004 - non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal 1° comma dell'art. 181 dello stesso d.Lgs. n. 42/2004.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza del 14-11-2013, n. 272**

EDILIZIA E URBANISTICA - illegittimità costituzionale parziale- art. 1, comma 1, l. molise 07.08.2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all'aggiunta del comma 1-bis, inserito dall'art. 1, comma 3, l. molise 02.01.2013, n. 1



NOTA

Corte Costituzionale: i piani attuativi vanno sempre trasmessi dai Comuni alla Regione

I piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali, anche se non soggetti ad approvazione della Regione, vanno sempre trasmessi alla Giunta regionale per le osservazioni previste dalla legge statale. Sono dunque illegittime le norme regionali che, per semplificare le procedure, escludono il passaggio dei piani attuativi in Regione. È il principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272/2013. Con la decisione la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di una norma della Regione Molise (articolo 1, comma 1, della Lr 18/2012) che permetteva ai Comuni di approvare definitivamente l'invio dei piani attuativi conformi al Prg, senza passare per il vaglio e le osservazioni della Regione.

L'obbligo di trasmettere copia dei piani attuativi, siano essi conformi o in variante al Prg, è previsto dalla legge 47/1985, articolo 24. Secondo la norma statale i piani attuativi non sono soggetti ad approvazione regionale, «compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi». Resta però l'obbligo per i Comuni di «trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi». «Sulle eventuali osservazioni della regione - stabilisce la legge statale - comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».

In questa normativa la Consulta vede un «principio fondamentale» della disciplina concorrente del governo del territorio cui le Regioni non possono derogare.

(Mauro Salerno, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio, 15 novembre 2013)

■ **TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1[^] - 12 novembre 2013, n. 329**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori - Progetto di variante – Nuova considerazione del carico urbanistico – Entità dell’aggravio.

La presentazione di un progetto di variante è sufficiente a legittimare un ripensamento dell’Amministrazione in ordine alla determinazione degli oneri concessori, per una nuova considerazione del carico urbanistico; tuttavia il carico urbanistico non può essere legittimamente valutato in relazione all’intera opera - ivi compresa quella realizzata sulla base del progetto originario e non variata - dovendosi, al contrario, accertare l’entità dell’aggravio in rapporto all’opera “nuova” costituita dalla variante (Cons. giust. amm. Reg. Sic, 14 gennaio 2009, n. 7), con la conseguenza che è illegittima la richiesta di pagamento solo se non si verifica la variazione del carico urbanistico, che invece è pienamente riscontrabile allorché muta la destinazione dell’opera da realizzare (Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 918).

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri concessori – Mutamento della destinazione d’uso che interessi solo una parte dell’opera – Nuova determinazione.

Ove il mutamento di destinazione d’uso che comporti un maggior carico urbanistico riguardi l’intero edificio, l’importo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del titolo edilizio in variante deve essere pari alla differenza tra il contributo previsto per la nuova destinazione e quello relativo alla precedente destinazione (Cons. St. sez. V, 30 agosto 2013, n. 4326), mentre ove il mutamento di destinazione urbanistica interessi solo una parte dell’opera, la nuova determinazione degli oneri da corrispondere deve essere conteggiata solo relativamente alla parte dell’edificio per la quale sia stata variata la destinazione urbanistica, dovendosi accertare l’entità dell’aggravio in rapporto esclusivamente all’opera “nuova” costituita dalla variante (Cons. giust. amm. Reg. Sic, 14 gennaio 2009, n. 7).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2[^] - 14 novembre 2013, n. 2520**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – VIA, VAS E AIA – Regione Lombardia – Programmi integrati – Disciplina dei piani attuativi – Adozione – Termini – Procedimento di VAS – Coordinamento.

In base al primo comma dell’art. 14, della l.r. Lombardia n. 12/2005 (richiamato dall’art. 92 della stessa l.r., con riferimento ai Programmi Integrati), l’adozione dei piani attuativi, da parte del competente organo, deve avvenire entro il termine di novanta giorni decorrente dal momento di presentazione della proposta, salva la possibilità per l’amministrazione procedente di adottare, per una sola volta ed entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano, un provvedimento interruttivo qualora siano necessarie integrazioni documentali o modifiche progettuali; in questo caso, il termine di novanta giorni decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste. Nel rispetto di tali termini, l’Amministrazione cui compete l’approvazione del PII deve coordinare la procedura urbanistica con quella ambientale di agli artt. 1 e ss. Del d.lgs. n. 152/2006, di modo che il procedimento si concluda entro il termine complessivo previsto dalle norme che lo disciplinano. E poiché per la procedura VAS non sono previsti termini complessivi ma solo termini infraprocedimentali (sono ad esempio disciplinati i termini di deposito degli atti e quelli riguardanti la presentazione delle osservazioni), per stabilire quale sia la durata complessiva del procedimento deve farsi riferimento alle norme urbanistiche.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Ambiente

■ **TAR TOSCANA, Sez. 2[^] – 6 novembre 2013, n. 1494**
INQUINAMENTO DEL SUOLO – Obbligo di bonifica – Responsabile dell'inquinamento – Proprietario dell'area – Facoltà di eseguire gli interventi – Mancata individuazione del soggetto responsabile - Responsabilità oggettiva facente capo al proprietario – Inconfigurabilità.

Sia in base al d.lgs. n. 22/1997 sia in base al d.lgs. n. 152/2006, l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica; nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti, salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (ex multis, Cons. Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2376). Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provato, attraverso l'esperimento di adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione e il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile meramente in ragione di tale qualità (cfr. Cons. Stato sez. VI 18 aprile 2011, n. 2376; id., Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 marzo 2012, n. 1073; T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, n. 594; id. 1 aprile 2011, n. 565).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Energia

■ **TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 1[^] - 11 novembre 2013, n. 2213**
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL'ENERGIA – Fondo ad uso civico – Realizzazione di impianti di energia elettrica da FER - Mutamento di destinazione uso – Assentibilità – Esclusione.

Il mutamento di destinazione nell'utilizzo di un fondo ad uso civico non è assentibile sulla sola base delle utilità ricavabili dalla tipologia del nuovo utilizzo, quale può essere la realizzazione, l'esercizio e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Occorre invece un progetto determinato che deve essere valutato con riguardo ai reali risvolti favorevoli che la sua realizzazione può assumere sulla comunità (sentenza Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 174/2012). Persiste, quindi, la competenza del MIBAC e della Soprintendenza ad intervenire nel procedimento di autorizzazione unica paesaggistica e non solo a partecipare all'eventuale istruttoria di V.I.A.

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianto eolico – Giudizio di incidenza paesaggistica – Mutazione della percezione visiva del paesaggio.

In presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei - e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo. Il giudizio di incidenza deve infatti considerare la potenzialità delle opere in questione di alterare la visione del paesaggio come si è consolidato nella storia e secondo natura. In altri termini, se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto. Tutto ciò giustifica l'espansione delle competenze della Soprintendenza, la quale deve valutare non solo il grado di incidenza che le opere assumerebbero su beni direttamente vincolati, sui quali le stesse insisterebbero, ma anche gli effetti che tali opere provocherebbero sulla visione complessiva del paesaggio. In definitiva, laddove le opere, sebbene non coinvolgano direttamente beni ed aree sottoposte a vincolo, sono tuttavia suscettibili - per natura, struttura e dimensioni - di interferire sulla visione di tali beni ed aree, la valutazione d'incidenza paesaggistica, per essere completa ed esaustiva, non può prescindere anche da un attento esame di questa circostanza.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Sicurezza sul lavoro****■ CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 7 Maggio 2013, Sentenza n. 10553
SICUREZZA SUL LAVORO – Obblighi del datore di lavoro - Prevenzione antinfortunistica – Controlli degli obblighi del lavoratore – Effetti – Recesso dal rapporto lavorativo.**

Il datore di lavoro ha l'obbligo, non solo di mettere a disposizione del lavoratore gli strumenti di prevenzione antinfortunistica, ma anche di controllarne l'esatta utilizzazione, di modo che l'accertata inosservanza della misura di sicurezza predisposta integra a pieno titolo una grave violazione degli obblighi del lavoratore di eseguire correttamente la prestazione e giustificato, quindi, il recesso da parte del datore di lavoro.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**■ CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 21 Maggio 2013, Sentenza n. 12413
SICUREZZA SUL LAVORO - Sicurezza dei dipendenti - Omissione delle cautele - Responsabilità del datore di lavoro – Fattispecie: rapina in uffici postali.**

Si configura la responsabilità del datore di lavoro nei casi di omissione delle necessarie cautele volte ad assicurare la sicurezza dei dipendenti (anche criminosi). Fattispecie relativa a uffici postali non dotati di uscite di sicurezza idonee a consentire l'allontanamento delle persone dai locali in caso di pericolo.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Infortunistica stradale

■ CORTE DI CASSAZIONE, Civile, Sezione 3, Sentenza del 05-11-2013, n. 24793 RISARCIMENTO DEL DANNO - RETE STRADALE - infortunio dovuto a cattiva manutenzione - responsabilità dell'ente.

L'estensione della rete stradale non esclude la responsabilità dell'ente per l'infortunio dovuto a cattiva manutenzione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete stradale e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità. Pertanto, spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell'uso della strada, in modo da eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili, anche in ragione del materiale di rivestimento.



NOTA

Il Comune paga per le buche in strada

Il gestore di una strada ha sempre l'obbligo di tenerla in condizioni di sicurezza e non può più liberarsene semplicemente affermando che l'estensione della propria rete stradale è talmente estesa da non consentirne una sorveglianza puntuale e continua. È il cosiddetto obbligo di custodia, che è stato riaffermato dalla terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 24793/2013, Ma ciò non basta a sollevare il danneggiato da ogni responsabilità: dev'essere lui a dimostrare di aver percorso la strada «con la dovuta attenzione» e, se si tratta di un pedone, con le scarpe adatte.

La questione sta nell'interpretare l'articolo 2051 del Codice civile, che prevede la responsabilità che ha il custode (e il gestore della strada è assimilato ad esso, come prevede il regio decreto 2056 del 1923) sulle cose che ha in custodia, «salvo che provi il caso fortuito». Per anni, sulla scia della sentenza 156/1999 della Consulta, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'estensione della rete bastasse di per sé a configurare il caso fortuito. Ma già negli ultimi cinque anni la Corte aveva adottato un'interpretazione più restrittiva per il gestore.

La durata dei processi ha fatto sì che ci siano ancora casi in cui c'è un verdetto che risale a prima e che non sono ancora arrivati alla sentenza definitiva. Uno di questi è appunto quello deciso dalla Cassazione con la sentenza depositata ieri, che si riferisce alla frattura di una gamba riportata da una signora inciampata sul dislivello tra una basola e l'altra di una via di Napoli. L'infortunio è del 2001 e la pronuncia della Corte d'appello era del 2006.

La causa si era sviluppata fundamentalmente sul fatto che il Comune non potesse garantire una custodia effettiva della sua rete stradale, a causa della sua vasta estensione (e quindi non poteva essere ritenuto responsabile della sua custodia) e sul fatto che la donna abitasse nel quartiere dov'è avvenuto l'incidente (e quindi ne conoscesse lo stato delle strade). Si era anche discusso se fosse configurabile una responsabilità da fatto illecito (articolo 2043 del Codice civile), perché il dislivello era occultato da immondizia e scarsa illuminazione.

La Cassazione ha ricordato che ora la sua giurisprudenza è cambiata. I giudici si riferiscono alla sentenza 20427/2008, che solleva l'ente proprietario della strada dalle sue responsabilità solo se dimostra di non aver potuto fare nulla per evitare il danno, causato da un evento improvviso.

La sentenza di appello sulla vicenda di Napoli si limitava a respingere la richiesta di risarcimento perché all'epoca l'obbligo di custodia non era inteso in modo così stringente. Quindi in appello non ci si era addentrati nell'analisi dell'eventuale responsabilità della donna. La Cassazione ha quindi rinviato il caso in appello, dove si dovrà considerare che il Comune ha una sua responsabilità e la si dovrà comparare a quella che eventualmente emerge dalla distrazione della danneggiata e al fatto che potesse indossare scarpe che hanno amplificato il danno.

(Maurizio Caprino, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 Novembre 2013)

 Appalti

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza del 09-10-2013, n. 4964**

AFFIDAMENTO - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO - Bando di gara - Analisi preventiva dei costi per la sicurezza aziendale da parte della stazione appaltante - Necessità - Differenza rispetto agli appalti di servizi e forniture – Individuazione

 **NOTA**

Oneri per la sicurezza aziendale: obbligatoria l'indicazione per gli appalti di servizi e forniture

Nell'ambito degli appalti di servizi e forniture, sussiste l'obbligo per le imprese partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica di indicare nelle proprie offerte i costi per la sicurezza interna. Tale obbligo invece non è previsto per gli appalti di lavori.

Non è pertanto possibile escludere dalla gara una impresa che, in una gara per lavori pubblici, non ha indicato i costi interni alla sicurezza perché l'esclusione sarebbe in contrasto con l'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in esame, avente ad oggetto un appalto di lavori di ripristino e consolidamento di opere murarie, la quarta classificata aveva impugnato l'aggiudicazione definitiva e chiesto l'esclusione delle concorrenti che l'avevano preceduta in graduatoria, in quanto nella loro offerta non avevano indicato gli oneri per la sicurezza aziendale.

Accolto il ricorso in primo grado, la questione arriva dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza del 9 ottobre 2013, n. 4964, ritiene opportuno riformare la decisione di primo grado sull'assunto che una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento "...conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale..".

I Giudici di Palazzo Spada individuano una netta distinzione della disciplina applicabile tra gli appalti di lavori e quelli di servizi e forniture. Soltanto nel secondo caso, infatti, è previsto dall'art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 uno specifico obbligo sull'indicazione degli oneri in questione, invece, per i lavori "...la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 131 cod. contratti pubblici..".

In conclusione, nel richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, la sentenza in commento afferma che soltanto nei bandi di gara relativi ad appalti di lavori devono essere evidenziati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mentre nelle altre procedure di gara, in assenza della fissazione del costo da parte dell'amministrazione, è necessario che il relativo importo sia scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica "per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori..".

(Avv. Marco Porcu, Il Sole 24 ORE – tecnici24.com, 5 novembre 2013)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 12 novembre 2013, n. 5375**

APPALTI – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Fondamento giustificativo.

il fondamento giustificativo del principio di tassatività delle cause di esclusione è quello di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell'evidenza pubblica. I quali, consistendo nella selezione del miglior contraente privato, conducono a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della nullità testuale, tutte le "cause amministrative" di esclusione dalle gare incentrate non già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata.

APPALTI – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Clausola della lex specialis impositiva dell'obbligo di produrre in originale o copia autentica la certificazione di qualità – Illegittimità.

Contrasta con il principio di tassatività delle clausole di esclusione la clausola di lex specialis impositiva dell'obbligo di produrre in originale o copia autentica la certificazione di qualità prevista, dovendo ammettersi le imprese partecipanti a provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1[^] – 13 novembre 2013, n. 5079**APPALTI – Certificazione di qualità – Finalità – Indicazione specifica dell'oggetto dell'appalto – Necessità.**

La certificazione di qualità è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell'intero rapporto contrattuale, l'idoneità dell'impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, così come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l'attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore, garantendone altresì la validità nel tempo attraverso un'adeguata attività di sorveglianza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005 n. 5800). Se la funzione di tale certificazione è quella di attestare la capacità tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del contratto, è evidente che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualità deve concernere lo specifico oggetto dell'appalto (T.A.R. Piemonte, 5 novembre 2010, n. 4083; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 14 luglio 2011 n. 390).

APPALTI – Valutazione della congruità – Costi medi del lavoro – Tabelle predisposte del Ministero – Indici del giudizio di adeguatezza.

Nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006, n. 1598).

APPALTI – Subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala – Rimodulazione delle voci di costo – Limiti.

Il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta per così dire *in itinere* ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451). Non si può dunque consentire che in sede di giustificazioni vengano apoditticamente rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, con un'operazione di finanza creativa priva di pezze d'appoggio, al solo scopo di "far quadrare i conti" ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo, potendosi al più ammettere un aggiustamento di singole voci di costo che trovi il suo fondamento o in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili.

APPALTI – Aggiudicazione – Annullamento in sede giurisdizionale per riscontrata illegittima valutazione dell'anomalia – Titolo ad ottenere l'appalto – Inconfigurabilità – Obbligo di valutare la sussistenza dei requisiti di congruità.

L'annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, per riscontrata illegittima valutazione dell'anomalia dell'offerta non costituisce ex se titolo ad ottenere l'appalto da parte dell'impresa seconda graduata, ma impone alla stazione appaltante l'obbligo di valutare la sussistenza dei requisiti di congruità della sua offerta (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2007, n. 4894).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR ABRUZZO, L'Aquila, Sez. 1[^] - 7 novembre 2013, n. 925**APPALTI – Contratti misti – Interesse perseguito del soggetto appaltante – Qualificazione per prestazioni accessorie – Elemento indefettibile – Inconfigurabilità.**

L'applicazione della disciplina prevalente secondo la causa, caratteristica dei contratti misti nei quali la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico attraverso il quale le parti perseguono risultato economico unitario complesso (cassazione. Sezione terza, 12 luglio 2005 numero 14.611), comporta che, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale debbono essere considerate in relazione all'interesse perseguito dal soggetto appaltante, da individuare, per ciò che attiene al contratto in esame nella gestione di un servizio e non certo nella realizzazione di un'opera. Alla luce di tale principio, nei contratti misti, caratterizzati da una decisa ed inequivoca prevalenza di una prestazione, la qualificazione, per le prestazioni accessorie, non può configurarsi come elemento indefettibile.

APPALTI – Norme imperative - Eterointegrazione dei bandi di gara – Prescrizioni difformi dal paradigma normativo – Impugnativa.

Il meccanismo della eterointegrazione dei bandi di gara comunemente ammesso al fine di garantire l'applicazione di norme imperative cosiddette auto-esecutive poste a tutela dell'ordine pubblico, presenta aspetti problematici, trattandosi di istituto di matrice civilistica (articoli 1339 e 1419 codice civile) preordinato a colmare le lacune di un negozio giuridico incompleto e non già a porre rimedio all'attività autoritativa, laddove le prescrizioni difformi dal paradigma normativo di riferimento debbono formare oggetto di puntuale impugnativa, a pena di consolidazione degli effetti e di inoppugnabilità (Tar Perugia, 22 maggio 2013 n. 301; Consiglio di Stato, sezione quinta, 10 gennaio 2003 numero 35).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Pubblica amministrazione****■ CONSIGLIO DI STATO, Sentenza del 09 ottobre 2013, n. 4968****RISARCIMENTO DEL DANNO - Danno da ritardo - Permesso di costruire****NOTA****Danno della Pa risarcibile se c'è «cattivo esercizio»**

Il risarcimento del danno da cattivo esercizio dell'attività amministrativa è legato alla violazione di principi che il Consiglio di Stato (quinta sezione, sentenza 4968), identifica sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La compromissione deve riguardare: i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; l'aggravamento del procedimento non dovuta a straordinarie e motivate esigenze imposte dalla doverosa attività istruttoria; la mancata doverosa conclusione del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso; la mancata motivazione dei provvedimenti autorizzatori che devono essere motivati - i principi di legalità, imparzialità e buon andamento (art. 97 Costituzione); l'ingiustificato arresto procedimentale, rinviando sine die il doveroso esercizio della funzione amministrativa.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 4968 ha affrontato una situazione di ritardo nel rilascio di un permesso a costruire, ritardo ritenuto ingiustificato. Tale evenienza è, in genere, destinata a riguardare ogni tipo di attività diretta al rilascio di un provvedimento amministrativo, in ipotesi in cui l'Amministrazione richiede, ovvero dispone incumbenti istruttori non oggettivamente necessari, i quali, proprio per tale motivo, diventano ingiustificati e causativi di responsabilità. La sentenza merita di essere segnalata non tanto perché riprende l'affermata risarcibilità della lesione dell'interesse legittimo, riconosciuta fin dalla sentenza 500 del 1999 delle Sezioni unite della Cassazione, quanto per l'individuato decalogo che con chiarezza viene a indicare le condizioni per ottenere il risarcimento del danno verso la Pa.

Spiegano i giudici che l'immotivata e irragionevole inerzia a provvedere, e a non provvedere tempestivamente, genera il diritto al risarcimento allorché si tenga presente che: non si è mai in presenza di un mero ritardo nell'esercizio dell'attività amministrativa, qualora il provvedimento venga successivamente rilasciato. Dal momento che in tal caso si dimostra la sussistenza in capo al richiedente del diritto al «bene della vita», rappresentato dall'interesse perseguito e meritevole di tutela con l'ottenimento del richiesto provvedimento; di fronte all'inerzia della situazione è irrilevante la circostanza che il richiedente abbia omesso di impugnare il silenzio rifiuto che si era eventualmente formato. A tal proposito il Consiglio di Stato afferma che «il decorso del termine per provvedere - per il rilascio del provvedimento - non esaurisce il potere/dovere dell'amministrazione di provvedere sulla domanda del privato (si veda pure Consiglio di Stato, Quinta sezione, sentenza 6623/2005). Tale evenienza costituisce silenzio/rifiuto del richiesto provvedimento».

Si vuole con ciò attribuire al richiedente «la facoltà di liberarsi dell'inerzia dell'amministrazione e dell'onere della diffida e messa in mora di quest'ultima, indispensabile per adire il giudice amministrativo (C.d.S., sez. V, 25 settembre 1998, n. 1326; sez. IV, 1 ottobre 1993, n. 818)». Il che fa sì che la mancata impugnazione dell'inerzia, cioè del silenzio serbato dalla Pa, rileva sotto il diverso profilo della richiesta risarcitoria come causa del danno e della concreta sua determinazione (art. 1227 del Codice civile e 30, comma 3 del Codice del processo amministrativo). La sola illegittimità dell'atto è, tuttavia, di per sé insufficiente per dar luogo alla responsabilità e al conseguente risarcimento del danno per lesione dell'interesse legittimo. È, quindi, necessario anche il concorso dell'elemento soggettivo, cioè del requisito della "colpa", come negligenza tenuta nell'esercizio dell'attività della Pa. Spiega il Consiglio di Stato che la colpa ricorre allorché vengano violati i principi di imparzialità, collegato al dovere della parità di trattamento per l'Amministrazione. A ciò si aggiunga, ora, anche la compromissione del dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, in caso di conflitti di interesse (articolo 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto con la Legge 190 del 2012 di buon andamento, di difetto assoluto di motivazione, di ingiustificato illogico aggravamento o arresto del procedimento. Tutti tali aspetti sono in grado, se ricorrenti, di determinare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, necessario agli effetti risarcitori. L'errore scusabile elimina l'elemento psicologico per la responsabilità, se sussistono: peculiari complessità dei fatti; contrasti giurisprudenziali; incertezza normativa; determinazione presa in conformità a un precedente atto amministrativo.

Infine sono irrilevanti prassi o comportamenti reiterati degli Uffici amministrativi.

(Francesco Longo, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 2 novembre 2013)

 Rifiuti

- **CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 4°, 24 Luglio 2013, Sentenza n. 18022**
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Servizio ed Ente impositore - Tassa annuale su base tariffaria - Presupposti - R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270.

Ai sensi del R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270, i Comuni, in materia di rifiuti, devono istituire un apposita tassa annuale su base tariffaria la quale è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 4°, 24 Luglio 2013 (Ud. 26/06/2013), Ordinanza n. 18022**
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti - Servizio ed Ente impositore - Tassa annuale su base tariffaria - Presupposti - R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270.

Ai sensi del R.D. del 14/09/1931 n. 1175, artt. 268, 269 e 270, i Comuni, in materia di rifiuti, devono istituire un apposita tassa annuale su base tariffaria la quale è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21508 del 07/11/2005).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

- **CORTE DI CASSAZIONE, Penale, Sezione 3, Sentenza del 04-11-2013, n. 44444**
DISCARICHE – ABBATTIMENTO DEI CATTIVI ODORI – individuazione preventiva - impossibilità - criterio dell'utilizzo della migliore tecnologia disponibile - sufficienza

Il Dlgs 133/2005 prende in considerazione l'attività svolta in concreto dagli impianti nella fase post realizzazione e autorizzazione, esaminando le modalità di gestione delle apparecchiature utilizzate per abbattere i cattivi odori in tutte le fasi di gestione dei rifiuti. Si tratta di una norma generale che indica le conseguenze da evitare e che riguarda non l'impianto nel suo complesso, per il quale si è ottenuto il via libera, ma i singoli macchinari utilizzati. Il richiamo al criterio della migliore tecnologia disponibile è spesso utilizzato dal legislatore per bilanciare l'interesse alla tutela ambientale con lo sviluppo economico. Una quadratura del cerchio che si raggiunge «prevedendo nel tempo, l'adozione in maniera progressiva, di tecniche sempre più avanzate con costi sopportabili, senza che ne sia ovviamente possibile la preventiva individuazione». Il reato scatta dunque quando gli impianti non utilizzano i moderni sistemi per ridurre le emissioni e gli odori. Senza che per questo serva una «espressa previsione nel titolo abilitativo».

 **NOTA****Utilizzo e migliori tecnologie per abbattere i cattivi odori**

Con la sentenza n. 44444/2013 del 4 novembre 2013, la terza sezione penale della Cassazione ha condannato i gestori della discarica Severa spa a Belvedere di Castelnuovo al pagamento di un ammenda per non aver utilizzato le migliori tecnologie contro i miasmi emessi dal termovalorizzatore, accordando quindi la massima tutela ai residenti ammorbati da anni dai cattivi odori prodotti. I giudici hanno quindi stabilito che le norme sui rifiuti devono essere interpretate nel senso che l'utilizzo delle migliori tecnologie deve essere imposto anche per abbattere i cattivi odori e non solo alle varie fasi più strettamente legate al ciclo di trattamento dei rifiuti.

I giudici di legittimità riconoscono dunque agli abitanti della Garfagnana il diritto a non essere soffocati dalle emissioni dopo anni di proteste per le esalazioni che provenivano dai rifiuti in attesa di finire nel termovalorizzatore.

LA Corte ha infatti contestato al direttore tecnico e al gestore la violazione degli articoli 8, comma 1, e 19, comma 12 del Dlgs 133/2005 affermando in principio in base al quale la violazione alla normativa sui rifiuti del 2005 si configura anche "con l'inosservanza delle prescrizioni" che hanno carattere generale e "riguardano l'adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell'esercizio negli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo".

La difesa degli imputati si era basata sull'assenza di prescrizioni

Rischiano una multa fino a trentamila euro i gestori delle discariche che non fanno ricorso alle migliori tecnologie per eliminare i miasmi provenienti dai rifiuti. La Corte di cassazione con la sentenza 44444, depositata ieri, spezza una lancia in favore degli abitanti che vivono vicino agli impianti che raccolgono tonnellate di spazzatura, affermando il loro diritto a non essere soffocati dalle emissioni.

Nel caso specifico a vincere la battaglia contro i cattivi odori sono stati gli abitanti della Garfagnana che, dopo anni di proteste per le esalazioni che provenivano dai rifiuti in attesa di finire nel termovalorizzatore, hanno visto condannare i responsabili del loro disagio al pagamento di un'ammenda.

I giudici della terza sezione penale hanno, infatti, contestato al direttore tecnico (nonché legale rappresentante della Spa "incriminata") e al gestore, la violazione degli articoli 8, comma 1, e 19, comma 12 del Dlgs 133/2005. La norma che attua la direttiva comunitaria (2000/76/Ce) sull'incenerimento dei rifiuti prevede, con l'articolo 8, la necessità di adottare «tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile». Obblighi che i ricorrenti sostenevano di non avere, dando della norma una lettura "minimalista" per l'assenza di uno degli elementi costitutivi del reato: l'inesistenza di prescrizioni riguardanti le emissioni di odori.

Secondo gli imputati, quando sia l'articolo 8 sia il 19 che individua le condotte sanzionabili, parlano delle migliori tecnologie possibili fanno riferimento a quelle imposte nell'atto con cui l'autorità autorizza l'impianto. È una lettura che tenta uno "scaricabarile" senza successo. Per la Suprema corte non è pensabile che una norma affidi all'ente preposto delle missioni impossibili: non solo il compito di individuare le migliori tecnologie disponibili in futuro ma anche quello di stabilire le modalità di progettazione e gestione delle apparecchiature utilizzate.

Decisamente meno favorevole ai ricorrenti l'interpretazione della Cassazione. Per i giudici della terza sezione è sufficiente stare al tenore letterale della legge per capire da che parte stanno gli obblighi. La disposizione prende in considerazione l'attività svolta in concreto dagli impianti nella fase post realizzazione e autorizzazione, esaminando le modalità di gestione delle apparecchiature utilizzate per abbattere i cattivi odori in tutte le fasi di gestione dei rifiuti. Si tratta di una norma generale che indica le conseguenze da evitare e che riguarda non l'impianto nel suo complesso, per il quale si è ottenuto il via libera, ma i singoli macchinari utilizzati.

La Suprema corte ricorda che il richiamo al criterio della migliore tecnologia disponibile è spesso utilizzato dal legislatore per bilanciare l'interesse alla tutela ambientale con lo sviluppo economico. Una quadratura del cerchio che si raggiunge «prevedendo nel tempo, l'adozione in maniera progressiva, di tecniche sempre più avanzate con costi sopportabili, senza che ne sia ovviamente possibile la preventiva individuazione». Il reato scatta dunque quando gli impianti non utilizzano i moderni sistemi per ridurre le emissioni e gli odori. Senza che per questo serva una «espressa previsione nel titolo abilitativo».

(Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 Novembre 2013)



Condominio

■ CORTE DI CASSAZIONE, Civile, Sezione 2, Sentenza del 06-11-2013, n. 25019 CONDOMINIO - RUMORE - Tollerabilità - Criteri

I criteri adottati per definire la normale tollerabilità del rumore, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.



NOTA

Il rumore si valuta con criteri ampi

Se l'ascensore è rumoroso, il problema è condominiale e non del singolo proprietario. La seconda sezione civile della Cassazione, presieduta da Roberto Triola, ha depositato ieri la sentenza 25019, con la quale ha esaminato il caso di una condòmina che chiedeva che venissero dichiarate illegittime le immissioni acustiche dell'ascensore e che il condominio provvedesse a realizzare «tutte le conseguenti opere necessarie».

Il Giudice di pace di Ancona dichiarava effettivamente l'illegittimità delle immissioni. L'appello del condominio veniva rigettato dal Tribunale di Ancona, che lo condannava anche alle spese.

La Cassazione ha anzitutto ricordato che i criteri adottati per definire la normale tollerabilità, cioè quelli definiti dal Dpcm del 1° marzo 1991, essendo meno rigorosi di quelli desumibili dall'articolo 844 del Codice civile, sono comunque accettabili. Possono cioè essere utilizzati anche per individuare la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo.

Ma il Tribunale di Ancona aveva preso a parametro proprio il superamento di 3 decibel del rumore di fondo ma ampliando anche il dettato dell'articolo 844 del Codice civile con la valutazione del livello medio dei rumori di zona (a carattere residenziale e con scarsa presenza di attività commerciali e di servizi), alle rilevazioni e agli accertamenti delle Asl e al riconoscimento della loro rumorosità (non fisiologica) da parte della stessa assemblea condominiale. E in ogni caso, ha ricordato la Cassazione, il giudice di merito può discostarsi dalle norme dettate a tutela dell'ambiente, secondo il suo «prudente apprezzamento», e utilizzare il criterio dell'articolo 844 del Codice civile, senza che questo sia oggetto di sindacato di legittimità.

La Cassazione ha quindi rigettato tutti i motivi di ricorso indicato dal condominio e confermando anche la condanna al pagamento di tutte le spese che il Tribunale di Ancona aveva espresso ribaltando quanto disposto al riguardo dal Giudice di Pace.

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 7 novembre 2013)

Approfondimenti

Lavoro, previdenza e professione



Diritto al Durc per l'impresa che vanta crediti certi dalla Pa

Il Ministero del lavoro fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione della disposizione, modificata e integrata dal decreto "del fare", e attuata dal D.M. 13.3.2013, che permette di ottenere la certificazione di regolarità contributiva - Durc - in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Gabriele Bonati, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 1 novembre 2013, n. 43

Ministero del lavoro
Circolare 21.10.2013, n. 40

La norma

L'art. 31, del D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013), cd. "decreto del fare", attraverso la modifica dell'art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (legge n. 94/2012), ha stabilito che, a decorrere del 22 giugno 2013, il **Documento unico di regolarità contributiva** deve essere comunque rilasciato, in presenza di una certificazione (emessa a norma dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008 - legge n. 2/2009) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, in tutti i casi di rilascio del **Durc** e non più solo per l'applicazione dei benefici normativi e contributivi (v. circ. Min. lav. n. 36/2013).

Detta disposizione ha come finalità quella di consentire ai soggetti interessati di poter utilizzare il **Durc** per continuare ad operare sul mercato anche in presenza di debiti previdenziali, assicurativi e nei confronti delle Casse edili, non superiore ai citati crediti.

Modalità di rilascio del Durc in presenza del credito certo: decreto attuativo e primi chiarimenti ministeriali

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, del 13 marzo 2013 (*G.U.* 16.7.2013, n. 165), sono state emanate le disposizioni operative relative alle modalità di rilascio e di utilizzazione del Durc in presenza di una certificazione (da rilasciarsi a norma del citato art. 9, comma 13-bis, del D.L. n. 185/2008, legge n. 2/2009 - vedi oltre) che attesti la sussistenza e l'importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili (di importo almeno pari agli oneri contributivi non ancora versati) vantati nei confronti: delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Detto decreto, pur essendo riferito alle disposizioni vigenti precedentemente le modifiche del D.L. n. 69/2013, risulta comunque applicabile con l'attuale testo vigente (il D.L. n. 69/2013, ha solo ampliato il campo di azione della norma). Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, ha invece fornito i primi chiarimenti relativi l'applicazione operativa del predetto decreto interministeriale.

In particolare:

- Gli enti tenuti al rilascio del Durc (Inps, Inail e Casse edili), su richiesta del soggetto titolare del credito certificato dall'ente pubblico debitore (i crediti possono essere anche più di uno), emettono il relativo documento precisando che, nonostante il mancato versamento di quote contributive (contributi e/o premi e/o oneri accessori), lo stesso è rilasciato a norma della disposizione in commento, precisando l'ammontare del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita. Come evidenziato, detto specifico documento, secondo quanto disposto dal decreto, deve essere rilasciato su richiesta del soggetto titolare del credito/i certificato/i; comportamento, questo, che deve essere letto in funzione delle vigenti disposizioni che impongono alla pubblica amministrazione di richiedere il Durc d'ufficio. Infatti, a tale proposito, il Ministero del lavoro chiarisce che il soggetto interessato nella fase di avvio del procedimento all'interno del quale è prevista l'acquisizione d'ufficio (praticamente, dopo il D.L. 69/2013, in quasi tutti i procedimenti) dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della Pa per i quali ha ottenuto la certificazione (attraverso l'apposita piattaforma informatica) e che conseguentemente il Durc dovrà essere acquisito attraverso il richiamo all'art. 13-*bis*, comma 5, D.L. n. 52/2012, legge n. 94/2012 essere acquisito attraverso il richiamo all'art. 13-*bis*, c. 5, D.L. n. 52/2012, legge n. 94/2012.

Il Ministero precisa altresì che la certificazione del credito certo può essere esibita direttamente agli enti abilitati al rilascio del Durc nel periodo a disposizione (massimo 15 giorni) assegnato dagli enti stessi per sanare l'inadempienza contributiva. In tale ultima ipotesi gli enti possono rilasciare il Durc ancorché non sia stato richiesto dalla stazione appaltante. Gli enti previdenziali e le Casse edili attraverso i dati forniti dal richiedente (estremi della certificazione attestante il credito certo oltre al codice rilasciato dalla piattaforma informatica) potranno, attraverso il codice identificativo, effettuare le opportune verifiche;

- qualora detto Durc venga utilizzato per ottenere il pagamento da parte della pubblica amministrazione interessata dello stato avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, detta pubblica amministrazione prima di disporre il pagamento del credito vantato dall'impresa dovrà provvedere a sanare l'inadempienza contributiva (sostituendosi all'impresa), così come previsto dal regolamento attuativo del codice degli appalti pubblici e dal D.L. n. 69/2013;

- la certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere altresì utilizzata per compensare somme iscritte a ruolo ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari;

- il credito vantato e certificato può essere validamente ceduto solo se si provvede a sanare il debito contributivo indicato nel Durc rilasciato a norma della disciplina in commento. In tale ipotesi occorrerà poi ottenere un nuovo Durc aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili.

Art. 9, comma 3-*bis*, D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009) - Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le Regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Il persistere dei debiti contributivi

Il Ministero del lavoro, con la circolare in commento, ha altresì precisato che il persistere dalla situazione debitoria nei confronti degli enti interessati (Inps, Inail e Casse edili), questi ultimi conservano tutte le facoltà inerenti sia al potere sanzionatorio sia alle procedure di riscossione coattiva.



Tutta la riforma in pratica - Contratto di lavoro autonomo con partita Iva

Ai sensi dell'articolo 2222 c.c. si è in presenza di lavoro autonomo "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". La Riforma del mercato del lavoro ha introdotto, con chiara funzione antielusiva, una norma che stabilisce alcuni parametri, sussistendo i quali, si presume che il contratto di lavoro autonomo con partita Iva possa in realtà configurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il quale, a propria volta nel caso in cui non sia stato identificato uno specifico progetto si può trasformare in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Il Sole 24 ORE – Dossier Lavoro, novembre 2013, n. 11

Nozione	Definizione	Ai sensi dell'articolo 2222 c.c. si è in presenza di lavoro autonomo "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". La Riforma del mercato del lavoro ha introdotto, con chiara funzione antielusiva, una norma che stabilisce alcuni parametri, sussistendo i quali, si presume che il contratto di lavoro autonomo con partita Iva possa in realtà configurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il quale, a propria volta nel caso in cui non sia stato identificato uno specifico progetto si può trasformare in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fonti	Legge	Articolo 69-bis, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; art. 1, comma 26, legge 28 giugno 2012, n. 92; D.M. 20 dicembre 2012.
	Circolari	Min. lav., circ. 27 dicembre 2012, n. 32; Inail, circ. 20.3.2013, n. 15.
	Contratti collettivi	Non applicabili.
	Condizioni di miglior favore	Non applicabili, in quanto vigono le pattuizioni intervenute tra le singole parti del contratto.

Parti del rapporto	Datori ammessi	Tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori. In questo caso, tuttavia, trattandosi di rapporto contrattuale intrattenuto con un lavoratore autonomo, è più corretto fare riferimento alla figura del "committente": infatti il lavoro a partita Iva genuino non configura una prestazione di lavoro subordinato.
	Datori esclusi	Nessuno.
	Lavoratori ammessi	<p>Posto che non viene mai in discussione il rapporto di lavoro autonomo con un soggetto iscritto a un albo professionale che svolga i compiti per i quali è prevista l'iscrizione al relativo albo, perché non sia possibile che venga contestata la genuinità del rapporto, al fine di escludere la possibile operatività della presunzione che si tratti di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, occorre che la prestazione lavorativa presenti entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;</p> <p>b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (ossia, per l'anno 2012 e 2013, alla somma di euro 18.663).</p> <p>A tale proposito, il Ministero ha precisato che: 1) il "grado elevato" delle competenze e le "rilevanti esperienze" che conferiscono professionalità al collaboratore, possono essere comprovate attraverso il possesso di un titolo di studio (dal diploma in su) o di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato, purché pertinenti all'attività svolta; 2) il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro da almeno 10 anni ovvero lo svolgimento dell'attività autonoma oggetto di contratto per eguale durata; 3) quanto al reddito che è pari per l'anno 2012 e 2013 a 18.662,50 euro esso è solo quello da lavoro autonomo e va inteso come "lordo" (Min. lav., circ. 27.12.2012, n. 32). La presunzione che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa non opera neppure con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività ha provveduto il Ministero del lavoro con il decreto 20 dicembre 2012. Tale norma individua (a titolo esemplificativo) gli ordini, i collegi e gli altri organismi i cui iscritti possono essere considerati lavoratori autonomi a tutti gli effetti. Si tratta di quanto segue: Notai, Ingegneri, Chimici, Avvocati, Architetti, Attuari, Medici, Veterinari, Farmacisti, Giornalisti, Geologi, Biologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Consulenti del lavoro, Psicologi, Assistenti Sociali, Tecnologi Alimentari, Consulenti in proprietà industriale, Dottori Commercialisti, Periti Industriali,</p>

		Geometri, Ostetriche, Infermieri, Tecnici di radiologia, Agrotecnici, Guide alpine, Periti Agrari, Spedizionieri Doganali, Promotori Finanziari. La presunzione non opera poi in presenza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane mentre analoga valenza "salvifica" non possiede l'iscrizione nel registro delle imprese presso le Cciaa, così come precisato nel D.M. e nella successiva circolare 27 dicembre 2012, n. 32.
	Lavoratori esclusi	In assenza dei requisiti di cui sopra, la presunzione che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini Iva costituiscano, in realtà, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa opera nel caso in cui ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: <i>a)</i> la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessivamente superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; <i>b)</i> il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; <i>c)</i> il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. A tale proposito, il Ministero ha precisato che: 1) il periodo di riferimento è sempre costituito dall'anno civile, e quindi va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; 2) il periodo di 8 mesi annui, data la durata convenzionale di un mese pari a 30 giorni, corrisponde a un minimo di 241 giorni, anche non continuativi; 3) la prova del rapporto e, più ancora, della sua effettiva durata, può essere raggiunta tramite l'esame di documenti (lettere di incarico e fatture) e/o testimonianze; 4) trattandosi di anno civile, occorrerà attendere il compimento del biennio 2013/2014 e che, conseguentemente, le prime eventuali contestazioni non potranno aver luogo prima del 2015; 5) quanto al corrispettivo, quello da considerare è solamente quello da lavoro autonomo, fatturato, ancorché non effettivamente "incassato"; 6) quanto all'indice presuntivo di cui alla lettera <i>b)</i> , il riferimento è a 2 anni solari consecutivi: se tale condizione viene invocata in uno con quella di cui alla lettera <i>a)</i> (collaborazione con il medesimo committente avente durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi), di nuovo deve operarsi con esclusivo riferimento all'anno civile, quindi 1° gennaio/31 dicembre (con conseguente differimento, nuovamente, a non prima del 31 dicembre 2014 di eventuali contestazioni); 7) quanto alla postazione di lavoro fissa (requisito di cui alla lettera <i>c)</i> , non ha alcuna rilevanza esonerativa il fatto che questa non sia di uso esclusivo di quel dato titolare di partita Iva né che vengano fornite o meno attrezzature di lavoro (Min. lav., circ. 27.12.2012, n. 32).
	Numero massimo	Trattandosi di rapporti di natura autonoma, se genuinamente instaurati e gestiti, nessun limite numerico può essere

	lavoratori	previsto da parte della contrattazione collettiva.
Contratto	Forma	Non è necessaria, anche se sempre opportuna ai fini probatori, la conclusione del contratto in forma scritta.
	Mancanza della forma	Nessuna conseguenza, salvo eventuale specifica previsione da parte di una norma di legge.
	Contenuto	Le parti normalmente specificano nel contratto quale sia il contenuto della prestazione da rendere, i tempi per lo svolgimento di tale attività, il compenso pattuito, le relative modalità di pagamento, le clausole che consentono il recesso, il foro competente in caso di contenzioso e quanto altro ritenuto opportuno o necessario.
	Periodo di prova	Non ammesso, dato che non si tratta di lavoro subordinato. E' però possibile che il committente condizioni la stipula del contratto definitivo alla produzione di un campione, di una bozza o di un modello.
	Requisiti essenziali	Pena il rischio di conversione in contratto di collaborazione, affidamento dell'incarico a persona che possieda i titoli o le esperienze richieste dalla legge ovvero l'erogazione di un compenso annuo superiore al minimo stabilito. In alternativa, rispetto di almeno due dei tre indici presuntivi (durata, ammontare percentuale del compenso erogato rispetto al totale percepito, postazione di lavoro fissa presso la sede del committente).
	Durata	Quella stabilita dalle parti nel contratto: fissa, ossia legata a una precisa data di calendario, ovvero <i>per relationem</i> , ossia riferita alla conclusione dell'incarico.
	Proroghe	Sempre possibili in base all'accordo delle parti e in presenza dei requisiti di legittimità
	Rinnovi	Il rinnovo del contratto di lavoro autonomo è possibile tra le medesime parti sia in modalità automatica qualora così sia stato pattuito sia in virtù di un nuovo accordo.
	Certificazione	Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto (art. 75, D.Lgs. n. 276/2003).
Orario di lavoro	Pattuizione originaria	Trattandosi di lavoro autonomo a tutti gli effetti, il titolare della partita Iva fatte salve sporadiche esigenze connesse a riunioni e incontri con il committente o con i suoi collaboratori deve gestire in totale autonomia di orario la propria attività, fermo il rispetto del termine finale per la consegna dell'oggetto dell'attività che sia stato eventualmente pattuito.
	Variazioni	Possibili in via teorica, in funzione delle modifiche all'incarico originario e del (prudentemente attuato) coordinamento con l'attività del committente.

Modalità svolgimento della prestazione	Luogo di lavoro	Normalmente presso la sede del lavoratore autonomo, possibile il parziale svolgimento della prestazione nella sede del committente in relazione a occasionali e fondate esigenze produttive o commerciali. La disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente da parte del titolare di partita Iva rappresenta uno dei 3 indici di non genuinità del rapporto di lavoro autonomo.
	Subordinazione/ Collaborazione	Il rapporto, che è di natura autonoma, deve essere gestito come tale: non è quindi giustificato l'esercizio di alcun potere direttivo, organizzativo, di controllo o disciplinare; è ammesso solo un generico e non penetrante coordinamento con l'attività del committente in relazione al tipo di incarico affidato e al risultato atteso.
	Mansioni	Non trattandosi di lavoro subordinato, non si fa riferimento ad alcun contratto collettivo. E' affidata alla totale autonomia decisionale del titolare della partita Iva la scelta delle attività necessarie al fine di conseguire il risultato oggetto del contratto.
	Proprietà strumenti di lavoro	Normalmente e preferibilmente di proprietà del lavoratore autonomo, salva la possibilità di fare occasionale e giustificato ricorso a strumenti e macchinari di proprietà del committente. Da evitare l'assegnazione di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
	Svolgimento altra attività	Il titolare di partita Iva è lavoratore autonomo a tutti gli effetti e quindi, in assenza di clausole di esclusiva, può rendere nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede la propria prestazione, anche in maniera contemporanea, a favore di più committenti.
	Divieto concorrenza	Non presente, se non esplicitamente liberamente pattuito.

Assenze	Malattia	La malattia e l'infortunio del titolare di partita Iva non comportano alcuna conseguenza dal punto di vista del committente, rispetto al quale vengono in evidenza al solo fine della eventuale risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Nessuna indennità di malattia è prevista per il lavoratori autonomi a carico dell'Inps.
	Maternità	La maternità della titolare di partita Iva non comporta alcuna conseguenza dal punto di vista del committente, rispetto al quale viene in evidenza al solo fine della eventuale risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Le lavoratrici autonome hanno diritto a un'indennità erogata dall'Inps per 5 mesi, a condizione che risultino in regola con i versamenti contributivi.
	Altre assenze	Di norma sono irrilevanti, possibile regolamentazione in base al libero accordo della parti ma sempre ricordando che si tratta di lavoratore autonomo e quindi non soggetto al potere direttivo e di controllo da parte del committente.
Remunerazione	Determinazione e misura	Non si tratta di retribuzione ma di compenso avente natura di reddito da lavoro autonomo in regime Iva. La misura è liberamente stabilita dalle parti in sede di conclusione del contratto. In assenza dei requisiti professionali e di reddito "minimo", occorre prestare particolare attenzione a che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, non costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi.
	Altre somme e rimborsi spese	Possibili in base all'accordo delle parti, ivi inclusa l'erogazione di rimborsi spese.
Organico: computo	Art. 18 legge n. 300/1970	I lavoratori autonomi "genuini" non si computano nell'organico aziendale ai fini del computo dei dipendenti per stabilire il tipo di tutela spettante in caso di licenziamento illegittimo.

Comunicazioni e scritture obbligatorie	Assunzione	Nessuna comunicazione perché non si tratta di lavoro dipendente o parasubordinato.
	Variazioni	Nessuna comunicazione perché non si tratta di lavoro dipendente o parasubordinato.
	Cessazioni	Nessuna comunicazione perché non si tratta di lavoro dipendente o parasubordinato.
	Altri adempimenti	Obblighi del lavoratore autonomo (iscrizione e versamenti a enti e casse) a seconda del regime previdenziale e fiscale di competenza.
	Libro unico del lavoro	Nessun obbligo di indicazione perché non si tratta di lavoro dipendente o parasubordinato.
	Sindacato	Di norma, nessun obbligo di comunicazione.
Contributi, Premi, Imposte e Agevolazioni	Contributi	Il lavoratore autonomo dovrà iscriversi alla propria cassa di previdenza ovvero alla Gestione separata presso l'Inps, a seconda dei casi, e versare la contribuzione prevista per le diverse ipotesi. Quando la prestazione lavorativa instaurata come lavoro autonomo a partita Iva si configura nella realtà come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.
	Assicurazione infortuni	Secondo il regime proprio del lavoratore autonomo.
	Imposte	Trattasi di reddito da lavoro autonomo.
	Agevolazioni	Possibile applicazione del regime dei minimi con imposta sostitutiva del 5% sul reddito del collaboratore.
Uniemens	Esposizione	Non prevista.

Conseguenze della violazione dei requisiti di legge	Conversione in contratto di lavoro subordinato	Nel caso in cui il giudice del merito accerti che il rapporto instaurato come di natura autonoma sia invece venuto a configurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003). Il Ministero ha precisato che, fermo il regime delle presunzioni che di fatto inverte l'onere della prova, ponendola in capo al committente sarà sempre possibile accertare che si tratta in ogni caso di un rapporto di lavoro subordinato, allorché per esempio il collaboratore sia privo di autonomia organizzativa e decisionale e sia, invece, soggetto al potere direttivo, di controllo, gerarchico e disciplinare esercitato dal datore/committente (Min. lav., circ. 27.12.2012, n. 32). Inoltre, la conversione in contratto di lavoro subordinato ha luogo dopo che operi la presunzione che si tratti di una co.co.co. e non venga individuata l'esistenza di uno specifico progetto gestito in autonomia da parte del collaboratore.
	Conversione in rapporto di altra tipologia	In assenza dei requisiti per i quali la presunzione non opera (reddito oltre il minimo, iscrizione ad albi, possesso di significative esperienze o titoli di studio), le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presumono, in realtà, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel caso in cui ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) collaborazione avente durata complessivamente superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; b) corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, che costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) collaboratore che disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Risoluzione del rapporto	Dimissioni/ Risoluzione per iniziativa del lavoratore o collaboratore	La risoluzione del contratto di lavoro autonomo può avvenire per: inadempimento di una delle parti con conseguente recesso dell'altra; mutuo consenso; in base a quanto stabilito nel contratto originario ovvero a causa del decesso del lavoratore autonomo.
	Giusta causa	Non applicabile.
	Giustificato motivo soggettivo	Non applicabile.
	Giustificato motivo oggettivo	Non applicabile.
	Risoluzione consensuale	Possibile in qualunque momento in base al libero accordo delle parti. L'accordo dovrebbe regolare anche gli aspetti economici, ovvero stabilire se debba essere corrisposto un compenso residuo e con che misura e modalità.
	Risoluzione automatica	Il contratto di lavoro autonomo si risolve automaticamente una volta che sia stata eseguita l'opera o che sia stato raggiunto il risultato concordato tra le parti.
	Altre cause di risoluzione del contratto	Possono essere concordate in base al libero accordo delle parti.
Impugnazione del contratto	Forma	Forma scritta <i>ad substantiam</i> .
	1° termine	Se l'Impugnazione è volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e originariamente qualificato come contratto di collaborazione autonoma a partita Iva, si applica il termine di impugnazione di 60 giorni dalla risoluzione del rapporto contrattuale, a pena di decadenza. Invece, se l'azione è volta al risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento di una fattura nell'ambito di un contratto che resta qualificato come di lavoro autonomo, il termine di impugnazione è pari a cinque anni.
	2° termine	Se l'Impugnazione è volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, a pena di inefficacia, si deve far luogo, entro 180 giorni dall'avvenuta impugnazione (1° termine) al deposito del ricorso ovvero alla richiesta del tentativo di conciliazione o dell'arbitrato.
	3° termine	Se la conciliazione o l'arbitrato sono rifiutati o se la conciliazione non riesce, il ricorso al giudice deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, a pena di decadenza

Impianti

**Obbligo di insonorizzazione del vano ascensore per garantire il giusto confort abitativo a tutti i condòmini**

Limitare le emissioni sonore, spesso intollerabili, consente agli occupanti di una unità immobiliare di condurre una vita priva di disturbi.

Ivan Meo – Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – tecnici24.com, 13 novembre 2013

Disturbo acustico ed impianti ascensoristici. Gli ascensori spesso sono la causa di disturbo acustico per via del loro funzionamento e dei rumori prodotti dai meccanismi di guida della cabina, dall'apertura-chiusura delle porte, dagli apparecchi di sollevamento, ecc.. Ricordiamo che l'ascensore rientra nella categoria degli impianti condominiali a funzionamento discontinuo, così come stabilito dal D.P.C.M. 5.12.97, il cui livello massimo durante l'evento (costante di tempo slow), non deve eccedere i 35 dB(A), differenziandoli da quelli a funzionamento continuo (identificati negli impianti di riscaldamento, di condizionamento, gli autoclavi, ecc.).

Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore per quanto riguarda gli impianti ascensore, possono considerarsi standard nonostante in commercio vi siano due differenti tipologie:

- **ascensori idraulici o oleodinamici a pistone:** sono quelli che creano minore impatto perché il rumore prodotto è unicamente quello del motore idraulico di sollevamento (che si propaga per via strutturale); il compressore idraulico viene posizionato in locali isolati, ma la corsa ridotta di questa tipologia di impianto, ne limita l'impiego in edifici più alti;
- **ascensori elettrici a fune:** i disturbi generati rinvergono dall'impianto nel suo complesso e si distribuiscono per via strutturale; questi impianti sono trainati da un motore elettrico posto sopra il vano ascensore.




Fig. 1 – Esempio di parete a doppio pannello di cartongesso, su telaio metallico e intercapedine isolata con lana di vetro. Tratta da www.isolamentoacusticomi.it

È ovvio partire dal presupposto che già in fase di progetto, sia il vano corsa che il vano tecnico ospitante il motore, andrebbero insonorizzati in maniera tale da ridurre al minimo la diffusione del rumore dalle pareti laterali.

In tal caso, il vano corsa ascensore viene pensato e realizzato con pareti in muratura ad elevata massa areica (ad es. in c.l.s. di almeno 20 cm. di spessore) e piuttosto pesante (250 kg/m^2). Lì dove il vano corsa confina con le unità abitative, andrebbe accoppiata alla parete confinante, una controparete in laterizio (almeno 8 cm.), con intercapedine (6 cm.) e pannello isolante (5 cm.), in grado di bloccare la trasmissione del suono e la diffusione del disturbo. Ove ciò non fosse possibile, per spazi limitati che non consentono aumenti di spessore, il contromuro può comporsi di una parete leggera in gesso rivestito, montata su telaio metallico da 5 cm. e dotata di intercapedine isolata con lana di vetro e doppio pannello di cartongesso (Fig. 1).

Relativamente al vano tecnico, invece, destinato a contenere le macchine di sollevamento e situato sul solaio di copertura (per le coperture piane) o nel vano sottotetto (per le coperture inclinate), dovrà necessariamente essere isolato sulle pareti e sul soffitto, mentre il pavimento dovrebbe porsi su un massetto galleggiante a doppio strato. Le stesse macchine motore di azionamento ed esercizio, andrebbero montate su supporti antivibranti che ne impediscano la trasmissione

attraverso il solaio.

Il materiale isolante con cui vengono realizzati gli antivibranti per gli ascensori dissipano l'energia cinetica degli organi in movimento e dei motori, smorzando una parte considerevole delle emissioni sonore: si tratta infatti di un materiale elastico che si deforma sotto tensione e con carichi di compressione, ma che è in grado di ritornare sempre alla sua forma originale.

Un altro piccolo accorgimento andrebbe valutato e messo in opera per le zone a ridosso dei pannelli che supportano i relais e teleruttori, applicando sulle superfici elementi elastici di dissipazione. È inutile dire che, in presenza di impianti ascensoristi rumorosi, converrebbe evitare di collocare nelle stanze adiacenti al vano, camere da letto o studi che richiedono maggiore confort acustico delle restanti parti dell'appartamento.

Oggi sono disponibili sul mercato impianti ascensoristici dalla moderna tecnologia privi di locale macchine, dotati di motori sempre più compatti, posti nello stesso vano di corsa della cabina, nella fossa o in sommità. Tuttavia questa tecnologia, pur se migliorativa dal punto di vista della riduzione degli ingombri, non lo è per la propagazione del rumore: questo si propaga. Infatti, per via strutturale (vibrazioni nelle strutture murarie) per tutto il vano corsa e in tutto l'edificio, dato che il gruppo motore non è racchiuso nel tradizionale locale macchine.

Un precedente giurisprudenziale. Dopo aver dato un rapido sguardo agli aspetti tecnici, è opportuno rilevare che la giurisprudenza, di recente, si è anche occupata della questione. Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 25019, pubblicata il 6 novembre 2013, ha stabilito che il condominio deve insonorizzare l'ascensore rumoroso nell'edificio tranquillo in zona residenziale in quanto, *"il giudice può dichiarare intollerabili le emissioni acustiche discostandosi dagli standard delle norme ambientali ma motivando sul caso dell'isolato"*. Il caso analizzato dalla Corte si riferiva alla mancata **isonorizzazione** di un **impianto ascensoristico** presente all'interno di palazzo signorile, sito in una zona residenziale, in cui il motore del medesimo impianto era collocato in un sottotetto adibito a vano tecnico. Per tali motivi la condomina la condomina aveva deciso di adire le vie legali al fine di far dichiarare illegittime le immissioni acustiche provenienti dall'ascensore condominiale e condannarlo alla realizzazione di tutte le opere di insonorizzazione al fine di diminuire la rumorosità dell'impianto. I giudici di legittimità stabiliscono che *"i criteri per la determinazione di limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità e – di riflesso – la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., con la conseguenza che, in difetto di altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione di tale norma"*. Inoltre, continua la Corte, *"i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 884 c.c., delle immissioni"*. Dai principi esposti si desume che il Giudice considera rumoroso l'ascensore prendendo spunto come *parametro di riferimento il criterio comparativo* fra il rumore con e senza la sorgente dell'immissione disturbante, rafforzando tale decisione dagli accertamenti dell'Asl. Inoltre, bisogna considerare anche l'ubicazione dello stesso fabbricato, che sorge in una zona particolarmente tranquilla. Ai fini della valutazione della tollerabilità l'art. 844 c.c. prevede infatti che si abbia riguardo *«alle condizioni dei luoghi»*. La condizione dei luoghi dovrà quindi essere presa in considerazione al fine di valutare se l'immissione sia o meno intollerabile, distinguendo tra aree a destinazione residenziale, agricola o industriale. (Cass. civ., 18 aprile 2001, n. 5697). Quindi per la **valutazione di intollerabilità dei rumori prodotti dalla movimentazione dell'ascensore possono essere utilizzati i** criteri previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 come parametro di riferimento per stabilire l'intensità e la tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte dall'ascensore condominiale.

Chiusura delle porte di un ascensore ed immissione intollerabile. La stessa Corte di Cassazione, alcuni anni prima, con **ordinanza 14 dicembre 2011, n. 26898** ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad una condomina che aveva lamentato l'**intollerabilità delle immissioni** rumorose provenienti dall'impianto d'ascensore, giudicate particolarmente invasive nelle fasi di apertura e chiusura delle porte e nelle ore notturne. In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che *"il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 844 c.c., mentre, per converso, il superamento i detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza affini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz'altro illecito"*. I giudici di legittimità, hanno precisato che *"la diretta ed immediata esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela indifferenziata della collettività, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria": la ricorrente, solo perché «particolarmente sensibile, non poteva essere costretta a continuare a tollerare immissioni che, anche se discontinue, erano da presumersi dannose (in riferimento alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni, anche per persone in normali condizioni di salute psico-fisica)"*.

Sicurezza sul lavoro

**Salute nei luoghi di lavoro: il datore può vietare le sigarette elettroniche**

Il Ministero del lavoro chiarisce che ai lavoratori che fanno uso della sigaretta elettronica non è applicabile il divieto di fumo previsto dalla legge Sirchia del 2003 a tutela della salute dei non fumatori

Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 15 novembre 2013, n. 45

**Ministero del lavoro, Commissione
per gli interPELLI sulla sicurezza
Risposta a interpello 24.10.2013, n. 15**

Il parere ministeriale

La speciale Commissione ministeriale per gli interPELLI si pronuncia su un tema che, per altre ragioni riconducibili all'aggravamento del prelievo tributario, è al centro del dibattito pubblico da diverse settimane oramai, seppur con un approccio più squisitamente lavoristico.

In risposta ad un quesito posto dell'Associazione bancaria italiana (Abi), il Ministero si è pronunciato sull'applicabilità della normativa in tema di divieto di fumo anche ai fumatori delle cd. "sigarette elettroniche". Preso atto che non sono ancora disponibili relazioni scientifiche consolidate circa il grado di nocività del fumo passivo "elettronico", benché sia certa la presenza in quasi tutti i dispositivi in commercio di nicotina potenzialmente dannosa per la salute, il Ministero resta ancorato all'orientamento europeo esistente di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/137/Ce in materia di tabacco in quanto non contenenti appunto tabacco e che dunque, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. L'orientamento comunitario, peraltro, è stato avvalorato dal parere n. 34955/CS6/2012 dell'Istituto superiore di Sanità.

Tuttavia, il datore di lavoro resta nella facoltà di adottare, nell'ambito della propria organizzazione, anche una regolamentazione di senso diametralmente opposto, vietando l'uso delle sigarette elettroniche in ambienti chiusi o in presenza di altri lavoratori. Ciò gli deriva, in sostanza, dalle pesanti responsabilità oggettive che gravano su di esso con riguardo alla previsione, di ampia portata, del disposto dell'articolo 2087 c.c., il quale recita: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Si tratta di una responsabilità oggettiva invocata piuttosto di frequente nelle aule dei Tribunali, proprio in ordine a questioni in cui il datore di lavoro si sia reso negligente nella prevenzione del rischio che, anche potenzialmente, possa essere valutato come dannoso per la salute dei lavoratori.

In un momento, quindi, dove le opinioni scientifiche non sono ancora del tutto rassicuranti, il rischio di adottare prassi aziendali permissive che in futuro potrebbero ritorcersi gravemente sul datore di lavoro, evidentemente, dovrebbe spingere le aziende verso un atteggiamento diligente e previdente. Resta inteso che qualora il datore di lavoro intendesse consentire liberamente il fumo "elettronico", sarà comunque necessario procedere ad un'attenta valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio a cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre gli altri lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).

Peraltro, l'impatto ipotetico sulla salute umana del vapore inalato attraverso l'uso della sigaretta elettronica, particolarmente negli ambienti chiusi, non riguarda solo l'assunzione di nicotina, ma anche di altre sostanze presenti negli infusi, quali il cromo, il nichel, lo stagno, l'alluminio, il ferro, benché in dimensioni nanometriche.

La legge Sirchia

Ricordiamo che l'art. 51 della legge n. 3/2003, persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo, proprio in applicazione del citato art. 2087 c.c.

Posto il generalizzato divieto di fumare, i datori di lavoro (così come i pubblici esercizi) hanno la facoltà di realizzare aree per fumatori, e qualora optino per tale soluzione sono tenuti ad adeguare i locali ai requisiti tecnici dettati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico (ad esempio: bar e ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video games, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri ecc.).

Per quelli pubblici, peraltro, norme speciali ancor più rigorose sono riservate al divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotraviarie e portuali marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.

Sicurezza sul lavoro

**Attrezzature di lavoro: nuove modifiche al regime delle verifiche obbligatorie**

La legge di conversione del D.L. n. 101/2013 riscrive nuovamente il comma 11, dell'art. 71, del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda la prima verifica delle attrezzature di lavoro

Mario Gallo Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 15 novembre 2013, n. 45

Legge 30.10.2013, n. 125, n. 255)

Nel complesso quadro degli adempimenti gestionali in materia di sicurezza del lavoro da parte delle imprese uno degli obblighi più delicati riguarda l'assoggettamento delle attrezzature di lavoro al regime delle *verifiche obbligatorie* disciplinato dall'art. 71, commi 11-14, del D.Lgs. n. 81/2008; si tratta di controlli di natura *pubblicistica* che il legislatore ha circoscritto a quelle attrezzature, di notevole diffusione, ritenute a maggior rischio per gli infortuni sul lavoro e riportate nell'allegato VII del predetto decreto come, ad esempio, gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a mano, i carrelli semoventi a braccio telescopico, i generatori di vapor d'acqua, le scale aeree ad inclinazione variabile ecc.

Tale disciplina, tuttavia, si presenta in continua evoluzione per effetto delle numerose modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi mesi ed è altresì caratterizzata dalla presenza di notevoli zone d'ombra che hanno costretto il Ministero del lavoro ad intervenire ripetutamente per fornire alcuni chiarimenti; in tal senso, dopo le recenti modifiche apportate con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 cd. decreto "*Del fare*" che ha introdotto alcune semplificazioni, in sede di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", la legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha riscritto nuovamente il comma 11, dell'art. 71, del D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda la prima verifica (*si veda la tabella più avanti*).

Criticità della decorrenza del termine per la prima verifica

In un modo alquanto confusionario, infatti, il D.L. n. 69/2013, aveva stabilito che la prima di tali verifiche delle attrezzature è effettuata dall'Inail - con oneri a carico del datore di lavoro - che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni - e non più sessanta come inizialmente previsto - con decorrenza dalla *messa in servizio* dell'attrezzatura e non più dalla data della richiesta (1).

Tale previsione, tuttavia, aveva fin da subito suscitato diverse perplessità; infatti, l'aver stabilito che il termine dei quarantacinque giorni decorrono dalla "*messa in servizio*" delle attrezzature e, quindi, non più dalla richiesta all'Inail da parte del datore di lavoro determinava una situazione sia d'incertezza e, secondo alcuni, anche un aggravio per le imprese che sarebbero state così costrette a una verifica impropria subito dopo la messa in servizio.

Sotto questo profilo la Confindustria di Benevento nella propria circolare 19 settembre 2013, n. 162, aveva correttamente posto tale profilo problematico di notevole rilievo facendo rilevare che la norma così come era stata novellata (maldestramente) dal D.L. n. 69/2013 avrebbe imposto ai datori di lavoro l'esecuzione di una verifica su un'attrezzatura nuova ma non alla scadenza della *periodicità* prevista dal già citato allegato VII e quindi contraria alla *ratio* stessa della norma in base alla quale le verifiche periodiche sono finalizzate a valutare nel tempo lo stato di "*conservazione e di efficienza*" delle attrezzature.

Il regime delle verifiche obbligatorie dopo la legge n. 125/2013 in sintesi	
Attrezzature di lavoro assoggettate alle verifiche	L'obbligatorietà delle verifiche è prevista dall'art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo dalla legge n. 125/2013. Sono assoggettate alle verifiche le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. Il suddetto elenco è da considerarsi tassativo
Prima verifica	E' effettuata dall'Inail che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati
Verifiche successive	Sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati
Verbali	I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza (cfr. art. 13, D.Lgs. n. 81/2008)
Disciplina regolamentare e prassi	Decreto interministeriale 11 aprile 2011 " <i>Regolamento sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e definizione dei criteri di abilitazione dei soggetti addetti ai controlli periodici</i> " Ministero del lavoro, circolare 25 maggio 2012, n. 11 Ministero del lavoro, circolare 13 agosto 2012, n. 23 Ministero del lavoro, circolare 5 marzo 2013, n. 9 Ministero del lavoro, circolare 23 maggio 2013, n. 18 Ministero del lavoro, circolare 18 luglio 2013, n. 31
Sanzioni per l'omessa verifica	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 a carico del datore di lavoro e del dirigente (art. 87, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008) Aggravamento della responsabilità penale in caso d'infortunio

La nuova decorrenza della prima verifica prevista dalla legge n. 125/2013

Si trattava evidentemente di una criticità sostanziale che il legislatore ha risolto riportando il testo dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 alla sua formulazione originaria che, quindi, ora per effetto della modifica introdotta dall'articolo 7, comma 9- in sede di conversione, prevede che per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni che decorrono nuovamente dalla *richiesta*, ossia in generale dalla data di presentazione dell'istanza da parte del datore di lavoro (2).

Per quanto riguarda l'iter procedurale resta fermo che decorso inutilmente il predetto termine di quarantacinque giorni il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati; invece, per quanto riguarda le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl od, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati: pertanto viene meno l'obbligo da parte del datore di lavoro di rivolgersi all'Asl come in precedenza in quanto è libero di ricorrere anche ad altri soggetti pubblici o privati abilitati (3).

Si osservi, inoltre, che per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti incaricati dei controlli resta ferma la disciplina regolamentare contenuta nel decreto ministeriale 11 aprile 2011.

Soggetti obbligati alle verifiche

La legge n. 125/2013, non ha, invece, meglio definito l'ambito soggettivo ossia i destinatari degli obblighi di verifica; in tal senso è bene precisare, sia pure brevemente, che gli adempimenti in questione interessano non solo i datori di lavoro - pubblici e privati - che occupano lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.) ma anche quelli che intrattengono rapporti di lavoro equiparato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell'attività svolta; pertanto, a titolo esemplificativo, con riferimento a fattispecie molto diffuse nella prassi professionale anche una Snc che impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che si serve di una gru montata su di un autocarro rientra nel capo di applicazione dell'art. 71, comma 11, così come l'imprenditore che si avvale della collaborazione solo di associati in partecipazione (d'opera) di cui all'art. 2549 c.c. e che si serve di una scala aerea ad inclinazione variabile per lavori di manutenzione.

Con la legge n. 125/2013 come si diceva si è persa l'occasione anche di meglio precisare l'applicazione di tale regime ad alcune categorie residuali come i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.), le imprese familiari (art. 230-), i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, piccoli commercianti e le società semplici operanti nel settore agricolo; per tali soggetti l'art. 3, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede un regime di tutela più limitato stabilendo che agli stessi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 dello stesso decreto - oltre che nell'art. 26 per i lavoratori autonomi - che, in particolare, al comma 1, lett. a), obbliga gli stessi ad utilizzare (4) le *"attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III"*, pertanto, ad avviso di chi scrive, anche i predetti soggetti risultano attratti dal regime delle verifiche in esame.

Sanzioni per l'omessa verifica

Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio occorre osservare che l'omessa richiesta delle verifiche prevista dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, comporta a carico del datore di lavoro e del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 (art. 87, comma 4, lett. b); in tale fattispecie trova applicazione il regime previsto dall'art. 301-bis dello stesso decreto, che consente l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi previo pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora il trasgressore provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Tuttavia, occorre anche rilevare che il mancato assoggettamento dell'attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d'infortunio derivante dall'utilizzo della stessa, un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro in ordine alla responsabilità penale (artt. 589590 c.c.) (5).

(1) Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, *Sicurezza sul lavoro: la mini riforma tra rinvii e nuove criticità*, in *Guida al Lavoro* n. 35/2013, pp. 24 ss.

(2) Il Ministero del lavoro, con la circolare 25 maggio 2012, n. 11, ha precisato che per quanto riguarda la decorrenza del termine la data di richiesta coincide: *a)* in caso di lettera raccomandata A.R.: con la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; *b)* in caso di invio per fax: con la data di invio del fax; *c)* in caso di invio tramite Pec: con la data di invio della mail; *d)* in caso di richiesta attraverso portale web: con la data della transazione on line; *e)* in caso di raccomandata a mano: con la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve; *f)* in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed email: con la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

(3) L'elenco dei soggetti abilitati è disponibile sul sito internet dell'Inail www.inail.it e presso le Asl.

(4) In relazione al termine "utilizzare" si osservi che, secondo l'art. 69, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. n. 81/2008 s'intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; come si vede trattasi di una nozione particolarmente ampia che tocca ogni momento gestionale che dovrà realizzarsi nel rispetto dei requisiti di sicurezza definiti dal successivo art. 70 e degli obblighi specifici previsti dall'art. 71 dello stesso decreto.

(5) In tal senso si veda Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558, che in relazione al decesso di un lavoratore ha riconosciuto la sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto *"ove fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell'Arpal avrebbero potuto verificare l'avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore"*.

Condominio

**Condominio e privacy: le regole del Garante**

Con un'agevole e pratica guida, il Garante della privacy detta le regole per conciliare le (talvolta contrapposte) esigenze di trasparenza e di riservatezza all'interno della (sicuramente complessa) realtà condominiale; partendo dalla constatazione che numerosi risultano i quesiti che nascono nella "forzata" quotidiana convivenza all'interno dell'edificio urbano, spesso consistenti in semplici dubbi o in errate interpretazioni della normativa in vigore - che, però, possono sfociare in accese discussioni nelle riunioni assembleari o dare luogo a controversie civili di non agevole composizione, se non addirittura a risvolti penalistici - tale Authority ha predisposto un sintetico manuale che affronta le tematiche più rilevanti e più ricorrenti in materia di trattamento di dati personali all'interno del condominio.

Alberto Celeste, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 novembre 2013, n. 940

Il presupposto da cui prende le mosse il recente *vademecum* del Garante del 10 ottobre 2013 su "Il condominio e la privacy" è che il condominio costituisce un luogo di stretta convivenza tra persone, dove è essenziale un giusto equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, come garantito dal relativo Codice approvato con D.Lgs. 196/2003. Le diverse informazioni - sugli inquilini, sui condomini, sul portiere, sui fornitori, sugli appartamenti, sulla qualità/quantità dei consumi ecc. - contenute negli archivi condominiali vanno oltre il semplice elenco dei nominativi dei soggetti coinvolti e, se non opportunamente "trattate", potrebbero rivelare informazioni anche delicate sui vari abitanti del palazzo.

Tale guida è suddivisa in otto capitoletti dedicati, rispettivamente, all'amministratore, all'assemblea, alla bacheca condominiale, alla gestione trasparente nel condominio, alla videosorveglianza, al condominio digitale, al diritto di accesso ai propri dati e altri diritti, nonché agli ulteriori chiarimenti; chiude la stessa guida un breve glossario contenente i termini più usati nell'ambito condominiale a proposito di privacy.

In realtà, il suddetto *vademecum*, a scopo prevalentemente divulgativo, non fa altro che riprendere alcuni interventi dello stesso Garante-della privacy in materia di condominio (vedi, tra gli altri, quelli su "

Amministrazione dei condomini" del 18 maggio 2006, " Comunicazione di avvisi" del 18 giugno 2009, "Bacheche condominiali" dell'8 luglio 2010, "Presenza nell'assemblea di soggetti esterni non legittimati" del 9 settembre 2010 e " Videosorveglianza" dell'8 aprile 2010) anche se, nello sforzo di esemplificare i casi pratici e dettare le regole di comportamento per il corretto uso dei dati personali nel condominio, l'aggiornamento non si rivela sempre in linea con la recente riforma della normativa di settore contenuta nella legge 220/2012 (in vigore dal 18 giugno 2013).

L'amministratore

Si premette che l'amministratore, in materia di privacy all'interno del condominio, deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli (per "interessato" deve, a ogni buon conto, intendersi la persona alla quale i dati si riferiscono, per esempio, il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare posta all'interno dello stabile). In proposito, la compagine condominiale riveste la figura del "titolare del trattamento", in quanto è la persona o l'organismo al quale spetta decidere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, e, tramite l'assemblea, può decidere di designare l'amministratore anche formalmente "responsabile del trattamento" dei dati personali dei partecipanti al condominio - proprietari, conduttori, usufruttuari - attribuendogli uno specifico ruolo, laddove il "trattamento" consiste in una qualsiasi operazione (raccolta, archiviazione, utilizzo, consultazione, aggiornamento, cancellazione ecc.) che può essere effettuata utilizzando i dati personali dei soggetti di cui sopra.

In tale veste, l'amministratore può trattare soltanto le informazioni personali "pertinenti e non eccedenti" le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni: per esempio, si possono usare i dati anagrafici e gli indirizzi dei condomini (ai fini della convocazione dell'assemblea o per comunicazioni di vario tipo), nonché i dati riferiti alle quote millesimali di proprietà (per la corretta ripartizione delle spese condominiali), mentre non possono essere trattati, invece, i dati che non siano correlati ad attività di gestione e amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente collegati alle quote dovute dai partecipanti al condominio. Tanto per fare qualche esempio, è vietato riportare in fogli cartacei o elettronici condominiali, vicino ai nomi di condomini o inquilini, annotazioni personali quali "single", "non verrà all'assemblea", "va in vacanza a giugno", "risponde sempre la segreteria". Resta inteso che, qualora vengano utilizzati dati riferibili a soggetti terzi rispetto ai condomini, bisogna informarli in particolare sugli scopi e sulle modalità del trattamento dei dati, nonché sugli altri diritti riconosciuti dal Codice della privacy.

Lo stesso amministratore può utilizzare i numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica ma solo se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine bianche o le pagine gialle) oppure se l'interessato abbia fornito il proprio consenso; comunque, va sempre considerato il principio di "proporzionalità" circa l'uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze e a orari, nel senso che il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità e urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni imminenti), mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e che non possono essere comunicati a terzi.

Invece, il trattamento dei dati personali di natura sensibile - segnatamente, sullo stato di salute - o dei dati giudiziari è consentito esclusivamente allorché siano indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio; a titolo esemplificativo, tale uso è possibile qualora l'assemblea debba deliberare l'abbattimento delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso a un condomino diversamente abile, o al fine di acquisire informazioni sulle persone che presteranno servizio alle dipendenze del condominio stesso, oppure quando si debbano trattare i dati anche sanitari di persone che abbiano subito danni negli spazi condominiali (in queste ipotesi, devono comunque essere adottate adeguate cautele per salvaguardare la dignità degli interessati).

Al fine di prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l'amministratore deve conservare la documentazione, sia cartacea che in formato elettronico - per esempio, verbali, estratti conto, fatture, immagini del sistema di videosorveglianza, il registro dell'anagrafe condominiale - al riparo da intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati, mentre particolari cautele devono essere adottate quando si trattano, tra gli altri, dati sensibili o giudiziari.

In particolare, la legge 220/2010 stabilisce che l'amministratore, contestualmente all'accettazione della nomina e a ogni rinnovo dell'incarico, sia tenuto a comunicare ai condomini, tra le varie informazioni, anche i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, la denominazione e la sede legale (art. 1129, comma 2, cod. civ.); inoltre, le generalità, il domicilio e i recapiti, inclusi quelli telefonici, dell'amministratore - o della persona (di non agevole individuazione) che svolge "funzioni analoghe" a quelle dell'amministratore - devono, tra l'altro, essere affisse all'ingresso del condominio o nei luoghi di maggior transito (art. 1129, commi 5 e 6, cod. civ.).

L'assemblea

Si puntualizza che, in determinate fattispecie, possono partecipare anche soggetti diversi dai condomini: si pensi ai tecnici o ai consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere oppure alle ipotesi, normativamente previste, di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (per esempio, le spese del riscaldamento ex artt. 9 e 10 della legge 392/1978); tuttavia, qualora l'assemblea condominiale ne ritenga opportuna la presenza, tali soggetti possono rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all'ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza. La riunione potrebbe essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti e, in tal caso, la documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti.

In termini generali, il "consenso" consiste nella libera manifestazione della volontà con cui l'interessato accetta, in modo espresso, un determinato trattamento di dati che lo riguardano, sul quale è stato preventivamente informato; è sufficiente che tale consenso sia "documentato" in forma scritta - ossia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale - a meno che il trattamento riguardi dati sensibili, perché, in quest'ultimo caso, occorre che il consenso sia rilasciato per iscritto dall'interessato, sempre dopo aver ricevuto un'idonea informativa.

La bacheca condominiale

Le bacheche condominiali possono essere utilizzate per avvisi di carattere generale (per esempio, relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), ma non per comunicazioni che comportano l'uso dei dati personali riferibili a singoli condomini; in quest'ottica, devono considerarsi vietati avvisi tipo "il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione della colonna pluviale", "si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile", come pure quelli che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condomini (targa e relativo posto auto).

Si aggiunge che non si possono comunicare i verbali ai condomini assenti mediante l'affissione nella suddetta bacheca condominiale, perché tale spazio è utilizzabile solo per diffondere avvisi a carattere generale; per comunicazioni "individualizzate", è necessario fare ricorso, quindi, a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative, per esempio, ai singoli condomini o conduttori (rimane ferma la liceità della condotta consistente nel lasciare i verbali dell'assemblea, in busta chiusa, nella cassetta delle lettere del singolo condomino). All'amministratore è assolutamente precluso indicare, nella bacheca di cui sopra, il nome del condomino moroso, ma tali eventuali inadempienze possono essere comunicate dall'amministratore agli altri condomini al momento del rendiconto annuale o a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo che gli spetta in quanto mandante.

D'altronde, il novellato art. 1130, n. 9, cod. civ. contempla tra gli obblighi dell'amministratore quello di "fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali" (oltre che delle eventuali liti in corso), e le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell'assemblea, che prenderà i provvedimenti che riterrà opportuni.

La gestione trasparente

Logico corollario di quanto sopra delineato è che, oltre alle informazioni che lo riguardano - vedi anche appresso sul diritto di accesso - il singolo condomino può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condomini, sia all'atto del rendiconto annuale, sia in ogni momento facendone richiesta all'amministratore; in questa ipotesi, deve prevalere il principio della trasparenza nella gestione condominiale, sicché l'eventuale richiamo alla privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni è fuori luogo, perché trattasi di dati che tutti i partecipanti devono poter conoscere, precisando opportunamente che, per ottenere le informazioni relative alla gestione del condominio e sulla posizione contabile (e debitoria) degli altri, non è necessario il consenso dei condomini interessati.

Tuttavia, il diritto alla trasparenza non significa che si possano divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell'ambito condominiale, sicché si rivela assolutamente vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi (per esempio, all'ingresso del palazzo), tanto più che la riforma del 2013 obbliga espressamente l'amministratore a comunicare esclusivamente ai creditori non ancora soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi, affinché i terzi possano escutere questi ultimi preventivamente prima di rivolgersi ai condomini adempienti (art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ.).

La medesima legge 220/2012 obbliga l'amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio stesso, contemplando, altresì, la facoltà, in capo a ogni condomino, di chiedere, per il tramite dell'amministratore, di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica (art. 1129, comma 7, cod. civ.).

La videosorveglianza

L'apposizione di telecamere viene diversamente disciplinata secondo che trattasi di un'iniziativa del singolo o dell'assemblea.

Nel primo caso, allorché l'installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (per esempio, attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy, per cui, per esempio, non è necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello; rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati, e, tra l'altro, risulta necessario - anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod. pen. - che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, oppure il proprio posto auto o box e non tutto il garage.

Nel secondo caso, qualora il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza, e, tra gli obblighi che valgono anche in ambito condominiale, si rinviengono i seguenti:

- a.** occorre segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante;
- b.** le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24/48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività;
- c.** per tempi di conservazione superiori ai sette giorni, è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante;

d. le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage ecc.), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.);

e. i dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). In proposito, si segnala che la riforma del 2013 ha finalmente colmato un vuoto normativo - più volte segnalato dal Garante della privacy al Parlamento e al Governo - relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale sulle parti comuni dell'edificio, per cui attualmente si prevede che l'assemblea possa deliberare in tal senso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1122-ter cod. civ., che rinvia alla maggioranza qualificata dell'art. 1136, comma 2, cod. civ.).

In particolare, con riferimento ai moderni videocitofoni - così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione - si chiarisce che, talvolta, gli stessi possono essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza, sicché valgono le medesime regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza, precisando, però, che tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (per esempio, su Internet), e, per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell'apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.

In conclusione, l'informativa contiene le notizie che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato per chiarire, in particolare, se quest'ultimo è obbligato o meno a rilasciare i dati, quali sono gli scopi e le modalità del trattamento, come circolano i dati e in che modo esercitare i diritti riconosciuti dalla legge ecc.; esiste, però, anche un'informativa cosiddetta semplificata, per avvertire le persone di passaggio dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza in un condominio, esponendo i cartelli che segnalano le telecamere e indichino le finalità della ripresa, nonché il nome del responsabile del trattamento a cui rivolgersi per eventuali informazioni aggiuntive.

Il condominio "digitale"

L'assemblea, con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, cod. civ., può richiedere all'amministratore l'attivazione di un sito Internet condominiale (art. 71-ter disp. att. cod. civ.), e, in tal caso, l'amministratore dovrà rendere accessibili con questa modalità solo i documenti adottati dall'apposita delibera assembleare, per esempio, i dati contabili e i verbali approvati.

Per completezza, il "dato personale" concerne qualunque informazione relativa a un individuo, identificato o identificabile, anche indirettamente, laddove, nella realtà condominiale, i dati personali possono essere, per esempio, il nome e il cognome, il numero di telefono, l'indirizzo, l'immagine fotografica o un video che ritrae la persona interessata (a ben vedere, lo possono essere anche il numero dell'interno dell'abitazione o la bolletta dei consumi dell'acqua, se questi dati sono riconducibili ai singoli condomini).

Si precisa, però, che solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali, sicché devono essere previste procedure *ad hoc*, per esempio l'autenticazione tramite user id e password individuale, che consentano l'accesso sicuro a tali documenti digitali, raccomandando una particolare attenzione qualora siano trattati i dati giudiziari o sensibili (come quelli che si riferiscono alle condizioni di salute di una persona).

In termini generali, le misure di sicurezza sono quelle misure che devono essere adottate preventivamente per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito oppure non conforme alle finalità della raccolta.

Il diritto di accesso ai propri dati

Viene chiarito, altresì, che ciascun condomino può esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice della privacy, ma anche ogni partecipante alla vita condominiale (per esempio, il conduttore di un immobile), ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano e di averne copia in forma intelligibile; in questa prospettiva, presentando apposita domanda all'amministratore, l'interessato può accedere a tutti i dati a lui riferiti e, in caso di mancato o inidoneo riscontro, può rivolgersi al Garante della privacy o all'Autorità giudiziaria.

Sono esclusi, invece, da questa richiesta i dati personali riferibili ad altri condomini singolarmente intesi o all'intera compagine condominiale, per cui i singoli condomini non possono appellarsi al cosiddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla normativa della privacy per consultare le informazioni riferibili all'intera compagine condominiale (per esempio, il contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo); tale specifico diritto, infatti, spetta all'amministratore - o altra persona munita di apposito incarico da parte della compagine condominiale - mentre il singolo condomino può richiedere l'accesso solamente ai propri dati personali. Resta fermo che ogni condomino può conoscere tutte le informazioni relative all'intera gestione condominiale in base ad altre norme dell'ordinamento, segnatamente alle disposizioni del codice civile così come modificate dalla novella del 2013, e, in particolare, in forza dell'art. 1129, comma 2, cod. civ. per quanto concerne i quattro "registri" di cui all'art. 1130, nn. 6 e 7, cod. civ. (ossia quello dell'anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore, nonché di contabilità), nonché dell'art. 1130-bis, comma 1, cod. civ. relativamente ai "documenti giustificativi di spesa" (nell'ambito del rendiconto condominiale). Inoltre, un condomino - e parimenti ogni altra persona direttamente interessata - ha il diritto di far aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano; se tali dati sono trattati in violazione di legge, può chiederne la trasformazione in forma anonima, il blocco o la cancellazione; può anche opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali e, in caso di mancata o non adeguata risposta alla propria richiesta, può parimenti presentare ricorso al Garante della privacy o all'Autorità giudiziaria.

Nel *vademecum*, si ribadisce che il conduttore non possa accedere ai dati inerenti alla gestione del condominio, in quanto, come qualunque "interessato", può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti garantiti dal Codice della privacy, mentre, in riferimento alla normativa sulla privacy, non può chiedere l'accesso ai dati sulla gestione del condominio (diverso, anche per lui, è il discorso sul versante della disciplina codicistica, che registra attualmente un maggior coinvolgimento dell'inquilino). Come ulteriori chiarimenti, si specifica che il trattamento senza consenso può avvenire soltanto nei casi specifici previsti nell'art. 24 del Codice della privacy (per esempio, quando il trattamento è previsto da un obbligo di legge o quando è necessario per adempiere a obblighi contrattuali); è, invece, necessario il consenso dell'interessato per comunicare i dati personali a terzi, mentre, al di fuori dei casi previsti dalla normativa, né il condominio, né l'amministratore, né il portiere, né il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale, può farlo conoscere ad altro partecipante o a terzi. Da ultimo, si sottolinea che non opera la disciplina in materia di protezione dei dati personali nelle comunicazioni tra vicini di casa, perché tale normativa, nel caso delle persone fisiche, si applica solo se si verifica una "comunicazione sistematica" o la "diffusione" di dati personali - per esempio, con la pubblicazione di informazioni relative su Internet o su cartelli affissi all'interno del palazzo - laddove, invece, i comportamenti e le comunicazioni per finalità esclusivamente personali, che normalmente si instaurano tra dirimpettai, non ricadono sotto le norme previste dal Codice della privacy.

Più nel dettaglio, la "comunicazione" attiene alla trasmissione di dati personali a uno o più soggetti determinati (per esempio, al fornitore o al portiere) diversi dal diretto interessato, da parte del responsabile (di regola, l'amministratore del condominio) o dall'incaricato del trattamento dei dati (per esempio, un collaboratore dell'amministratore), mentre la "diffusione" consiste nel divulgare i medesimi dati personali al pubblico o, comunque, a un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma (per esempio, pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Condominio

**Il fondo speciale per le manutenzioni straordinarie**

L'art. 1135 cod. civ., novellato dalla legge di riforma 220/2012, ha disposto che l'assemblea di condominio, allorché disponga per effettuare interventi manutentivi, di natura straordinaria o innovativi, provveda a fornire all'amministratore l'intera somma occorrente a questi scopi. Considerate le difficoltà, pratiche ma anche psicologiche, per poter attuare una siffatta operazione, può l'assemblea decidere in modo differente?

Gian Vincenzo Tortorici, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 novembre 2013, n. 940

Il condominio, come disciplinato dal legislatore del 1942 e del 2012 nel codice civile, è costituito da un edificio verticale ovvero orizzontale, composto di una pluralità di unità immobiliari di proprietà individuale strutturalmente collegate tra loro da parti comuni, che sono accessorie e funzionali alle prime.

Il legislatore del 1942, nel promulgare il R.D. 262 del 16 marzo 1942, meglio conosciuto come codice civile, che ha rielaborato il codice civile, rispettivamente, del 1865 e del 1882, ha sostanzialmente ripreso il R.D. 56 del 15 gennaio 1934, sostituendo, in tal modo, l'art. 554 del R.D. 2358 del 25 giugno 1865; ha omesso, peraltro, la definizione di condominio limitandosi a elencare nell'art. 1117 cod. civ. le parti e i servizi che si devono presumere comuni, mentre la giurisprudenza lo ha definito un mero ente di gestione delle cose comuni, sprovvisto di personalità giuridica.

L'elencazione dei beni condominiali è prevista dall'art. 1117 cod. civ., novellato dalla legge 220 dell'11 dicembre 2012, in quanto è stato aggiornato, soprattutto, per l'inserimento degli impianti tecnologici, che nel 1942 non esistevano, e anche per un richiamo alle cose non indicate in precedenza dal legislatore come comuni, ma individuate come tali dalla giurisprudenza, seppure a determinate condizioni. L'elenco dei beni non è tassativo, ma meramente esemplificativo. Non solo, il legislatore ha mutato la terminologia, sostituendo a "piani o porzioni di piano" l'espressione "singole unità immobiliari", accogliendo la tesi giurisprudenziale prevalente dell'esistenza di un condominio anche nella fattispecie di edifici spesso attigui, che si sviluppano in orizzontale anziché in verticale.

La normativa del condominio, disposta dagli articoli dal 1117 al 1139 cod. civ. e dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione, discende dalla precedente, in termini numerici, disciplina della comunione dalla quale si distingue principalmente per l'indivisibilità dei beni, salvo specifici casi, e dalla gestione dei medesimi. Infatti, si ha una commistione di beni di proprietà esclusiva e di cose in comproprietà tra tutti. Queste sono essenziali per l'esistenza stessa del condominio in quanto sono strutturalmente e funzionalmente collegate ai primi (Cass., Sez. II, 7 maggio 2010, n. 11195).

Non si tratta, quindi, di beni pertinenziali, considerato che sono tali quelli destinati al servizio o a ornamento di un'altra cosa principale e che possono formare oggetto di separati rapporti giuridici in relazione alla destinazione effettuata dall'unico proprietario di entrambi.

Il bene in comune è un unicum indivisibile; infatti, se si ipotizzasse una sua vendita, per esempio, i locali già destinati a portineria, i singoli comproprietari costituirebbero un'unica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fonderebbero in un'unica volontà negoziale.

Con questo principio si conferisce maggior valore alla volontà della collettività, rispetto a quella dell'individuo singolo sulla quale la prima prevale, sempre che non siano violati i diritti fondamentali di questi.

La mancanza di una definizione di condominio, da parte del legislatore, ha spesso portato l'interprete a un'applicazione analogica di altre norme riferite soprattutto al diritto societario; l'orientamento prevalente ritiene che il condominio sia un ente di gestione sfornito di personalità giuridica, che si costituisce, di fatto, con la prima vendita a terzi di un appartamento o di un fondo di uno stabile di proprietà unica (Cass., Sez. II, 17 agosto 2011, n. 17332). Si tratta di una gestione dei beni nell'interesse comune dei condomini, attuata in rappresentanza di questi dall'amministratore, limitata al buon uso delle cose e dei servizi condominiali senza interferenza alcuna nei diritti autonomi dei singoli partecipanti.

L'inesistenza della personalità giuridica del condominio è stata affermata, incidenter tantum, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte della Cassazione con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9148.

Il condominio è un centro d'imputazione di rapporti giuridici non riferibili uti singoli ai condomini. Del resto, in relazione al principio maggioritario previsto per la validità delle delibere, la volontà assembleare si concretizza e si manifesta in un atto collettivo, che presenta un quid pluris rispetto alla volontà dei singoli che concorrono a formarla; la volontà della maggioranza si fonde in un'unica manifestazione, riferibile al condominio nella sua interezza e unicità e, quindi, unitariamente considerato, comprensivo degli assenti, degli astenuti e anche dei dissenzienti, se non l'abbiano impugnata ex art. 1137 cod. civ.

Così il contratto di mandato conferito, ai sensi dell'art. 1129, comma 15, cod. civ., all'amministratore, si instaura con l'assemblea, non già con i singoli condomini, che ha, anche il potere di revocarlo in qualsiasi tempo. La stessa assemblea, quale organo deliberante del condominio, ha il potere di attribuirsi a maggioranza un proprio statuto ai sensi dell'art. 1138 cod. civ., che disciplini l'uso dei beni comuni e i rapporti di natura obbligatoria tra i condomini.

I beni comuni

L'art. 1117 cod. civ. individua i beni che si devono presumere di proprietà comune in relazione alla loro funzione, al loro collegamento materiale e strutturale e alla loro attitudine oggettiva di destinazione d'uso con le unità di proprietà esclusiva (Cass., Sez. II, 8 febbraio 2012, n. 1806). Ne discende, conseguentemente, che la normativa del condominio si riferisce esclusivamente a queste e non alla proprietà delle singole unità immobiliari, per il cui diritto valgono i principi generali dei diritti reali (artt. 832 ss. cod. civ.); tanto è vero che il legislatore ha dovuto introdurre l'art. 1122 cod. civ. per disciplinare la coesistenza dei beni comuni con quelli in proprietà esclusiva (Cass., Sez. II, 28 maggio 2007, n. 12491), compreso il bene immateriale del decoro architettonico dell'edificio (Cass., Sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4679). L'elencazione, dei beni comuni, individua al n. 1 le parti necessarie all'uso comune, al n. 2 i servizi condominiali e al n. 3 le opere che servono all'uso e al godimento di tutti i condomini.

Al primo gruppo appartengono i beni che sono necessari per l'esistenza stessa del condominio, quali il suolo, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, le scale, le facciate, non suscettibili di separazione materiale o funzionale.

Al secondo gruppo appartengono i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, beni ormai non più realizzati nelle nuove costruzioni, nonché i sottotetti, se per le loro caratteristiche strutturali e funzionali sono destinati all'uso comune; questi beni possono, invece, essere utilizzati in proprietà esclusiva da un singolo condomino.

Negli stabili di più antica costruzione, possono essere intervenuti mutamenti d'uso dei beni de quibus, per esempio perché l'alloggio del portiere è stato locato a uso ufficio, se tale operazione sia urbanisticamente ammissibile, ovvero il locale lavanderia è stato adibito a sala delle assemblee condominiali o a deposito delle biciclette dei condomini. Questi beni non sono indispensabili per l'esistenza del condominio, ma servono per l'uso comune dei proprietari delle singole unità immobiliari che lo costituiscono.

Al terzo gruppo appartengono le opere e gli impianti che servono al migliore godimento delle proprietà esclusive e sono suscettibili di utilizzazione soltanto da parte di alcuni condomini e non di tutti, quali, per esempio, le fognature, le tubazioni di scarico delle acque nere, gli ascensori installati nelle diverse scale di cui è composto il condominio, le centrali termiche, gli impianti per la ricezione radiotelevisiva e di qualunque altro flusso informativo. Le tubazioni e i canali sono condominiali sino al punto di diramazione degli stessi ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Anche questi beni possono essere utili per il godimento comune, quali, per esempio, i canali di scarico delle acque piovane o le condotte dell'acqua calda dell'impianto di riscaldamento, ma possono ben non essere mai stati realizzati.

Le spese condominiali

La gestione del condominio comporta l'obbligo, non soltanto di conciliare le diverse esigenze personali dei condomini, ma anche di effettuare alcune spese al fine di garantire la costante funzionalità di alcuni servizi (per esempio, la pulizia delle scale) e la perenne conservazione delle parti e dei manufatti comuni dello stabile (per esempio, l'impianto dell'autoclave o le facciate dello stabile). L'art. 1123 cod. civ. detta i criteri in forza dei quali le spese sostenute siano ripartite tra tutti i condomini (Cass., Sez. II, 8 novembre 2007, n. 23308).

Vi sono, infatti, spese che sono relative a strutture immobiliari e installazioni che servono a tutti i condomini, anche se a volte per un mero uso potenziale o indiretto, anche se non simultaneo, e altre, invece, che sono destinate al godimento soltanto di alcuni di loro.

Le prime, pertanto, devono essere ripartite tra tutti i condomini nessuno escluso, seppure pro quota inerente al valore millesimale attribuito a ciascuna loro proprietà, mentre le seconde devono essere ripartite soltanto tra coloro che usano il bene o il servizio che ne ha comportato la relativa spesa; è opportuno, pertanto, prevedere sempre, fin dall'origine, questo tipo di spese.

Del resto il patrimonio immobiliare del condominio si conserva nel tempo in forza della manutenzione costante dei beni, in particolare gli impianti, e dei servizi condominiali. Considerato, pertanto, che è interesse di tutti i condomini indistintamente provvedere alla precitata manutenzione, il legislatore ha imposto un obbligo di spesa a loro carico, in forza sia del valore proporzionale della loro proprietà esclusiva sia dell'uso che ciascuno di loro effettua dei beni e dei servizi comuni. La giurisprudenza ritiene che, nei confronti del condominio, l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dall'approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, trattandosi di una obbligazione propter rem, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dalla circostanza per cui sia sorta la necessità della spesa ovvero l'attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione (Cass., Sez. II, 9 settembre 2009, n. 23345). D'altronde l'amministratore non ha un potere autonomo di spesa (Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14197).

La funzione dell'assemblea

La reale amministrazione dell'ente di gestione che è il condominio è attuata dall'assemblea dei condomini che costituisce l'organo deliberativo del condominio, mentre l'amministratore ne è solo l'organo esecutivo. L'assemblea, dunque, ha la specifica funzione di deliberare in merito alla vita stessa del condominio, in quanto solo in tale sede ogni condomino ha la possibilità concreta di esprimere, con il proprio voto, la sua volontà che contribuisce a costituire quell'atto collettivo – delibera – che stabilisce la gestione ordinaria e straordinaria dei beni e dei servizi comuni, nonché le relative innovazioni. La peculiarità dell'assemblea condominiale, specificatamente disciplinata dall'art. 1136 cod. civ., è costituita dalla circostanza che la volontà condominiale si forma validamente solo nella sede e nel luogo ove viene convocata l'assemblea stessa. Affinché, quindi, una delibera sia valida necessita che sia adottata dall'assemblea non potendo essa delegare questo compito, suo precipuo, né a parte dei condomini, né all'amministratore, né, tanto meno, a terzi estranei al condominio.

Tra l'altro l'incontro in assemblea delle singole volontà degli interessati deve avvenire contestualmente dopo un dibattito costruttivo su ogni punto all'ordine del giorno e quindi dopo che ogni condomino presente, personalmente o per delega, abbia espresso il proprio parere e votato la conseguente delibera, dopo aver valutato anche l'opinione degli altri condomini.

Non è, dunque, ammissibile una votazione a distanza, mediante la sottoscrizione per adesione individuale di una lettera circolare seppure inoltrata singolarmente e a turno a ogni condomino.

Rientra nei poteri dell'assemblea qualunque provvedimento, persino non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, purché non inerente a finalità extracontrattuali (Cass., Sez. II, 6 marzo 2007, n. 5130) o contra legem, e, dunque, anche quello di revocare una precedente delibera (Cass. 29 marzo 2007, n. 7711).

La delibera assembleare, quindi, avendo natura di contratto, vincola, se adottata con le maggioranze prescritte dallo stesso Codice civile, sia i dissenzienti sia gli assenti i quali, pertanto, debbono a essa uniformarsi.

Tutte le decisioni che concernono l'esistenza stessa del condominio (per esempio, il rifacimento di una facciata, la sostituzione della caldaia di un impianto centralizzato di riscaldamento, il diverso uso della zona a verde ecc.) devono essere adottate dall'assemblea; soltanto in caso di inerzia di questa, il singolo condomino può rivolgersi all'Autorità giudiziaria affinché disponga, se necessario e urgente, il relativo intervento.

I poteri dell'assemblea condominiale concernono esclusivamente la disciplina, la conservazione e la gestione delle parti comuni del condominio, e non viceversa, l'uso delle singole proprietà esclusive, se non nei termini del controllo e della vigilanza del rispetto degli eventuali vincoli che il regolamento condominiale di natura contrattuale impone a ogni singolo condomino (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2007, n. 26468).

L'assemblea di condominio non può, infatti, comprimere il diritto di proprietà di cui ogni condomino gode in rapporto alla sua unità immobiliare.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., deve provvedere:

1. alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2. all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla ripartizione tra i condomini;
3. all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4. alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale d'importo pari all'ammontare dei lavori. Conseguentemente, provvede sia alla nomina del cosiddetto potere esecutivo del condominio, l'amministratore, sia alla conservazione, manutenzione e tutela della proprietà condominiale, senza però poterne alterare o modificare la sua particolare destinazione d'uso, né impedire il pari uso a uno o più condomini, anche turnario, potenziale o indiretto, eccettuata la fattispecie prevista dall'art. 1117-ter cod. civ.; per la validità della relativa delibera necessita una maggioranza di quattro quinti dei condomini rappresentanti un pari valore di millesimi.

L'assemblea deve, tra l'altro, deliberare in merito alle riparazioni straordinarie di notevoli entità (Cass., Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26733), nonché sia alla redazione sia alla modifica del regolamento condominiale, se non sia di formazione esterna (Cass., Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 3245).

Il fondo speciale

Il legislatore del 2012 ha modificato il testo del n. 4 del comma 1 dell'art. 1135 cod. civ. statuendo che l'amministratore debba conseguire obbligatoriamente, prima dell'inizio dei lavori straordinari, l'intera provvista necessaria a far fronte all'incombente. La problematica sussiste, soprattutto, se uno o più condomini siano morosi per il pagamento delle loro quote di spesa.

A fronte delle remore dei condomini, comunque, ad anticiparle, qualora si tratti di lavori di medio-lunga durata, anche se versate sul conto corrente condominiale, si pone la questione se sia possibile in concreto derogare a questa disposizione legislativa. Analizzate tutte le deduzioni sopra riportate, si deve rilevare, innanzi tutto, sia che l'art.1138 cod. civ., in tema di regolamento condominiale, non dichiara inderogabile l'art. 1135 cod. civ., sia che la norma in esame non è d'interesse e/o di natura pubblica e imperativa, considerato che si limita a disciplinare un rapporto economico interno al condominio e, anche se dettata per tutelare i terzi creditori dello stesso, in specie le imprese appaltatrici di lavori impiantistici ed edili, inerisce pur sempre a rapporti obbligatori tra privati.

Ne discende che una clausola del regolamento, adottata dall'unanimità dei partecipanti al condominio, per superare l'obbligatorietà della costituzione del fondo speciale, può derogare a quanto previsto ex lege. Inoltre l'unico proprietario di uno stabile, che lo alieni frazionatamente, può inserire nel regolamento, se lo predisponga e lo allegghi ai contratti di compravendita delle singole unità immobiliari, una siffatta clausola; anche un'assemblea totalitaria, che approvi o modifichi il regolamento del condomino, può provvedervi.

Identico principio è applicabile nell'ipotesi un'assemblea plenaria deliberi una deroga alla previsione legislativa.

Si presenta più problematico stabilire se un'assemblea possa deliberare solo a maggioranza la deroga de qua.

Devo ritenere che una delibera, che sia approvata con la maggioranza dei condomini presenti in assemblea e rappresentanti almeno il valore millesimale dell'edificio prescritto dai commi secondo e quinto dell'art. 1136 cod. civ., in relazione alla circostanza che inerisca a una manutenzione straordinaria di notevole entità o a un'innovazione, sia annullabile e non nulla poiché non viola né le norme imperative di legge, ut supra dedotto, né i diritti soggettivi e reali dei singoli. Se, pertanto, non venga impugnata nei termini e con la procedura, previsti dall'art. 1137 cod. civ., trascorsi trenta giorni, diviene efficace (Cass., Sez. Unite, 14 aprile 2011, n. 8491).

Le soluzioni alternative

Particolari soluzioni alternative possono essere costituite da:

1. una transazione con l'appaltatore che preveda una dilazione di pagamento o un'accettazione parziale del suo credito;
2. una cessione del credito, da parte dell'appaltatore, a un istituto bancario concordata con il condominio;
3. un'assunzione pro quota solidaristica, e non solidale, del debito dei condomini morosi da parte dei condomini, cosiddetti, virtuosi, vale a dire in regola con il pagamento delle spese di loro competenza;
4. un finanziamento da parte di un istituto di credito.

Nella prima fattispecie, il condominio e l'appaltatore possono concordare che l'intero prezzo dell'appalto possa essere dilazionato, con scadenze indipendenti dallo stato di avanzamento lavori; con questa procedura l'assemblea sarebbe tenuta ad approvare una transazione i cui termini economici esulino da quanto previsto dal n. 4 del comma 1 dell'art. 1135 cod. civ. La provvista per i lavori in esame è garantita dalla transazione, che deve essere stipulata con forma scritta ad probationem ex art. 1967 cod. civ. (Cass., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 13389).

In alternativa l'appaltatore può tacitamente rinunciare ad avvalersi del diritto di cui all'art. 1181 cod. civ. (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2010, n. 3786), accettando un pagamento parziale, seppure la prestazione del condominio sia divisibile.

Se insoddisfatto, l'appaltatore può agire nei confronti dei condomini morosi.

Del resto l'art. 63 disp. att. cod. civ., prevede che i terzi creditori, nel caso in cui non abbiano ancora ottenuto soddisfazione e intendano agire direttamente per il recupero delle somme vantate nei confronti del condominio, hanno il diritto di conoscere i dati dei condomini morosi che l'amministratore, se interpellato, è tenuto a comunicare. In tale evenienza i creditori dovranno prima rivalersi nei confronti dei condomini morosi e poi nei confronti degli altri condomini in regola con le quote condominiali, secondo il criterio del «beneficio della preventiva escussione».

Pertanto, solo se le azioni esecutive nei confronti dei condomini morosi si rileveranno infruttuose, i condomini in regola dovranno rispondere delle obbligazioni condominiali, salvo diritto di regresso. Tale novità trova la sua giustificazione nella volontà di dare maggiore rilievo all'interesse collettivo di tutti i condomini di non essere soggetti, in proprio o come partecipanti al condominio medesimo, ad azioni giudiziarie tese al recupero di somme, rispetto all'interesse particolare del singolo condomino moroso, considerato il beneficio della preventiva escussione.

In tal modo il legislatore del 2012 ha anche confermato che il condominio è privo di personalità giuridica e, di conseguenza, di un'autonomia patrimoniale a garanzia dei terzi.

Nella seconda ipotesi l'appaltatore può cedere il suo credito, vantato nei confronti del condominio, a un istituto di credito ai sensi degli artt. 1260 e segg. cod. civ. La fattispecie ha natura negoziale e inscindibile con l'effetto traslativo del credito. Il contratto de quo ha natura consensuale e si perfeziona con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario; questi diventa l'unico legittimato a pretendere la prestazione del ceduto (Cass., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15364). Né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario (Cass., Sez. III, 3 aprile 2009, n. 8145) e neppure deve accettare l'avvenuta cessione del credito.

La problematica può sorgere in relazione alla normativa sulla privacy, qualora l'amministratore debba fornire al creditore cessionario il nominativo dei condomini morosi, il debito dei quali non consente l'esatto adempimento della prestazione pecuniaria nei confronti di questi.

La legge 196 del 30 giugno 2003, vieta la diffusione dei dati personali e, pur non ritenendo che nell'ambito condominiale possano sussistere dati sensibili, l'amministratore non può fornire quelli dei condomini (cfr. provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010).

Peraltro, la disciplina della privacy, nulla prescrive in tal senso e, certamente, è successiva all'emanazione del codice civile del 1942, per cui se avesse voluto negare una siffatta e limitata diffusione dei dati personali avrebbe dovuto disporre un divieto.

Si tratta pur sempre di un adempimento contrattuale obbligato nei confronti del cessionario, per quanto sopra dedotto, e in questa fattispecie è consentita ex lege la diffusione dei dati personali, seppur limitatamente a questo incumbente.

Per terminare, le ultime due fattispecie sono di più semplice soluzione.

L'ipotesi più realizzabile è che i condomini paganti si sobbarchino pro quota il debito dei morosi, salva rivalsa una volta terminata la procedura esecutiva che l'amministratore deve radicare ex art. 1129 cod. civ. e art. 63 disp. att. cod. civ. nei confronti di costoro. Altra alternativa percorribile è quella di conseguire un finanziamento, totale o parziale, da parte di un istituto di credito.

Questo potrebbe richiedere garanzie; ma il condominio, essendo obbligato ad aprire un conto corrente, può richiedere il finanziamento al medesimo istituto e, conseguentemente, con apposita convenzione, il prelievo delle rate di restituzione dell'importo erogato diviene automatico.

Rifiuti

**Gestione rifiuti: con l'avvio del codice dell'ambiente non è più ammesso il passaggio alla "tariffa Ronchi"**

Ai comuni spetta individuare i costi da coprire e determinare la misura della nuova tassazione. Però il legislatore non ha attribuito agli enti locali il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione del tributo e sui requisiti per la fruizione dell'esenzione che restano di competenza "statale"

Alessandro Tomassetti, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 26 ottobre 2013, n. 43

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 2 luglio-26 settembre 2013 n. 4756

LA MASSIMA**Ambiente e territorio - Rifiuti e residui - Entrata in vigore del codice dell'ambiente - Passaggio alla tariffa Ronchi - Ammissibilità - Esclusione - Nuovi regolamenti comunali - Normativa applicabile - Individuazione.**

Dalla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (29 aprile 2006) non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi, essendo stata soppressa la relativa normativa. In via transitoria è tollerata la vigenza degli atti deliberativi già assunti. I nuovi regolamenti comunali devono fare applicazione dell'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006, con il temperamento previsto dall'articolo 264, comma 1, lettera i) del medesimo Dlgs n. 152 del 2006, che prevede l'attuazione del metodo normalizzato di cui al Dpr n. 158 del 1999 fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del codice dell'ambiente, nonché ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto legislativo.

Ambiente e territorio - Rifiuti e residui - Obbligo dei comuni di applicare i principi comunitari - Sussistenza.

La disciplina transitoria di cui all'articolo 238, comma 11, del Dlgs n. 152 del 2006 - che, al fine di evitare vuoti normativi, consente ai comuni l'applicazione delle «discipline regolamentari vigenti» e, pertanto, i regolamenti disciplinanti la Tarsu o la Tia1 - non esime gli stessi comuni dall'obbligo di applicazione dei principi comunitari recepiti nel nuovo codice dell'ambiente.

Ambiente e territorio - Rifiuti e residui - Individuazione dei costi da coprire e della misura della tariffa - Poteri dei comuni - Sussistenza - Potere di incidere sul presupposto della tassa - Competenza del legislatore - Configurabilità.

Mentre ai comuni è attribuita l'individuazione dei costi da coprire, la ripartizione tra utenza domestica e non domestica e la determinazione della misura della tariffa medesima, al legislatore nazionale è attribuito il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione della tassa/tariffa e sui requisiti per la fruizione dell'esenzione stabilita dal legislatore nazionale.

Con la decisione in esame il Consiglio di Stato definisce la portata applicativa delle disposizioni normative e regolamentari in materia di tariffa integrata sui rifiuti, secondo il modello delineato dal legislatore nazionale e comunitario.

I principi espressi dalla decisione - In particolare, secondo la decisione in esame, «deve ritenersi che dalla data di entrata in vigore del Codice dell'Ambiente (29 aprile 2006) non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi, essendo stata soppressa la relativa normativa. In via transitoria è tollerata la vigenza degli atti deliberativi già assunti. I nuovi regolamenti comunali dovranno applicare l'art. 238 del d. lgs. n. 152 del 2006 e l'applicazione sarà mitigata ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. i) del suddetto d. lgs. n. 152 del 2006 che prevede l'applicazione dei provvedimenti attuativi del d. lgs. n. 22 del 1997 fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del Codice dell'Ambiente, nonché ai sensi dell'art. 265 del medesimo decreto. Pertanto, l'unica interpretazione possibile è quella di ritenere applicabile, per i regolamenti approvati dai Comuni successivamente all'entrata in vigore del Codice dell'ambiente, della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d. lgs. n. 152 del 2006 con applicazione del metodo normalizzato di cui al d.p.r. n. 158 del 1999 nelle more del decreto attuativo dello stesso articolo 238».

A far data dal 29 aprile 2006, dunque, dovrà farsi diretta applicazione del disposto di cui all'articolo 238 del Dlgs 152/2006, modellato secondo il cosiddetto metodo normalizzato di cui al Dpr n. 158 del 1999, ancora attuale in assenza del decreto attuativo previsto dallo stesso articolo 238 del Dlgs 152/2006.

Secondo il Consiglio di Stato, peraltro, la disciplina transitoria di cui all'articolo 238, comma 11, del Dlgs n. 152 del 2006 - che, al fine di evitare vuoti normativi, consente ai comuni l'applicazione delle "discipline regolamentari vigenti" e, pertanto, i regolamenti disciplinanti la Tarsu o la Tia1 - non esime gli stessi comuni dall'obbligo di applicazione dei principi comunitari recepiti nel nuovo codice dell'ambiente.

Ancora, secondo la pronuncia in esame, se è vero che in base alla disciplina transitoria l'amministrazione comunale è legittimata a operare con le vecchie disposizioni regolamentari - Dpr 27 aprile 1999 n. 158 che disciplina il cosiddetto metodo normalizzato - è, altresì, innegabile che la stessa amministrazione non abbia il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione della tassa (tariffa) e sui casi di esclusione disciplinati dalla legislazione statale.

Sotto tale profilo, infatti, il legislatore nazionale, sia con la normativa attualmente in vigore, sia con il sistema tariffario previgente, pur rimettendo alla potestà regolamentare dei comuni la facoltà di emanare disposizioni per la concreta applicazione della tassa, non ha attribuito agli stessi comuni il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione della tassa e sui requisiti per la fruizione dell'esenzione che rimangono espressione del potere normativo statale.

Il fatto - La vicenda di cui all'odierna controversia scaturisce dall'approvazione, a opera del comune di Monterotondo, delle delibere contenenti il nuovo "Regolamento di attuazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani (T.I.A.)" così come introdotta dall'articolo 49 del Dlgs 22/1997, in sostituzione del precedente regime di prelievo rappresentato dalla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu).

In virtù di quanto stabilito nella delibera, l'amministrazione comunale aveva richiesto alle ricorrenti il versamento della Tia non solo per le superfici produttive di rifiuti urbani ma, altresì, per tutte le superfici sulle quali si svolgeva la loro attività, in base a una presunta assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli ordinari prodotti da utenze non domestiche e smaltiti a spese dei produttori.

I ricorrenti nel giudizio di primo grado, in particolare, lamentavano la illegittimità delle delibere del Consiglio comunale di approvazione del regolamento e del relativo piano finanziario in quanto la nuova regolamentazione, emanata in violazione delle norme di legge sull'assoggettamento dei rifiuti speciali al pagamento del corrispettivo, comporterebbe una duplicazione dei costi per lo smaltimento a carico delle imprese e a tale incremento della spesa non corrisponderebbe alcun servizio dell'amministrazione comunale.

L'amministrazione comunale - a difesa della propria posizione - assumeva, al contrario, che in virtù della norma transitoria dettata dal comma 11 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la stessa avrebbe potuto applicare i principi dettati dall'articolo 49 del decreto Ronchi e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ("Metodo normalizzato") con "un ampio potere discrezionale" nell'individuazione dei casi di esclusione dall'assoggettamento a tariffa, non trovando applicazione né i principi dettati dal Dlgs n. 152 del 2006, né, soprattutto, il principio comunitario «chi inquina paga» che per la sua logica sinallagmatica potrebbe essere applicato unicamente alla Tia 2.

La materia dei rifiuti - Occorre osservare che la materia dei rifiuti ha subito profondi mutamenti nel corso degli anni a far data dal primo intervento normativo previsto con Rd 14 settembre 1931 n. 1175 che prevedeva la corresponsione al comune di un «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche», attribuendo natura privatistica al rapporto tra utente e servizio comunale.

Tale assetto è stato completamente stravolto dal Dlgs 15 novembre 1993 n. 507, che ha attribuito natura pubblicista al prelievo, espressamente qualificando il servizio quale "tassa annuale" da applicarsi "in base a tariffa".

Un ulteriore intervento legislativo si è realizzato con il cosiddetto decreto Ronchi (Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22), che ha previsto (articolo 49) l'istituzione, da parte dei comuni, di una "tariffa" per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, nelle zone del territorio comunale.

In particolare, l'articolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, della direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», nel prevedere l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tia 1) in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu), prevista dalla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Rd 14 settembre 1931 n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del Dpr 10 settembre 1982 n. 915, e al capo III del Dlgs 15 novembre 1993 n. 507, disponeva espressamente, al comma 8, che «essa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio».

La Tia: vecchia e nuova - Rispetto alla tassa, la tariffa in oggetto - per mezzo della quale i comuni avrebbero dovuto provvedere «alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di qualunque altra natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggetti a uso pubblico» - presentava una struttura composita: una parte fissa (tariffa di riferimento) che costituiva la base per la determinazione della tariffa vera e propria e calcolata sulla base del metodo normalizzato previsto dal Dpr n. 158 del 1999 (ovvero tramite l'applicazione di coefficienti, calcolati con delle indagini statistiche sulla produzione di rifiuti, diversi per ogni categoria di utenza, da moltiplicare alla superficie occupata) e una parte variabile, determinata da ciascun comune sulla base della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti e sull'entità dei costi del servizio.

L'articolo 238 del Dlgs 152/2006 ("Codice dell'ambiente"), istitutivo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2), ha poi abrogato l'articolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22.

La nuova disciplina, nel confermare gli aspetti sostanziali della previgente normativa, ha introdotto alcuni elementi di novità, prevedendo che la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (secondo il principio, di derivazione comunitaria, «chi inquina paga»), sulla base di parametri, determinati con il regolamento da emanare, che devono tener conto anche di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

Inoltre, il medesimo articolo 238 sottrae il potere di determinare la tariffa ai singoli comuni e lo attribuisce alle autorità di ambito previste dal comma 3 del richiamato articolo 238, confermando, in capo ai soggetti affidatari del servizio di gestione (i comuni), l'applicazione e la riscossione della tariffa sulla base dei criteri fissati dal regolamento di competenza del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministro delle Attività produttive, a oggi non ancora emanato. Il nuovo regime - Il nuovo regime apporta, dunque, rilevanti modifiche al potere discrezionale riconosciuto in capo all'amministrazione comunale di determinare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti, in applicazione, principalmente, dei principi comunitari a tutela dell'ambiente, che riconducono all'amministrazione centrale una serie di prerogative che riguardano la gestione complessiva dei rifiuti e stabiliscono il principio cardine che l'apporto finanziario del privato al costo di smaltimento dei rifiuti deve crescere in proporzione alla quantità che lo stesso chiede di smaltire. L'articolo 238 del Dlgs 152/2006, disciplina, poi, una fase transitoria (comma 11) prevedendo che, al fine di evitare vuoti normativi, sino all'emanazione del regolamento (comunale o statale) volto a dettare i criteri generali sulla base dei quali verranno definite le componenti dei costi e determinata la tariffa e sino al compimento degli adempimenti indispensabili per l'applicazione della tariffa stessa, «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».

Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal Dlgs 152/2006, le leggi finanziarie per l'anno 2007, 2008 e 2009, hanno bloccato, per gli anni di rispettiva competenza, il sistema adottato da ciascun comune alla fine del 2006, impedendo ogni passaggio dalla tassa alla tariffa a partire da quell'anno.

Dispone, infatti, il comma 184 dell'articolo unico della legge 296/2006, così come modificato dal comma 166 dell'articolo 1, della legge 244/2007 e ribadito dall'articolo 5, comma 1, del DL 208/2008, che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal Dlgs 152/2006, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009.

Da ultimo, con normativa non applicabile alla fattispecie in esame, il legislatore è intervenuto con l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares; DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214).

La fattispecie in esame - La fattispecie di cui alla decisione in commento rientra nell'ambito della disciplina della tariffa di cui al Dlgs 152/2006 e, secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato, i parametri legislativi da considerare a riferimento sono quelli del citato articolo 238.

Sulla base dell'applicazione di tale normativa, dunque, la sentenza in esame ritiene illegittima la delibera con la quale il comune ha inteso incidere sul presupposto per l'applicazione della tassa/tariffa, in considerazione del seguente percorso logico:

a far data dall'entrata in vigore del codice dell'ambiente (29 aprile 2006) non è più ammissibile il passaggio alla tariffa Ronchi, essendo stata soppressa la relativa normativa;

in via transitoria è tollerata la vigenza degli atti deliberativi già assunti;

i nuovi regolamenti comunali dovranno applicare l'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006 e l'applicazione sarà mitigata ai sensi dell'articolo 264, comma 1, lettera i) del suddetto Dlgs n. 152 del 2006 che prevede l'applicazione dei provvedimenti attuativi del Dlgs n. 22 del 1997 fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del codice dell'ambiente, nonché ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto;

per i regolamenti approvati dai comuni successivamente all'entrata in vigore del codice dell'ambiente, della tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006 con applicazione del metodo normalizzato di cui al Dpr n. 158 del 1999 nelle more del decreto attuativo dello stesso articolo 238;

la disciplina transitoria di cui all'articolo 238, comma 11, del Dlgs n. 152 del 2006 - che consente ai comuni l'applicazione delle «discipline regolamentari vigenti» e, pertanto, i regolamenti disciplinanti la Tarsu o la Tia1 - non esime gli stessi comuni dall'obbligo di applicazione dei principi comunitari recepiti nel nuovo codice dell'ambiente;

mentre ai comuni è attribuita l'individuazione dei costi da coprire, la ripartizione tra utenza domestica e non domestica e la determinazione della misura della tariffa medesima (e, cioè, le disposizioni per la concreta applicazione della tassa), al legislatore nazionale è attribuito il potere di incidere sul presupposto per l'applicazione della tassa/tariffa e sui requisiti per la fruizione dell'esenzione stabilita dal legislatore nazionale e per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali (Cassazione civile, sezione tributaria, 14 gennaio 2011 n. 775);

il fatto che il Dlgs n. 152 del 2006, istituendo la nuova tariffa, la limiti espressamente a «chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte... che producano rifiuti urbani», con conseguente esclusione dal campo di applicazione dalla tassa delle aree in cui si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori stessi a proprie spese;

il richiamo alla disciplina della Tia1 non è sufficiente a legittimare la discrezionalità del comune oltre i limiti posti dal legislatore statale e comunitario.

La ricostruzione di Palazzo Spada - La ricostruzione operata dal Consiglio di Stato - sul punto confermativa di quanto osservato dal giudice di primo grado - appare pienamente convincente e risolutiva di numerose questioni connesse alla disciplina applicabile in materia di tassa sui rifiuti.

Sotto tale profilo, peraltro, non può che convenirsi in merito all'immediata applicazione - anche da parte dei comuni - del principio, di derivazione comunitaria ma costituzionalizzato in virtù del disposto di cui all'articolo 117 della Costituzione, «chi inquina paga»; tale principio, infatti, è inteso a ripartire equamente i costi legati all'inquinamento ambientale anche per il tramite della leva fiscale quale strumento - secondo le indicazioni contenute nella sentenza in esame - in grado di «prevenire e correggere il danno ambientale, ovvero di reagire agli effetti inquinanti, aumentando il costo dei comportamenti che producono diseconomie esterne».

Posta, dunque, l'immediata e diretta cogenza del principio «chi inquina paga» nell'ambito del diritto interno, ne consegue la illegittimità di normative interne volte a imporre forme di prelievo non coerenti con tale principio e con l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente.

L'Esperto risponde



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO NON INCLUDE IL BONUS MOBILI

D. *Ho montato impianto fotovoltaico per cui posso sfruttare l'agevolazione fiscale; in merito a questo intervento di riqualificazione della casa potrei fruire anche delle agevolazioni per acquisto di mobili?*

R. La risposta è negativa. L'articolo 16, comma 2, del DI 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, estende la detrazione Irpef per il recupero edilizio anche alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione oggetto di ristrutturazione, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), nella misura "potenziata" del 50%, fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. La circolare 29/E/2013 conferma che l'agevolazione è riconosciuta solo in favore di coloro che fruiscono della detrazione Irpef "potenziata" del 50% per le ristrutturazioni edilizie, applicabile per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013 (ma la legge di stabilità 2014, ora all'esame del Parlamento, prevede una proroga). La detrazione per lavori edili si applica anche per gli impianti fotovoltaici (risoluzione 22 aprile 2013, n.2/E), tuttavia tali impianti sono esterni all'abitazione e non consentono l'accesso ai benefici per l'acquisto dei mobili che sono diretti ad arredare l'interno dell'abitazione. In tema di detrazioni del 50 per cento, su ristrutturazione e arredi, e del 65 per cento, su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga. (Marco Zandonà, L'Esperto Risponde, 11 novembre 2013)



Appalti

■ CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ

D. *La stazione appaltante, verificata la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria, ha approvato le risultanze dei verbali di una gara d'appalto complesso. Di tal che, in conformità alle prescrizioni del capitolato prestazionale d'appalto sono stati approvati il progetto definitivo presentato in gara e il progetto esecutivo. Nella fase del subprocedimento diretto all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva della gara, dal certificato fallimentare è stato riscontrato che a carico dell'impresa ausiliaria è in corso una procedura fallimentare. L'impresa ausiliaria, in questa fase della gara, può documentare di essere sottoposta alla procedura di concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F. (R.D.N.267/1942)? In caso contrario, ove l'impresa ausiliaria non si è avvalsa o non può essere ammessa alla procedura del concordato preventivo in continuità oppure il suddetto istituto non può essere utilizzato dall'impresa ausiliaria (l'art. 38 si riferisce testualmente all'impresa concorrente) come è possibile aggiudicare definitivamente all'impresa concorrente che si è avvalsa dell'impresa ausiliaria la gara d'appalto complesso, stante che al momento della partecipazione alla gara l'impresa ausiliaria era in possesso, come è stato verificato del requisito ex art. 138,co.1 lett. a)del d.lgs.n.163/2006?*

R. Da quanto emerge dal quesito posto, è prima di tutto importante stabilire correttamente a quando risale il momento di avvio della procedura concorsuale dell'impresa ausiliaria. Se tale momento è precedente al momento della partecipazione e alla presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante dovrebbe contestare una falsa dichiarazione, con ogni conseguenza connessa, posto che, ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. c) del D. lgs. 163/2006, anche l'ausiliaria deve rendere le dichiarazioni di all'art. 38 dello stesso codice. Se invece la procedura concorsuale sia intervenuta dopo l'invio dell'offerta, occorre comunque ricordare che la persistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. 163/2006 devono persistere per tutta la durata della procedura di affidamento e anche oltre, fino alla realizzazione dell'opera. Lo stesso articolo prevede infatti che, in assenza delle condizioni poste, non è possibile stipulare i relativi contratti. Pertanto, in questo secondo caso, l'avvio di una procedura concorsuale può incidere negativamente sulla possibilità di stipulare il contratto con la concorrente. Diversamente se l'impresa ausiliaria è sottoposta alla procedura di cui all'articolo 186 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267 o nel caso in cui, seppure pendente un procedimento, non è stata ancora sottoposta ad una delle procedure concorsuali previste dall'art. 38 comma 1 lett. a) del codice dei contratti, non paiono porsi particolari ostacoli all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto con l'impresa concorrente. La dimostrazione di essere sottoposta alla procedura di cui all'articolo 186 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, può essere agevolmente data consultando i registri giudiziari o richiedendo idonea documentazione che attesti l'avvio del procedimento.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti Risponde, 6 novembre 2013)

■ PAGAMENTO IN RITARDO - DURC

D. *In caso di pagamento ritardato di una rata di saldo (anche numerosi mesi) è giusto che l'Ente Appaltante verifichi il DURC dell'impresa al momento del materiale pagamento, o deve verificare la correttezza contributiva del periodo di riferimento del SAL?*

R. Deve essere preliminarmente tenuto conto che nell'emissione dei certificati di pagamento le stazioni appaltanti devono rispettare quanto previsto dall'articolo 143 del Dpr 207/2010, secondo il quale: "1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.". Rispettate tali condizioni, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di acquisire il Durc al momento dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. d) del Dpr 207/2010 (Nuovo regolamento contratti pubblici), che prevede: "3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;". L'acquisizione del Durc riguarda pertanto la regolarità contributiva delle imprese presenti in cantiere con riferimento alle prestazioni rese alla data di contabilizzazione dei lavori, ovvero al periodo di riferimento del Sal e non al momento del materiale pagamento.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti Risponde, 6 novembre 2013)

 Immobili

■ LA CEDOLARE SECCA AL TEST DELL'ACCONTO

D. Sono proprietario di un appartamento situato nel Comune di Milano, che ho concesso in locazione nel 2012 per finalità abitative, adottando il regime della cedolare secca. È un contratto a canone libero (aliquota al 21 per cento).

A luglio ho predisposto il modello Unico 2013, dal quale è emerso un importo dovuto a titolo di saldo per il 2012 che ho versato correttamente. Per errore ho ommesso, invece, il versamento del primo acconto 2013. Posso effettuare quest'ultimo versamento insieme con il secondo acconto entro la prossima scadenza del 30 novembre 2013, o devo prima sanare il mancato versamento del primo acconto?

In questo caso, posso beneficiare del ravvedimento operoso per pagare le sanzioni ridotte?

R. Per verificare se devono pagare l'acconto della cedolare secca nel 2013, i proprietari di appartamenti dati in affitto – che hanno aderito al regime della cosiddetta "tassa piatta" – devono controllare l'importo indicato nel campo «Totale imposta cedolare secca», al rigo RB11, colonna 3, del modello Unico 2013-PF. Se la somma è inferiore a 52 euro, non è dovuto acconto; se, invece, è pari o superiore a questo importo, è dovuto l'acconto nella misura del 95 per cento del suo ammontare.

In alternativa a questo calcolo – che segue il metodo storico e ricalca i valori di riferimento dell'anno scorso – è ammesso anche il metodo previsionale. Per cui, se il contribuente prevede una minore imposta nella successiva dichiarazione – ad esempio perché la casa è rimasta sfitta per alcuni mesi – può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In ogni caso, quali che siano le modalità di calcolo, l'acconto della tassa piatta va versato:

- in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2013 (la scadenza naturale del 30 novembre cade di sabato) se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.

Il calendario del versamento della prima rata, pari al 40% dell'acconto totale, segue le scadenze del saldo 2012. Di conseguenza:

- chi beneficiava della proroga poteva versarlo entro l'8 luglio 2013, oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%;
- chi invece non beneficiava dello slittamento doveva versarlo entro il 17 giugno 2013, ma poteva pagare fino al 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

La scadenza della seconda rata è la stessa per entrambe le tipologie di contribuenti, che dovranno andare alla cassa entro il prossimo il 2 dicembre per versare il 60% dell'acconto 2013. Il versamento del primo acconto 2013, così come quello del saldo 2012, potevano essere rateizzati.

Rispetto al quesito del lettore, va verificato l'importo dell'acconto dovuto. Infatti, se l'acconto 2013 è inferiore a 257,52 euro, il contribuente non ha ommesso il versamento del primo acconto, in quanto l'intero acconto 2013 va versato in unica soluzione entro il 2 dicembre (sempreché sia pari o superiore a 52 euro, altrimenti non è dovuto alcun importo a titolo di acconto 2013).

Qualora, invece, l'acconto sia pari o superiore a 257,52 euro andava versata anche la prima rata di acconto pari al 40% dell'importo totale. Tra l'altro questo è lo scenario di gran lunga più verosimile, dal momento che per superare la soglia basta un canone di 150 euro al mese.

In questo caso, il lettore è ancora in tempo (fino alla presentazione di Unico 2014) per mettersi in regola. Anche se sono scaduti i termini per fruire del ravvedimento sprint e di quello breve, è tuttora possibile evitare la sanzione del 30% con il ravvedimento lungo, versando la prima rata di acconto della cedolare, maggiorata della sanzione nella misura del 3,75% e degli interessi del 2,5% annuo, calcolati per il periodo a partire dalla data entro cui andava effettuato il versamento fino al giorno di pagamento compreso.

L'utilizzo del metodo previsionale, invece, può interessare soprattutto coloro che hanno locato immobili con contratti a canone concordato. Infatti, il DI 102/2013 ha ridotto la tassa piatta su questa tipologia di contratti, che passa dal 19 al 15%, con effetto dal periodo d'imposta 2013. Quindi, i contribuenti possono tenere conto della minore aliquota del 15% già in sede di determinazione dell'acconto 2013: sia per i versamenti in corso, (relativi all'eventuale rateizzazione del primo acconto 2013), sia per il secondo acconto, dovuto entro il prossimo 2 dicembre (si veda la scheda in basso).

I contratti a canone concordato sono quelli stipulati sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) con apposite delibere. Rientrano in tale previsione anche i contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, sulla base di convenzioni nazionali (circolare 26/E/2011). Si tratta comunque di una minoranza di contratti, visto che in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012, i contribuenti che hanno beneficiato della cedolare al 19% sono 65mila contro i 439mila che hanno applicato l'aliquota del 21% (che non ha subito modifiche).

Con la risoluzione del l'agenzia delle Entrate 59/E/ 2011, infine, sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento della tassa piatta. In particolare, i codici tributo da riportare nel modello F24 per il versamento degli acconti, unitamente agli altri dati richiesti, sono i seguenti:

- 1840 per il versamento, anche a rate, del primo acconto;
- 1841 per il versamento del secondo acconto o per il versamento dell'acconto in unica soluzione.

La stessa risoluzione ha previsto, inoltre, il codice tributo 1842 per il versamento, anche a rate, del saldo. In caso di ravvedimento operoso vanno utilizzati anche il codice tributo 8913 per le sanzioni e il codice tributo 1992 per gli interessi. Nel modello F24, questi codici tributo devono essere indicati nella «Sezione Erario».

Come si ricalcola l'acconto

- Un contribuente affitta una casa con contratto concordato stipulato nel 2011 e canone di 250 euro al mese (3mila euro annui)
 - Dal rigo RB11 di Unico 2013 risulta una cedolare annua di 570 euro, con aliquota al 19%
 - Il contribuente a luglio ha pagato 216,60 euro, cioè il 40% dell'acconto annuo. Acconto che, a sua volta, è il 95% della somma risultante da RB11 per chi segue il metodo storico
 - Per la seconda rata d'acconto – da pagare il 2 dicembre – l'importo si può ridurre così:
 - 1 ricalcolare la cedolare annua in base all'aliquota del 15% (450 euro)
 - 2 calcolare il 95% della cedolare annua (427,50 euro)
 - 3 sottrarre l'importo versato a luglio, per ottenere la seconda rata d'acconto (210,90)
- (Siro Giovagnoli, Emanuele Re, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 4 novembre 2013)

■ UN ACCORDO REGISTRATO PER RIDURRE IL CANONE

D. *Sono proprietario di due abitazioni e di un negozio. Questi immobili costituiscono l'integrazione della mia pensione, non certo elevata. Quasi contestualmente l'inquilino di una delle due abitazioni e quello del negozio mi hanno chiesto di ridurre il canone di affitto, per motivi legati a loro difficoltà economiche: in particolare, il negoziante lamenta un forte calo del giro d'affari.*

Da un lato non vorrei accettare le richieste degli inquilini, perché ciò comporterebbe una rilevante riduzione delle mie entrate, ma nello stesso tempo la mia preoccupazione è che gli inquilini – di fronte a un rifiuto – se ne vadano, in un momento nel quale mi sembra difficile riuscire a riaffittare. Che cosa posso fare? Quali potrebbero essere gli strumenti per provare a venire incontro agli inquilini, ma senza rimetterci troppo?

R. Anche nel campo delle locazioni – con la crisi economica – si presenta sempre più spesso la possibilità che il conduttore non riesca a fare fronte alle spese per l'affitto e per gli oneri accessori, mentre il locatore può fare i conti con la prospettiva di tenere sfitta la propria unità immobiliare, su cui però gravano pur sempre le imposte e gli oneri di manutenzione.

In casi come quelli del lettore, la decisione sul "se" e "quanto" ridurre il canone non può che dipendere da valutazioni specifiche: rapporti di forza contrattuale tra le parti, regolarità nei pagamenti pregressi, condizioni generali del mercato locale, caratteristiche specifiche dell'immobile che lo rendono più o meno facile da riaffittare, durata residua del contratto e così via.

In ogni caso, da un confronto tra le parti potrebbe sorgere l'opportunità di definire consensualmente una eventuale modifica del canone pattuito inizialmente, divenuto – per fatti estranei alla volontà delle parti – eccessivamente oneroso. Sia per i contratti a uso abitativo che per i contratti a uso diverso, come quello commerciale, vige la libertà di determinazione del canone, il che consente di raggiungere accordi che possono modificare quelli iniziali, anche soltanto per un periodo limitato nel tempo.

Ove si volesse accedere alla richiesta di una riduzione del canone, si deve tenere presente che vi è la possibilità di sottoscrivere un patto aggiunto al contratto iniziale, tramite il quale locatore e conduttore concordano sulla modifica del canone. Ovviamente, non si dovrà prevedere una riduzione delle spese accessorie, che non comportano un reddito per il locatore e non sono determinate dalle parti, ma da fattori esterni al contratto.

Poiché i contratti di locazione devono risultare da atto scritto e registrato, non ci si può affidare a un accordo solo verbale o a uno scambio di corrispondenza tra le parti, ma si deve redigere, firmare e presentare per la registrazione una scrittura aggiuntiva rispetto al contratto iniziale.

La riduzione del canone può essere concordata per tutta la residua durata del rapporto oppure no (la si può limitare a uno, due o più anni, o solo a qualche mese) ove si ritenga che la situazione economica attuale sia superabile in un periodo prossimo. In mancanza di una specificazione del tempo in cui la riduzione del canone opererà, la stessa vincolerà le parti fino alla scadenza del contratto e delle sue eventuali rinnovazioni concluse tacitamente in mancanza di una disdetta.

Per evitare che la scrittura aggiuntiva possa essere considerata un contratto distinto da quello iniziale, con una nuova decorrenza dei periodi di quattro anni più quattro (per le abitazioni) o di sei anni più sei (per l'uso diverso), è opportuno specificare gli estremi del contratto di locazione iniziale, in particolare per quanto riguarda la prima registrazione del contratto, l'esatta decorrenza dell'eventuale riduzione e la durata della stessa, ribadendo peraltro la piena efficacia di tutti gli altri patti contenuti nel contratto originario.

Il patto aggiunto dovrà poi essere presentato per la sua registrazione con il pagamento del relativo importo tramite modello F23. Se il canone modificato verrà fatto corrispondere alla scadenza annuale del contratto, si provvederà in quella occasione; se, invece, si farà decorrere il nuovo canone da una data diversa, sarà necessario che il patto aggiunto venga presentato all'agenzia delle Entrate unitamente al versamento dell'importo fisso di 67 euro, per poi provvedere alla registrazione del nuovo corrispettivo in sede di rinnovo alla scadenza annuale.

(Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 4 novembre 2013)

■ IL PRELIMINARE PUÒ AVERE EFFETTI ANTICIPATI

D. *Ho acquistato un appartamento in costruzione, da impresa, che sarà la mia residenza abituale. Nel medesimo Comune ho in proprietà altro appartamento che ho messo in vendita. Temo di non riuscire a stipulare l'atto di vendita del vecchio alloggio (per i tempi lunghi di perfezionamento del mutuo da parte dell'acquirente) prima dell'atto di acquisto dall'impresa. Avendo già a mie mani un preliminare di vendita registrato (del vecchio alloggio), questo può essere sufficiente per l'agenzia delle Entrate per poter beneficiare dell'Iva agevolata sulla prima casa? È possibile chiedere una moratoria di alcuni mesi per poter stipulare l'atto di vendita, anche considerate le difficoltà attuali del mercato immobiliare e dell'erogazione mutui da parte delle banche?*

R. Sembra di capire che il lettore farà prima l'atto di acquisto della "nuova" casa, e poi la vendita della "vecchia" casa. Il problema è alquanto frequente nella pratica, vista la crisi del mercato immobiliare e la difficoltà di reperire mutui. Ora, una simile sequenza negoziale è rovinosa dal punto di vista delle agevolazioni fiscali "prima casa" ed è estremamente opinabile il ricorso a istituti quali il caso fortuito o la forza maggiore per risolvere il problema. Per legge, non è infatti sufficiente che sia stato fatto un preliminare registrato di vendita del "vecchio" immobile. Occorre invece l'atto definitivo di vendita. Solo questo è idoneo a trasferire la proprietà. Ebbene, in simili casi, nella pratica si procede spesso stipulando un contratto preliminare (di acquisto della "nuova" casa) registrato e trascritto. In sostanza, invece, di fare un atto notarile definitivo di acquisto della nuova casa, si fa un atto notarile preliminare di acquisto. In tale sede l'acquirente di regola anticipa al venditore gran parte del prezzo di vendita, se non tutto, e il venditore immette l'acquirente già nel possesso del bene. Si parla, al riguardo, di preliminare ad effetti anticipati. Con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, il promissario acquirente ha la certezza che nei tre anni dall'atto, nessuna trascrizione o iscrizione avvenuta successivamente a quella del preliminare potrà essere per lui pregiudizievole. Il lasso di tempo è sufficientemente lungo per riuscire a vendere la "vecchia" casa.

(Lupetti Marcello Claudio, L'Esperto Risponde, 11 novembre 2013)

■ LA CAPARRA CONFIRMATORIA ESCLUSA DALLA TASSAZIONE

D. *Quest'anno ho concluso il preliminare di vendita di un immobile, con scrittura privata davanti a un geometra e, all'atto della stipula, sono stati versati 5.000 euro di acconto-caparra. Dopo qualche mese sono stati versati ulteriori 5.000 euro. Per il perfezionamento del contratto preliminare era previsto il versamento di una caparra totale pari a 40.000 euro, mai avvenuta. A causa di questo mancato pagamento, il contratto preliminare non è stato mai registrato. Vorrei capire se comunque si era tenuti alla registrazione e se sulla caparra parziale versata si è tenuti alla tassazione. Sto procedendo alla risoluzione per inadempimento.*

R. Alla caparra confirmatoria è attribuita una funzione di acconto del prezzo convenuto, oppure una funzione risarcitoria in ipotesi di inadempimento contrattuale (articolo 1385 del Codice civile). In quest'ultima evenienza non emerge reddito imponibile in capo al percettore persona fisica che non agisce in regime d'impresa, dato che la risoluzione ministeriale 8/1856 del 27 gennaio 1982 (in relazione a una ineseguita compravendita di titoli) ha ritenuto di attribuire alla caparra confirmatoria finalità risarcitoria del «danno emergente», tale da non configurare ai «... fini fiscali un incremento di ricchezza derivante dall'impiego di capitale, dal godimento di un bene o, più genericamente, dall'attività umana».

La assolutezza e l'inequivocabilità dell'affermazione di principio portano a escludere che la caparra confirmatoria possa eventualmente assumere – così come ritenuto possibile invece da alcuni commentatori, alla luce del riformulato comma 2 dell'articolo 6 Tuir – valenza reddituale, occorrendo a questo scopo poterla mettere in relazione (ipotesi, si ritiene, improbabile) con la perdita di redditi (cosiddetto lucro cessante) da parte del soggetto promissario che la consegue. Il preliminare di vendita andava assoggettato a registrazione con imposta in misura fissa di 168 euro; in misura dello 0,5% in caso di pattuizione di somme dovute a titolo di caparra confirmatoria; in misura del 3% in presenza di somme dovute a titolo di acconto non soggette a Iva (articoli 6,9,10, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986).
(Alfredo Calvano, L'Esperto Risponde, 11 novembre 2013)



Sicurezza sul lavoro

■ OBBLIGHI COMMITTENTE

D. *Quali sono gli adempimenti e qual è la documentazione minima da richiedere a società che eseguono servizi in aree di cui la committente non ha la disponibilità giuridica? nella fattispecie trattasi di società che eseguono controlli/manutenzioni in una cabina di decompressione metano o su impianti per la distribuzione di azoto, ecc... Per arrivare ed accedere a tali aree le suddette società devono utilizzare però percorsi all'interno della proprietà della committente.*

R. Preliminarmente sarebbe opportuno intendersi su cosa si intende per "disponibilità giuridica" dell'area presso la quale un appaltatore è chiamato ad eseguire la propria attività in quanto, anche in caso di subappalto, si ritiene che la disponibilità giuridica dell'area debba potersi ritenere già traslata dal committente all'appaltatore in virtù del contratto di appalto, tale che sull'appaltatore graverebbe, comunque, l'obbligo, di informare l'impresa esecutrice dei lavori di tutti i rischi sussistenti nell'area in questione. L'assunto è meglio noto come "principio di cooperazione" ed è espresso chiaramente all'art. 26, c. 2, D.lgs. n. 81/2008, tale che in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro interessati hanno l'obbligo di: a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. In particolare la legge prevede come il datore di lavoro committente debba promuovere le menzionate attività di "cooperazione" e "coordinamento", elaborando il DUVRI, allegato al contratto di appalto, con ivi indicazione di tutte le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (eccezion fattasi soltanto per i meri servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, D.lgs. citato). Tale obbligo è stato ritenuto ineludibile dalla giurisprudenza, con riaffermazione del principio di cooperazione di tutte le parti interessate alla realizzazione delle attività in questione (tra le altre Cass. Pen., sez. III, n. 28197/2009).
(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 7 novembre 2013)

■ SICUREZZA MACCHINARI

D. *Un macchinario costruito negli anni sessanta e modificato sostanzialmente (installazione PLC) prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine (prima del 1996) deve essere certificato CE o è sufficiente che risponda ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del Dlgs 81/2008?*

R. Nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, occorre, in linea generale, assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del Dlgs 81/2008. Resta in ogni caso sottinteso che il datore di lavoro deve procedere comunque ad una specifica valutazione dei rischi che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle disposizioni dell'allegato V, anche se ciò è da ritenersi poco probabile: ciò per effetto sia dell'art. 2087 cod. civ., il quale impone di adottare le misure che secondo "la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera", sia delle norme di carattere generale contenute nel D.Lgs. 81/08. Eventuali interventi di adeguamento realizzati sulle macchine non costituiscono una nuova immissione sul mercato: essi non impongono, quindi, una marcatura "CE". Nell'ipotesi, invece, di interventi modificativi su macchine o impianti certificati non rientranti nei casi di manutenzione ordinaria o straordinaria - come pare per il caso prospettato nel quesito - si ritiene necessario, anche a titolo cautelativo, che il nuovo costruttore provveda a sottoporre a procedura di certificazione l'intera macchina o impianto risultante dalle modifiche. Nel punto 3 dell'art. 1 del D.Lgs 17/2010 viene infatti specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione (dichiarazione di conformità, marcatura CE, fascicolo tecnico, istruzioni e avvertenze) solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore, in quanto la modifica apportata ha introdotto elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione. Tra esse rientrano, a titolo di esempio:

- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore;
- modifiche funzionali della macchina (aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, ecc.);
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.

Al contrario, le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme vigenti, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno comportare l'obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione.

In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (ad esempio per ricondizionamento), l'obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade:

- sull'utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall'utilizzatore stesso
- sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna.

Nel caso ciò non avvenga, l'obbligo ricade ancora sull'utilizzatore finale. Nella grande maggioranza dei casi se ne fa carico chi esegue l'intervento, ma, specificandolo in contratto, può anche essere chi ha commissionato la modifica. E' opportuno che si assuma la responsabilità della marcatura CE il committente, quando la modifica che ha fatto realizzare alla ditta è stata effettuata su una sua specifica molto dettagliata. Per un sistema complesso la marcatura CE viene apposta da chi intende assumersene la responsabilità: può essere il costruttore, l'integratore del sistema o l'utente stesso. Ciò va gestito in modo oculato dal punto di vista contrattuale, in quanto chi si assume la responsabilità di marcare CE l'insieme di macchine, dovrà richiedere ai fornitori dei componenti, la relativa documentazione, al fine di costituire il fascicolo tecnico. In ogni caso, a seguito della modifica, il nuovo costruttore sarà considerato responsabile per l'intera macchina e non della sola parte modificata.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 4 novembre 2013)



© 2013 Il Sole 24 ORE
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano